



Elezioni amministrative **2008**

Le leggi elettorali

SOMMARIO

COSTITUZIONE E STATUTO SPECIALE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA	9
Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia	11
Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli - Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni	14

Norme per la elezione degli organi delle Province e dei Comuni

Legge 8 marzo 1951, n. 122 Norme per la elezione dei Consigli provinciali	19
Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali	24
Legge 25 marzo 1993, n. 81 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale	70
Legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49	77
Legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14	84
Legge regionale 10 maggio 1999, n. 13 Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli Enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale	90
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali	91
Legge regionale 15 marzo 2001, n. 9 Disposizioni in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale 14/1995. Modifica all'articolo 29 della legge regionale 49/1991 concernente le deliberazioni soggette al controllo di legittimità	125
Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali	127

Altre norme applicabili

Legge 4 aprile 1956, n. 212 Norme per la disciplina della propaganda elettorale	129
Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati	133
Legge 23 dicembre 1966, n. 1147 Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo	141
Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali	142

Legge 26 maggio 1969, n. 241	
Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.....	171
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034	
Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.....	172
Legge 2 maggio 1974, n. 195	
Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.....	173
Legge 24 aprile 1975, n. 130	
Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.....	174
Legge regionale 23 giugno 1978, n. 75	
Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici.....	175
Legge 23 aprile 1976, n. 136	
Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.....	177
Decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161	
Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota con il sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976.....	181
Legge 7 febbraio 1979, n. 40	
Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reinscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero.....	183
Legge 13 marzo 1980, n. 70	
Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.....	184
Legge 18 novembre 1981, n. 659	
Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.....	188
Legge 5 luglio 1982, n. 441	
Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.....	189
Decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807	
Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive.....	193
Legge 8 marzo 1989, n. 95	
Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.....	194
Legge 21 marzo 1990, n. 53	
Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.....	198
Legge 8 giugno 1990, n. 142	
Ordinamento delle autonomie locali.....	202
Legge 15 gennaio 1991, n. 15	
Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.....	206
Legge 7 giugno 1991, n. 182	
Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.....	209
Legge 5 febbraio 1992, n. 104	
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.....	210
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495	
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.....	212
Decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8	
Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.....	213

Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132	
Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81 in materia di elezioni comunali e provinciali.....	214
Legge 10 dicembre 1993, n. 515	
Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.	231
Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.....	235
Decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77	
Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.	236
Legge 28 dicembre 1995, n. 549	
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.....	238
Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197	
Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.	239
Legge regionale 11 novembre 1996, n. 46	
Norme in materia di indennità agli amministratori locali.	242
Legge regionale 4 luglio 1997, n. 23	
Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale.	243
Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51	
Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.	246
Legge 3 giugno 1999, n. 157	
Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.	248
Legge 22 febbraio 2000, n. 28	
Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.	249
Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299	
Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120.	262
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445	
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)	272
Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313	
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)	273
Legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4	
Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole.....	274
Decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004	
Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'articolo 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.	275
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 7 settembre 2005	
Misure in materia di propaganda elettorale.	279
Decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1	
Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.....	286

Avvertenze

Nel presente volume sono raccolti i testi coordinati delle principali norme applicabili alle elezioni degli organi delle Province e dei Comuni della Regione

La raccolta non ha in alcun modo carattere di ufficialità. I testi coordinati sono redatti al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni normative.

Si tenga presente che, stante il contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche e delle elezioni regionali (già indette per il 13 e 14 aprile 2008), trova applicazione la normativa statale che disciplina la contemporaneità. Il rinvio è operato al d.l. 3 maggio 1976, n. 161 il quale, tra l'altro, prevede che per la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione si applicano le norme del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Si tenga quindi presente che, stante la contemporaneità delle elezioni politiche e delle elezioni regionali, le note a piè di pagine potrebbero subire una diversa lettura, alla luce dell'applicazione della normativa statale che disciplina le elezioni politiche.

Ovunque possibile, è stata comunque evidenziata, con l'uso della parentesi quadra, la disapplicazione o l'abrogazione implicita di norme.

Questa raccolta è consultabile anche nel sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it).

Il volume è aggiornato al 22 febbraio 2008.

COSTITUZIONE E STATUTO SPECIALE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(Omissis) (...)

PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

(Omissis) (...)

TITOLO IV Rapporti politici

ART. 48

1. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
2. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
3. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.*
4. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

* Comma inserito
dall'art. 1, c. 1
della l.cost. 17.1.2000, n. 1

(Omissis) (...)

ART. 51

† Periodo aggiunto dall'art. 1
della l.cost. 30.5.2003, n. 1

1. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne.†
 2. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
 3. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
-

(Omissis) (...)

PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

(Omissis) (...)

TITOLO V Le Regioni, le Province, i Comuni

^{*} Articolo sostituito
dall'art. 1, c. 1,
della l.cost. 18.10.2001, n. 3

ART. 114 ^{*}

1. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
3. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

(Omissis) (...)

[†] Articolo sostituito
dall'art. 2, c. 1,
della l.cost. 18.10.2001, n. 3

ART. 116 [†]

1. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

(Omissis) (...)

Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1

Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(Omissis) (...)

TITOLO II Potestà della Regione

Capo I Potestà legislativa

ART. 4

* Alinea modificato dall'art. 5, c. 1, lett. b), della l.cost. 31.1.2001, n. 2

1. In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: *

(Omissis) (...)

† Numero inserito dall'art. 5, c. 1, della l.cost. 23.9.1993, n. 2

- 1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; †

(Omissis) (...)

Capo II Potestà amministrativa

ART. 8

1. La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica.

(Omissis) (...)

ART. 10

‡ Comma modificato dall'art. 5, c. 1, lett. a), della l.cost. 2/2001

1. Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione, alle Province ed ai Comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative.
2. Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici dell'Amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Regione. ‡
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese farà carico allo Stato.

ART. 11

1. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegando alle Province ed ai Comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti locali, o avvalendosi dei loro uffici.
2. I provvedimenti adottati nelle materie delegate sono soggetti al controllo stabilito nell'articolo 58.
3. Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e da altri enti per le funzioni delegate sono a carico della Regione.

(Omissis) (...)

TITOLO III

Organi della Regione - costituzione e attribuzioni

(Omissis) (...)

Capo II

Il Consiglio regionale

(Omissis) (...)

ART. 15

(Omissis) (...)

* Comma modificato dall'art. 5, c. 1, lett. f), della l.cost. 2/2001

3. L'ufficio di Consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo.*

(Omissis) (...)

Capo V

Il Presidente della Regione e la Giunta regionale †

† Rubrica modificata dall'art. 5, c. 1, lett. a), della l. cost. 2/2001

(Omissis) (...)

ART. 40

‡ Comma modificato dall'art. 5, c. 1, lett. a), della l.cost. 2/2001

1. L'Ufficio di Presidente della Regione o di Assessore è incompatibile con qualunque altra carica pubblica.‡

(Omissis) (...)

TITOLO VI

Enti locali

ART. 59

1. Le Province ed i Comuni della Regione sono Enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione.

2. Le Province ed i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento regionale.
3. Con legge regionale possono essere istituiti, nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, circondari per il decentramento di funzioni amministrative.

(Omissis) (...)

Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli - Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

ART. 1

Oggetto e rapporti con la normativa previgente

1. Il presente decreto detta le norme di attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che modifica gli articoli 4 e 5 dello statuto speciale della regione autonoma Friuli - Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.
2. Le presenti norme di attuazione disciplinano la materia dell'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, abrogando tutte le precedenti disposizioni incompatibili.

ART. 2

Ordinamento degli enti locali

1. La regione, nel rispetto degli articoli 5 e 128 della Costituzione, nonché dell'articolo 4 dello statuto di autonomia, fissa i principi dell'ordinamento locale e ne determina le funzioni, per favorire la piena realizzazione dell'autonomia degli enti locali.

ART. 3

Trasferimento di funzioni amministrative

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4 sono trasferite all'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto speciale, tutte le attribuzioni amministrative concernenti gli enti locali precedentemente esercitate da organi centrali o periferici dello Stato comprese quelle di intervento sostitutivo.

ART. 4

Funzioni amministrative riservate allo Stato

1. Restano di competenza degli organi dello Stato le funzioni in materia di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, di lotta alla criminalità organizzata, nonché quelle in materia di protezione civile esercitate nell'interesse nazionale.
2. Resta altresì di competenza degli organi dello Stato il controllo sui servizi dello stato civile, anagrafe, leva militare, servizio elettorale, nonché servizi di statistica limitatamente alle funzioni proprie dell'Istituto nazionale di statistica.

ART. 5

Rapporti tra Stato e regione

1. Lo Stato e la regione si informano reciprocamente nell'esercizio delle funzioni relative agli enti locali. Essi possono, altresì, in ogni momento e con forme semplificate, richiedere notizie ed informazioni.

ART. 6

Controllo sugli enti locali

1. La regione, con proprie leggi, determina la natura e la disciplina dei controlli nei confronti degli enti locali.

2. Spettano alla regione anche i provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico.

3. I provvedimenti, adottati nell'esercizio del controllo sugli organi, vanno comunicati al commissario del Governo nella regione.

ART. 7

Funzioni amministrative in materia elettorale

1. La regione disciplina il procedimento di elezione negli enti locali, esercitandone tutte le funzioni, compresa la fissazione e l'indizione dei comizi elettorali.

2. Gli uffici periferici dello Stato assicurano la collaborazione, se richiesta, alla gestione dell'attività elettorale.

ART. 8

Circoscrizioni provinciali

1. Nella materia di cui all'articolo 4, numero 1-bis), dello statuto speciale è ricompresa la revisione delle circoscrizioni provinciali, l'istituzione di nuove province e la loro soppressione, su iniziativa dei comuni, sentite le popolazioni interessate. Resta ferma la facoltà dello Stato di non istituire propri uffici decentrati nelle nuove province e di mantenerli nelle province soppresse.

2. L'eventuale istituzione da parte della regione di aree metropolitane comporta la revisione delle circoscrizioni provinciali interessate.

ART. 9

Ordinamento della finanza locale

1. Spetta alla regione disciplinare la finanza locale, l'ordinamento finanziario e contabile, l'amministrazione del patrimonio e i contratti degli enti locali.

2. La regione finanzia gli enti locali con oneri a carico del proprio bilancio, salvo il disposto di cui al comma 3.
3. Lo Stato assicura ai comuni, alle province e agli altri enti locali della regione il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale ad essi delegate o attribuite, nella misura determinata dalla normativa statale.

ART. 10

Attribuzione del sindaco quale ufficiale di Governo

1. Le attribuzioni dei sindaci della regione, quali ufficiali di Governo, sono fissate dalle leggi dello Stato.
2. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al comma 1, spetta al prefetto la nomina di commissari per l'adempimento delle funzioni stesse.
3. I provvedimenti di cui al comma 1, adottati dal sindaco, aventi particolare rilevanza generale, nonché gli atti eventualmente richiesti sono tempestivamente trasmessi agli organi regionali.
4. L'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1 è delegabile dal sindaco, previa comunicazione al prefetto, agli organi dei municipi.

ART. 11

Giuramento del presidente della provincia e del sindaco

1. Il presidente della provincia presta giuramento dinanzi ad un organo della regione. Dell'avvenuto giuramento è data formale e tempestiva comunicazione alla [prefettura]¹ competente per territorio.
2. Per quanto riguarda il giuramento del sindaco, continua a trovare applicazione la normativa statale.

ART. 12

Rapporti transfrontalieri degli enti locali

1. Gli enti locali della regione possono instaurare rapporti di reciproca collaborazione con enti locali degli stati confinanti, secondo la normativa statale e regionale, nel rispetto degli interessi nazionali, degli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli accordi internazionali.

1) Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 30.7.1999, n. 300, si legga: "Prefettura – Ufficio territoriale del Governo".

ART. 13

Tutela delle minoranze linguistiche e valorizzazione delle lingue locali

1. Gli enti locali della regione, attraverso gli statuti, garantiscono la tutela delle minoranze linguistiche nel rispetto delle norme statali e regionali.
2. Nel rispetto delle medesime norme, gli enti locali adottano le misure adeguate per la conservazione e lo sviluppo delle lingue locali.

ART. 14

Status degli amministratori locali

1. Spetta alla regione disciplinare lo status degli amministratori locali.

ART. 15

Personale degli enti locali

1. Spetta alla regione disciplinare l'ordinamento del personale dei comuni, delle province e degli altri enti locali.

ART. 16

Comando di personale presso la regione

1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto e in particolare per le funzioni amministrative in materia di controllo sugli organi degli enti locali, nonché in materia elettorale, su richiesta della regione lo Stato può mettere a disposizione della regione stessa, in posizione di comando, proprio personale in servizio presso le prefetture della regione.

ART. 17

Disposizioni finanziarie

1. Le disposizioni dell'articolo 9 hanno effetto dal 1° gennaio 1997 ovvero dalla diversa data, se posteriore, coincidente con il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge statale che, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto speciale della regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), modifica l'articolo 49 dello statuto al fine di garantire il finanziamento delle funzioni trasferite con il presente decreto.

ART. 18

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove leggi regionali disciplinanti la materia oggetto del presente decreto, continua ad applicarsi la normativa statale e regionale vigente.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 17 e dal successivo comma 3, il trasferimento delle funzioni previste dal presente decreto decorre dal

trentesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore, fermo il compimento dei procedimenti già iniziati, alla data del trasferimento delle funzioni, con oneri a carico dello Stato.

3. Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, rimangono ferme le funzioni amministrative degli organi dello Stato riguardanti il procedimento di elezione degli enti locali.

Norme per la elezione degli organi delle Province e dei Comuni

Legge 8 marzo 1951, n. 122

Norme per la elezione dei Consigli provinciali.

(Omissis) (...)

ART. 7

(Omissis) (...)

2. Il presidente della Giunta provinciale e la Giunta provinciale scadono contemporaneamente al Consiglio ma restano in carica sino alla nomina dei successori ².

(Omissis) (...)

ART. 8

1. Il Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, mediante voto diretto, libero e segreto, secondo le norme degli articoli seguenti.
2. Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme stabilite per le elezioni dei Consigli comunali ³.

ART. 9

* Comma sostituito
dall'art. 2
della l. 962/1960

1. In ogni provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati. *
2. A nessun Comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla provincia.
3. Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.
4. La tabella delle circoscrizioni dei collegi sarà stabilita, [su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale] ⁴.

2) Si veda anche l'art. 38, c. 5, del d.lgs. 267/2000.

3) Si vedano anche gli artt. 74 e 75 del d.lgs. 267/2000.

5. Il decreto [del Prefetto]⁵ che fissa la data delle elezioni provinciali a norma dell'articolo [19 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1]⁶, non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto [del Presidente della Repubblica]⁷ previsto dal comma precedente.

(Omissis) (...)

ART. 12

1. In ogni tribunale si costituiscono tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi elettorali contenuti nella sua circoscrizione. Qualora un collegio elettorale comprenda Comuni appartenenti alle circoscrizioni di più tribunali, l'ufficio elettorale si costituisce presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo del collegio.
2. L'ufficio elettorale circoscrizionale è composto di un magistrato del tribunale o [delle preture da esso dipendenti]⁸ che lo presiede e di due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.
3. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

ART. 13

1. La Corte d'appello del capoluogo della provincia o il tribunale del capoluogo o, in mancanza di questo, il tribunale della provincia più vicino al capoluogo, quando nella provincia non ci sia Corte d'appello, si costituisce in ufficio elettorale centrale, con l'intervento di cinque magistrati - dei quali uno presiede - nominati dal primo presidente o dal presidente entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

* Articolo sostituito dall'art. 4 della l. 962/1960

ART. 14 *

(Omissis) (...)

-
- 4) Nel Friuli Venezia Giulia: con decreto del Presidente della Regione, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione (art. 27, c. 1, lett. a), della l.r. 23/1997; art. 5, c. 1, lett. a), della l.cost. 31.1.2001, n. 2).
 - 5) Ai sensi dell'art. 3, c. 1, della l. 7.6.1991, n. 182, la competenza alla fissazione della data è ora del Ministro dell'interno. Pertanto, per effetto dell'art. 27, c. 1, lett. a), della l.r. 23/1997, nel Friuli Venezia Giulia la competenza è del Presidente della Regione.
 - 6) Si veda, ora, l'art. 18 del Testo unico approvato con d.P.R. 16.5.1960, n. 570.
 - 7) Nel Friuli Venezia Giulia: del Presidente della Regione (art. 27, c. 1, lett. a), della l.r. 23/1997; art. 5, c. 1, lett. a), della l.cost. 2/2001).
 - 8) Per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 19.2.1998, n. 51, si legga: del tribunale o delle sezioni distaccate del tribunale.
-

2. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia.
3. Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi.

(Omissis) (...)

* Comma inserito, in sede di sostituzione del quarto comma, dall'art. 3, c. 7, della l. 271/1991

5. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli Uffici elettorali circoscrizionali e l'Ufficio elettorale centrale.*

† Comma sostituito dall'art. 4, c. 6, della l. 271/1991

6. La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali.†

(Omissis) (...)

‡ Articolo sostituito dall'art. 6 della l. 962/1960

ART. 17 ‡

1. Compite le operazioni relative all'esame ed alla ammissione dei gruppi di candidati presentati, l'Ufficio elettorale centrale:

** Numeri sostituiti dall'art. 13, c. 7, della l. 21.3.1990, n. 53

- 1) procede, per mezzo della [prefettura]⁹, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati, di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne cureranno l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;**
- 2) trasmette immediatamente alla [prefettura]¹⁰, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati e i loro contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati di cui al [quarto]¹¹ comma dell'articolo 14, appositamente convocati.‡

†† Comma modificato dall'art. 3, c. 2, della l. 15.10.1993, n. 415

2. Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura [del Ministero dell'interno]¹², con le caratteristiche essenziali del modello descritto [nelle tabelle E ed F allegate alla legge

9) Nel Friuli Venezia Giulia si legga: struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia elettorale.

10) Si veda la nota n. 9.

11) Ora "quinto" comma.

12) Nel Friuli Venezia Giulia: della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

23 marzo 1956, n. 136]¹³. I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi dell'articolo 14.^{††}

3. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali di sezione debitamente piegate.

[†] Articolo sostituito dall'art. 7 della l. 962/1960

ART. 18 *

1. La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla segreteria degli anzidetti Uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione.

(Omissis) (...)

ART. 20

1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'ufficio elettorale circoscrizionale.
2. Nei Comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltrò.
3. Per le sezioni dei Comuni sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

ART. 21

1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'articolo 12, procede, con l'assistenza del segretario, alle operazioni seguenti:
 - 1) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;
 - 2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

(Omissis) (...)

[†] Articolo sostituito dall'art. 9 della l. 962/1960

ART. 22 †

1. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato, viene subito rimesso, insieme con i plichi delle schede spogliate, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale centrale; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria del Tribunale, dove ha sede l'Ufficio elet-

¹³) Si legga, ora: all'art. 15, c. 1, del d.P.R. 28.4.1993, n. 132, e nelle allegate tabelle G e H per il primo turno di votazione, e, per l'eventuale ballottaggio, nelle tabelle D e I. Nel Friuli Venezia Giulia, anziché la tabella G, è utilizzata la tabella A allegata alla l.r. 10/1999.

torale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

* Articolo sostituito
dall'art. 10
della l. 962/1960

ART. 23 *

1. L'Ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte d'appello od il Tribunale ai termini dell'articolo 13, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli Uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:
 - determina la cifra elettorale per ogni gruppo di candidati;
 - determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

(Omissis) (...)

ART. 24

1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è inviato subito alla segreteria dell'Amministrazione provinciale che ne rilascia ricevuta; un altro, con i verbali ed i plichi ricevuti dagli uffici elettorali circoscrizionali, è inviato alla [Prefettura]¹⁴ ed il terzo è depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale centrale con facoltà agli elettori della provincia di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

(Omissis) (...)

ART. 26

1. Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale con la elezione dei Consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali, nei Comuni interessati, è regolato dalle disposizioni seguenti:
 - 1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le due schede, che devono essere di colore diverso, e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente del seggio, il quale le pone nelle rispettive urne;
 - 2) il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle relative alle elezioni provinciali;
 - 3) per quanto non previsto dal presente articolo, valgono in quanto applicabili, le disposizioni di cui al comma quinto e seguenti dell'articolo [26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29]¹⁵.

(Omissis) (...)

14) Si veda la nota n. 9.

15) La l. 29/1948 è stata abrogata. Si veda ora l'art. 22 del d.lgs. 20.12.1993, n. 533.

**Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,
n. 570**

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

**TITOLO I
Organi dell'Amministrazione comunale**

ART. 1 ¹⁶

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 1)

1. [Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta e un Sindaco].

ART. 2

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 2)

^{*} Comma abrogato
dall'art. 34, c. 1,
della l. 25.3.1993, n. 81

1. ^{*}
2. [La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale] ¹⁷.

ART. 3 ¹⁸

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 3, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 1)

1. [La Giunta municipale si compone del Sindaco, che la presiede, e di:
- quattordici assessori effettivi e quattro supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;
 - dodici assessori effettivi e tre supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;
 - dieci assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
 - sei assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia;
 - quattro assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti;
 - e due assessori effettivi negli altri.

¹⁶) Articolo da intendersi implicitamente abrogato. Si veda l'art. 36, c. 1, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267.

¹⁷) Comma da intendersi implicitamente abrogato. Si veda l'art. 37, c. 4, del d.lgs. 267/2000.

¹⁸) Articolo da intendersi implicitamente abrogato. Si veda l'art. 47 del d.lgs. 267/2000.

2. Nei Comuni delle ultime quattro categorie il numero degli assessori supplenti è di due].

* Articoli abrogati dall'art. 34, c. 1, della l. 81/1993

ART. 4 *

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 4)

ART. 5 *

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 5, e Legge 22 marzo 1952, n. 173)

ART. 6 †

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 6)

† Articolo modificato dall'art. 21 della l. 3.8.1999, n. 265, abrogato dall'art. 274, c. 1, lett. e), del d.lgs. 18.8.2000, n. 267

ART. 7 ¹⁹

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 7)

1. [Al Sindaco e agli assessori può essere corrisposta una indennità mensile di carica, a norma di legge].

ART. 8

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 8, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 2)

1. [I Consigli comunali si rinnovano ogni quattro anni] ²⁰.
2. [Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma] ²¹.
3. [Il quadriennio decorre per ciascun Consiglio dalla data delle elezioni] ²².
4. Si procede, inoltre, alla rinnovazione integrale:
- a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;
 - b) [quando il Consiglio comunale, per dimissioni od altra causa, abbia perduto la metà dei propri membri] ²³.

19) Articolo da intendersi implicitamente abrogato. Si veda l'art. 82 del d.lgs. 267/2000. Nel Friuli Venezia Giulia trova applicazione la l.r. 11.11.1996, n. 46.

20) Comma da intendersi implicitamente abrogato. Per la durata, ora quinquennale, del mandato, si veda ora l'art. 51, c. 1, del d.lgs. 267/2000 e, nel Friuli Venezia Giulia, l'art. 2, c. 1, della l.r. 15.3.2001, n. 9.

21) Comma da intendersi implicitamente abrogato. Si veda, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni, l'art. 38, c. 5, del d.lgs. 267/2000 e, per la data delle elezioni, l'art. 1, c. 1, della l. 7.6.1991, n. 182. Per quanto concerne la data delle elezioni, nel Friuli Venezia Giulia trova applicazione l'art. 7, c. 1, della l.r. 21.4.1999, n. 10.

22) Comma da intendersi implicitamente abrogato. Si veda l'art. 1, c. 2, della l. 182/1991. Per quanto concerne la durata del mandato, ora quinquennale, si veda l'art. 51, c. 1, del d.lgs. 267/2000 e, nel Friuli Venezia Giulia, l'art. 2, c. 1, della l.r. 9/2001.

5. [Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal compimento delle operazioni prescritte dall'articolo 38 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058²⁴, oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera b)]²⁵.
6. È abrogato l'articolo 280 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.
7. Il Sindaco e la Giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori.

* Articolo abrogato dall'art. 274, c. 1, lett. e), del d.lgs. 267/2000

ART. 9 *

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 9)

† Articolo aggiunto dall'art. 5 della l. 23.12.1966, n. 1147, abrogato dall'art. 274, c. 1, lett. e), del d.lgs. 267/2000

ART. 9-BIS †

ART. 10

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 10)

1. Le attribuzioni ed il funzionamento dei Consigli comunali e delle Giunte municipali sono regolati dalle norme del [Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e dalle modifiche contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, in quanto applicabili]²⁶.
2. Per quanto non previsto dal presente Testo Unico si applicano al Sindaco le disposizioni del citato [Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148]²⁷.

23) Lettera da intendersi implicitamente abrogata. Si veda l'art. 141, c. 1, lett. b), nn. 3) e 4), del d.lgs. 267/2000. Nel Friuli Venezia Giulia, per effetto del rinvio di cui all'art. 23, c. 1, della l.r. 4.7.1997, n. 23, trova applicazione l'art. 39 della l. 8.6.1990, n. 142, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della citata legge regionale.

24) Ora: art. 48 del d.P.R. 20.3.1967, n. 223.

25) Comma da intendersi implicitamente abrogato. Si vedano gli artt. 1, 2 e 3 della l. 182/1991 e l'art. 141, c. 4, del d.lgs. 267/2000. Nel Friuli Venezia Giulia trova applicazione l'art. 7, cc. 1 e 2, della l.r. 10/1999.

26) Ora: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267.

27) Si veda la nota n. 26.

TITOLO II

Elezione dei Consigli comunali

Capo I

Norme generali

* Articoli abrogati
dall'art. 34, c. 1,
della l. 81/1993

ART. 11 *

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 11, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 3)

ART. 12 *

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 12 e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 4)

Capo II

Dell'elettorato attivo

ART. 13

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13)

1. Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a' termini [della legge 7 ottobre 1947, n. 1058]²⁸, e successive modificazioni.
2. Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni [della predetta legge]²⁹.

²⁸) La materia è, ora, disciplinata dal d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

²⁹) Per la determinazione dei criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni, si veda il decreto del Ministro dell'interno 2.4.1998, n. 117.

Capo III Dell'eleggibilità

* Articolo abrogato
dall'art. 10,
primo comma, n. 2),
della l. 23.4.1981, n. 154

ART. 14 *

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 14, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 5)

† Articolo modificato dall'art. 6
della l. 23.12.1966, n. 1147,
dall'articolo unico
della l. 22.5.1971, n. 280,
abrogato dall'art. 10,
primo comma, n. 2),
della l. 154/1981

ART. 15 †

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 15, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 6)

‡ Articoli abrogati
dall'art. 10,
primo comma, n. 2),
della l. 23.4.1981, n. 154

ART. 16 ‡

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 16)

ART. 17 ‡

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 17)

Capo IV Del procedimento elettorale preparatorio

Sezione I Disposizioni generali

ART. 18

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 18, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 7)

** Comma modificato
dall'art. 4
della l. 23.2.1995, n. 43,
e dall'art. 8, c. 2,
della l. 30.4.1999, n. 120

1. [Il Prefetto], d'intesa col Presidente della Corte d'appello, fissa la data dell'elezione per ciascun Comune e la partecipa al Sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo di riunione³⁰ **
2. [Il Prefetto]³¹ comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale circondariale che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al Sindaco un esemplare delle liste di sezione.^{††}
3. Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, [il

†† Comma modificato
dall'art. 2, c. 3,
della l. 30.6.1989, n. 244

³⁰) Ai sensi dell'art. 3, c. 1, della l. 182/1991, la competenza alla fissazione della data è ora del Ministro dell'interno. Pertanto, per effetto dell'art. 27, c. 1, lett. a), della l.r. 23/1997 e dell'art. 5, c. 1, lett. a), della l.cost. 31.1.2001, n. 2, nel Friuli Venezia Giulia, la competenza è del Presidente della Regione. Si veda, anche, l'art. 1, c. 2, del d.P.R. 28.4.1993, n. 132.

³¹) Nel Friuli Venezia Giulia: l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

Prefetto]³² può disporre il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del Sindaco.

4. Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per la attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.
5. La nuova data viene fissata dal [Prefetto]³³ di intesa con il Presidente della Corte d'appello e viene portata a conoscenza degli elettori con manifesto del Sindaco.

* Articolo abrogato dall'art. 15, c. 1, del d.P.R. 8.9.2000, n. 299

ART. 19 *

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 19)

ART. 20

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 20, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 8)

† Comma modificato dall'art. 8 della l. 21.3.1990, n. 53

1. In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.[†]
2. Il presidente è designato dal Presidente della Corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e [vice pretori onorari]³⁴ e quei cittadini che, a giudizio del Presidente, siano idonei all'ufficio, escluse le categorie di cui all'articolo 23.
3. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.
4. Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale³⁵.
5. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.

32) Si veda la nota n. 31.

33) Si veda la nota n. 31.

34) Per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 19.2.1998, n. 51, le funzioni del vice pretore onorario sono svolte dal giudice unico di primo grado.

35) Si veda l'art. 1 della l. 53/1990.

ART. 21 *

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 21, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, artt. 9 e 10)

ART. 22 *

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 22)

ART. 23

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 10)

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
 - a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età³⁶;
 - b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
 - c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
 - d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
 - e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
 - f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

ART. 24

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 23, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 11)

1. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.
2. Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'Ufficio coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.
3. Tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.
4. Per i reati commessi a danno dei membri dell'Ufficio si procede con giudizio direttissimo.

³⁶) La causa ostativa all'espletamento delle funzioni di componente di seggio elettorale, consistente nel superamento dei 70 anni di età, è da ritenere non più operante nei confronti degli scrutatori, per il principio della successione delle leggi nel tempo; infatti, l'art. 1 della l. 95/1989 che, in origine, nell'istituire l'albo a sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, ne subordinava l'inclusione al possesso, tra l'altro, del requisito del non superamento del settantesimo anno di età, è stato successivamente novellato e sostituito ai sensi dell'art. 9 della l. 120/1999, con l'introduzione di un unico albo a domanda delle persone idonee al medesimo precitato ufficio e con l'eliminazione, tra i requisiti di iscrizione, del limite massimo di età.

ART. 25

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 24)

1. Tre membri almeno dell'Ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

* Articolo abrogato dall'art. 1, nono comma, della l. 22.5.1970, n. 312

ART. 26 *

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 25)

ART. 27

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 26, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 12)

1. Il Sindaco provvede affinché, nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale:
 - 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
 - 2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'articolo 39;[†]
 - 3) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'articolo 37;
 - 4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'articolo [21]³⁷;
 - 5) il pacco delle schede che al Sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla [Prefettura]³⁸, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
 - 6) le urne e le cassette o scatole occorrenti per la votazione;[‡]
 - 7) un congruo numero di matite copiative per il voto.
2. Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura [del Ministero dell'interno]³⁹ con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti [nelle tabelle A e B — per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti — e C e D — per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti — allegate al presente Testo Unico, vistate dal Ministro dell'interno]⁴⁰. Le schede dovranno pervenire agli Uffici elettorali debita-

† Numero modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

‡ Numero sostituito dall'art. 9 della l. 13.3.1980, n. 70

** Comma modificato dall'art. 3, c. 1, della l. 15.10.1993, n. 415

- 37) L'art. 21 del d.P.R. 570/1960 è stato abrogato dall'art. 8 della l. 95/1989. La disposizione deve essere coordinata con l'art. 6 della citata l. 95/1989 che ha introdotto il sistema del sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e, quindi, il richiamo deve essere inteso al verbale delle operazioni di sorteggio.
- 38) Nel Friuli Venezia Giulia, si legga: struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia elettorale.
- 39) Nel Friuli Venezia Giulia: della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
- 40) Periodo da intendersi implicitamente abrogato. Si veda l'art. 15 del d.P.R. 28.4.1993, n. 132 e le tabelle allegate al citato d.P.R.. Il limite di 10.000 abitanti era stato sostituito

mente piegate. I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi degli articoli 28 e 32.**

3. I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche, sono forniti a cura del Ministero dell'interno.

Sezione II

La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione sino a [10.000]⁴¹ abitanti

ART. 28

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 27, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 15)

1. *
* Comma abrogati dall'art. 34, c. 1, della l. 81/1993
2. *
3. La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
4. I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista. †
5. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.
6. ‡
‡ Comma abrogato dall'art. 4, c. 8, della l. 271/1991
7. Con la lista devesi anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata [dal Sindaco, o da un notaio, o dal Pretore, o

con quello di 5.000 abitanti dall'art. 1 della l. 10.8.1964, n. 663. A seguito dell'entrata in vigore della l. 25.3.1993, n. 81, tutte le disposizioni che riguardano i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti debbono intendersi riferite, in quanto compatibili, ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. Nel Friuli Venezia Giulia si veda l'art. 6 bis, c.c. 1 e 2, della l.r. 14/1995.

- 41) Il limite di 10.000 abitanti era stato sostituito con quello di 5.000 abitanti dall'art. 1 della l. 10.8.1964, n. 663. A seguito dell'entrata in vigore della l. 25.3.1993, n. 81, tutte le disposizioni che riguardano i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti debbono intendersi riferite, in quanto compatibili, ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. Nel Friuli Venezia Giulia si veda la l.r. 14/1995.

dal giudice conciliatore]⁴². La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'[articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55]⁴³.^{††}

8. Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica.
9. È obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in triplice esemplare.
10. Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune.^{*}
11. La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.[†]
12. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale circondariale.[‡]

^{*} Comma sostituito dall'art. 11, primo comma, della l. 154/1981

[†] Comma, modificato dall'art. 12 della l. 10.10.1960, n. 962, sostituito dall'art. 4, c. 9, della l. 271/1991

[‡] Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

^{**} Articolo abrogato dall'art. 34, c. 1, della l. 81/1993

ART. 29 ^{**}

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 16)

ART. 30

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 28, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 17)

^{††} Alinea modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

1. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:^{††}
 - a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
 - b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la Commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;^{***}

^{***} Lettera sostituita dall'art. 12 della l. 24.4.1975, n. 130

42) Per le autenticazioni delle firme, si veda ora l'art. 14 della l. 53/1990. Per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 51/1998, anziché "Pretore" si legga "Giudice unico di primo grado". Per effetto dell'entrata in vigore della l. 21.11.1991, n. 374, anziché "giudice conciliatore" si legga "giudice di pace".

43) L'art. 15 della l. 19.3.1990, n. 55, è stato abrogato dall'art. 274, c. 1, lett. p), del d.lgs. 18.8.2000, n. 267. Si veda ora l'art. 58 del citato d.lgs. 267/2000.

* Lettera sostituita dall'art. 2, c. 2, della l. 16/1992

- c) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo [15 della legge 19 marzo 1990, n. 55]⁴⁴, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al sesto comma⁴⁵ dell'articolo 28, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;^{*}
- d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

† Lettera aggiunta dall'art. 4, c. 1, della l. 415/1993

- [d-bis) verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro il termine di cui alla lettera b). Scaduti i termini la Commissione ricusa le liste per le quali non si sia provveduto]⁴⁶,[†]
- e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

‡ Lettera aggiunta dall'art. 13, c. 3, lett. a), della l. 53/1990

- e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati;[‡]

** Lettera aggiunta dall'art. 4, c. 2, della l. 415/1993

- e-ter) comunica ai delegati di lista le decisioni di riconsiliazione di lista o di esclusione di candidato.^{**}

†† Comma aggiunto dall'art. 13, c. 3, lett. b), della l. 53/1990

2. Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'articolo 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo e uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo.^{††}

ART. 31

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 29)

1. Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'articolo 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.
2. Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al [Prefetto]⁴⁷ per la stampa delle schede, nelle quali i candidati saranno elencati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.^{‡‡}

‡‡ Comma modificato dall'art. 13, c. 4, della l. 53/1990

44) Si veda la nota n. 43.

45) Settimo comma nel testo originario.

46) La Corte costituzionale, con sentenza 6-12.9.1995, n. 422, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera.

47) Si veda la nota n. 31.

Sezione III
La presentazione delle candidature nei Comuni con
popolazione superiore a [10.000] ⁴⁸ abitanti

ART. 32

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 30, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 18)

* Comma abrogato
dall'art. 34, c. 1,
della l. 81/1993

1. *
2. [Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel precedente comma] ⁴⁹.
3. [La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale] ⁵⁰.

† Comma modificato
dall'art. 4, c. 7,
della l. 271/1991

4. I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, il cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 28. [†]
5. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

‡ Comma abrogato
dall'art. 34, c. 1,
della l. 81/1993

6. ‡
7. Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

** Comma sostituito
dall'art. 11, secondo
comma, della l. 154/1981

8. Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso comune. ^{**}
9. Con la lista devesi anche presentare:

†† Numero sostituito
dall'art. 2, c. 3,
della l. 16/1992

- 1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;
- 2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal [comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55] ^{51, ††}

48) Si veda la nota n. 41.

49) Comma da intendersi implicitamente abrogato per effetto dell'abrogazione del comma precedente. La sottoscrizione delle liste è ora disciplinata dall'art. 3 della l. 81/1993; nel Friuli Venezia Giulia trova applicazione l'art. 4 della l.r. 9/2001.

50) Si veda la nota n. 17.

51) Si veda la nota n. 43.

- 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato;
- 4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'articolo 28⁵².

* Comma, modificato dall'art. 12 della l. 962/1960, sostituito dall'art. 4, c. 10, della l. 271/1991

10. La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.^{*}

† Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

11. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale circondariale competente per territorio.[†]

ART. 33

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 32, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 20)

‡ Alinea modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

1. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste: ‡

- a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

** Lettera sostituita dall'art. 13 della l. 130/1975

- b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;^{**}

†† Lettera così sostituita dall'art. 2, c. 4, della l. 16/1992

- c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal [comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55]⁵³ o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'articolo 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;^{††}

- d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

‡‡ Lettera aggiunta dall'art. 5, c. 1, della l. 415/1993

[d-bis) verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati. In

52) Si veda l'art. 16, cc. 2 e 3, della l. 53/1990.

53) Si veda la nota n. 43.

caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro le ventiquattro ore successive]^{54, ‡}

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

* Lettera aggiunta dall'art. 13, c. 5, della l. 53/1990

e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4) del nono comma dell'articolo 32, appositamente convocati.*

2. Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

† Comma sostituito dall'art. 5, c. 2, della l. 415/1993

3. La Commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; [nella stessa seduta ricusa altresì le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale]^{55, †}

ART. 34

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 33, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 22)

1. Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'articolo 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.

‡ Comma modificato dall'art. 13, c. 6, della l. 53/1990

2. Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta [al Prefetto]⁵⁶ per la stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine risultato dal sorteggio. ‡

ART. 35

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 22)

** Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

1. La Commissione elettorale circondariale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al Sindaco per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'articolo 27, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.**

2. Tale designazione potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti

54) Si veda la nota n. 46.

55) Si veda la nota n. 46.

56) Si veda la nota n. 31.

il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

Sezione IV

Sospensione delle elezioni per insufficienza di candidature

* Articolo abrogato dall'art. 34, c. 1, della l. 81/1993

ART. 36 *

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 14)

Capo V

Della votazione

Sezione I

Disposizioni generali

ART. 37

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 35)

1. La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.
2. Nel compartimento destinato all'Ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenerci solo per il tempo strettamente necessario.
3. Il tavolo dell'Ufficio deve essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.
4. Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto. †
5. Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.
6. Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente Testo Unico.

† Comma sostituito dall'art. 2, c. 2, della l. 16.4.2002, n. 62

ART. 38

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 36)

1. Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino il [certificato di iscrizione]⁵⁷ alla sezione rispettiva di cui all'articolo 19.
2. Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

ART. 39

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 37)

1. Salvo il disposto degli articoli 40, 42, 43 e 44, non ha diritto di votare chi non è iscritto nella lista degli elettori della sezione.
2. Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.
3. Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte di appello, con cui si dichiara che essi sono elettori del Comune.

ART. 40

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 38)

1. Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del [certificato di iscrizione]⁵⁸ nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.
2. Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

ART. 41

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 39, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 23)

1. Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'Ufficio elettorale.
2. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica.

* Comma modificato dall'art. 1, c. 1, della l. 5.2.2003, n. 17

57) Per effetto del d.P.R. 8.9.2000, n. 299, il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale permanente.

58) Si veda la nota n. 57.

3. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul [suo certificato elettorale] è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito ⁵⁹.
 4. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori [il certificato elettorale] ⁶⁰, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.
 5. L'accompagnatore consegna il [certificato] ⁶¹ dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
 6. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.
- * Commi sostituiti dall'art. 9, c. 2, della l. 271/1991
7. I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati. *
 8. Detti certificati debbono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore d'esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi debbono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche. *
- † Comma aggiunto dall'art. 1, c. 2, della l. 17/2003
9. L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare [della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni] ^{62 63}. †

59) Ai sensi dell'art. 11, c. 1, del d.P.R. 299/2000, l'annotazione è ora apposta dal Presidente sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

60) Si veda la nota n. 57.

61) Si veda la nota n. 57.

62) La l. 675/1996 è stata abrogata dall'art. 183, c. 1, lett. a), del d.lgs. 30.6.2003, n. 196. Si veda ora il citato d.lgs. 196/2003.

63) Si veda anche l'art. 11 del d.P.R. 299/2000.

ART. 42⁶⁴

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-bis)

1. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del Comune o della Provincia rispettivamente per la elezione del Consiglio comunale e provinciale.
2. A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato [e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione]⁶⁵, risultanti dal [certificato elettorale]⁶⁶, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.
3. Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
 - a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'articolo 27, al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
 - b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione della avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a)⁶⁷.

ART. 43⁶⁸

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-ter)

1. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.
2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di

⁶⁴) Si veda anche l'art. 1, terzo comma, lett. e), del d.l. 3.5.1976, n. 161, convertito dalla l. 14.5.1976, n. 240.

⁶⁵) La necessità di inserire nella dichiarazione anche il numero di iscrizione nella lista sezionale deve ritenersi non più attuale, atteso che il d.P.R. 299/2000 non prevede l'indicazione di tale numero all'interno della tessera elettorale.

⁶⁶) Si veda la nota n. 57.

⁶⁷) Si veda anche l'art. 10 del d.P.R. 299/2000.

⁶⁸) Si veda anche l'art. 1, terzo comma, lett. e), del d.l. 161/1976, convertito dalla l. 240/1976.

revisione [annuale]⁶⁹ delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

3. Nel caso di contemporaneità delle elezioni del Consiglio comunale e di quello provinciale il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.
4. Per i ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, il presidente curerà che la votazione abbia luogo secondo le norme di cui all'articolo seguente.

ART. 44⁷⁰

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-quater)

1. Per gli ospedali e case di cura minori, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.
2. Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e segretezza del voto⁷¹.
3. Dei nominativi degli elettori viene presa nota con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.
4. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o due plichi distinti nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna, o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.

* Articolo abrogato dall'art. 15, c. 1, del d.P.R. 299/2000

ART. 45^{*}

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-quinquies)

ART. 46

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 40)

1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e della Forza

⁶⁹) L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua, ora, a mezzo di due revisioni semestrali (art. 7 del d.P.R. 20.3.1967, n. 223).

⁷⁰) Si veda anche l'art. 1, terzo comma, lett. e), del d.l. 161/1976, convertito dalla l. 240/1976.

⁷¹) Si veda la nota n. 67.

armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

2. La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.
3. Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla Forza.
4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.
5. Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.
6. Le Autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.
7. Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione degli articoli 51 e 52 riguardo al termine ultimo della votazione.
8. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

ART. 47

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41, 1°, 2°, 3° e 4° comma, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 25, comma da 1° a 9°)

1. Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. [Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti] ⁷², il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni.
2. Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti iscritti nelle liste del Co-

* Comma modificato dall'art. 16, c. 1, della l. 53/1990

72) Si veda la nota n. 41. Inoltre, la presenza dei rappresentanti di lista presso la sezione durante le operazioni è ora prevista anche nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. Si veda l'art. 16, c. 3, della l. 53/1990.

mune, purché abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare o dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere.*

3. Quindi il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dalla lettera a) dell'articolo 42, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
4. Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.
5. Lo scrutatore [scrive il numero progressivo sulla appendice di ciascuna scheda ed] ⁷³ appone la sua firma a tergo della scheda stessa.
6. Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.
7. Quindi il Presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda. [†]
8. Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se unitamente alla elezione del Consiglio comunale si svolge anche quella del Consiglio provinciale, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.
9. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.
10. Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza. [‡]
11. Successivamente fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali. ^{**}
12. Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi. ^{**}
13. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa. ^{**}

[†] Comma inserito dall'art. 3 della l. 25.5.1993, n. 160

[‡] Comma aggiunto, in sede di sostituzione dell'originario ultimo comma, dall'art. 3 della l. 160/1993, e modificato dall'art. 1, c. 10, della l. 62/2002

^{**} Commi aggiunti, in sede di sostituzione dell'originario ultimo comma, dall'art. 3 della l. 160/1993

73) Parole da intendersi abrogate. L'appendice delle schede di votazione è stata abolita dall'art. 1, primo comma, lett. c), del d.l. 3.5.1976, n. 161, convertito dalla l. 14.5.1976, n. 240, e non è prevista nei modelli di schede introdotti dall'art. 15 del d.P.R. 132/1993.

ART. 48

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41, comma 5° e seguenti, Legge 18 maggio 1951, n. 328, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 25, comma 10°, 11° e 12°)

* Comma che sostituisce, ai sensi dell'art. 3, c. 3, della l. 160/1993, gli originari commi primo, secondo, terzo e quarto, modificato dall'art. 1, c. 11, della l. 62/2002

1. Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione, il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. È tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala. *

† Commi abrogati, in sede di sostituzione dei commi dal primo al quarto, dall'art. 3, c. 3, della l. 160/1993

2. †

3. †

4. †

5. Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei seguenti documenti:

- a) carta d'identità o altro documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, purché la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della elezione;
- b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
- c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

‡ Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

6. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale saranno indicati gli estremi del documento. ‡

7. In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'Ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

8. Se nessuno dei membri dell'Ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 95.

9. L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

10. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 54.

ART. 49

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 42, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 26)

* Comma modificato
dall'art. 15, c. 1,
del d.P.R. 299/2000

1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna o dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa, [leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale della sezione nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda] ⁷⁴. *
2. L'elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda e dopo la restituisce al presidente, già piegata [(e anche chiusa nei Comuni con oltre 10.000 abitanti)] ⁷⁵. Il presidente ne verifica l'autenticità esaminando la firma e il bollo [e, confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista, distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata] ⁷⁶ e pone la scheda stessa nell'urna.
3. Uno dei membri dell'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nell'apposita colonna della lista.
4. Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la matita.
5. Le schede mancanti [dell'appendice o prive di numero] ⁷⁷, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

ART. 50

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 43)

1. Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'Ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

74) Si veda la nota n. 73. Inoltre, si veda anche l'art. 12, c. 1, del d.P.R. 299/2000, che dispone che, successivamente al riconoscimento dell'identità personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegni all'elettore la scheda o le schede di votazione, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera nell'apposito registro.

75) Si vedano la nota n. 73 e la nota n. 41.

76) Si veda la nota n. 73.

77) Si veda la nota n. 73.

ART. 51

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 44, e Legge 23 marzo 1956 n. 136, art. 27, comma 1°, 2°, 3°, 4°, e 5°)

1. La votazione deve proseguire fino alle ore 22.
2. A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:
 - 1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;
 - 2) procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;
 - 3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'Ufficio nonché la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. [Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti]⁷⁸ possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;
 - 4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. [Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti]⁷⁹ è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.
3. Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.
4. La mancanza di suggellazione delle urne, o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse o la mancanza di formazione del plico di cui al n. 2 del secondo comma del presente articolo producono la nullità delle operazioni elettorali.
5. Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente.

ART. 52

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 27, comma 6° e 7°)

1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.

⁷⁸) Si veda la nota n. 41. Inoltre, la presenza dei rappresentanti di lista presso la sezione durante le operazioni è ora prevista anche nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. Si veda l'art. 16, c. 3, della l. 53/1990. Pertanto, le parole tra parentesi quadra devono intendersi implicitamente abrogate.

⁷⁹) Si veda la nota n. 78.

* Comma modificato dall'art. 1, c. 12, della l. 62/2002

2. La votazione deve proseguire fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.*

ART. 53

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 45, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 28)

† Numero modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

1. Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

- 1) dichiara chiusa la votazione;
- 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale nonché da quelle di cui agli articoli 43 e 44 [e dai tagliandi dei certificati elettorali]⁸⁰. †

‡ Comma modificato dall'art. 7 della l. 95/1989 e dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

2. Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, [insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali]⁸¹ con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al [Pretore del circondario]⁸² che ne rilascia ricevuta; ‡

** Numero modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

- 3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza [appendice o senza il numero o]⁸³ il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2 rimesse al [Pretore del circondario]⁸⁴. **
3. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

80) Ai sensi dell'art. 14, c. 1, del d.P.R. 299/2000, il riferimento ai tagliandi dei certificati elettorali si intende fatto al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

81) Si veda la nota n. 80.

82) Per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 51/1998, si legga: Tribunale o alla Sezione distaccata del Tribunale.

83) Si veda la nota n. 73.

84) Si veda la nota n. 82.

ART. 54

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 46)

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.
2. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.
3. Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'Ufficio ed allegati al verbale.
4. Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

Sezione II

Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con popolazione sino a [10.000] abitanti ⁸⁵

* Articolo abrogato
dall'art. 34, c. 1,
della l. 81/1993

ART. 55 *

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 47 e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 30)

Sezione III

Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con popolazione superiore a [10.000] abitanti ⁸⁶

† Articolo abrogato
dall'art. 34, c. 1,
della l. 81/1993

ART. 56 †

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48, comma 1, e Legge 23.3.1956, n. 136, art. 31, comma 1)

ART. 57

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48, comma 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11° e 12°
e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 31, comma 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°,
10° e 11°)

‡ Commi abrogati
dall'art. 34, c. 1,
della l. 81/1993

1. ‡
2. ‡
3. ‡

⁸⁵) Si veda la nota n. 41.

⁸⁶) Si veda la nota n. 41.

4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
5. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
6. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
7. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
8. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti ⁸⁷.
9. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati ⁸⁸.
10. Le preferenze espresse in eccedenza [al numero stabilito per il Comune] ⁸⁹ sono nulle.

* Articolo abrogato dall'art. 34, c. 1, della legge 81/1993

ART. 58 *

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48, comma 6°, 7° e 13°, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 31, comma 12°, 13°, e 14°)

Capo VI Dello scrutinio e della proclamazione

Sezione I Disposizioni generali

ART. 59

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 29)

1. Appena compiute le operazioni previste dall'articolo 53, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio ⁹⁰.

† Comma abrogato dall'art. 34, c. 1, della l. 81/1993

2. †

⁸⁷) Ai sensi degli artt. 71, c. 5, e 73, c. 3, del d.lgs. 267/2000, può essere espresso un solo voto di preferenza. Nel Friuli Venezia Giulia si vedano gli artt. 3 bis, c. 4, e 6, c. 2, della l.r. 14/1995.

⁸⁸) Si veda la nota n. 87.

⁸⁹) Si veda la nota n. 87.

⁹⁰) Si vedano anche l'art. 11, c. 2, della l. 81/1993, e l'art. 13 del d.P.R. 132/1993.

ART. 60

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 50, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 33)

1. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, [nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, si intendono eletti i candidati che abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti, purché il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune]⁹¹; nei Comuni con popolazione superiore ai [10.000]⁹² abitanti, si intendono eletti i candidati compresi nella lista purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiori al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente, la elezione è nulla; { è parimenti nulla la elezione nei Comuni con popolazione sino a [10.000]⁹³ abitanti, qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri assegnati }⁹⁴.

ART. 61

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 51)

1. Il Sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

ART. 62

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 52)

1. Il [Pretore]⁹⁵ invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre dalla data di ricezione del piego contenente la lista della votazione, all'apertura del piego medesimo. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella Cancelleria [della Pretura]⁹⁶ ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

⁹¹) Periodo che non trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia. Si veda l'art. 3 ter della l.r. 14/1995. Nella normativa statale la materia è ora disciplinata dall'art. 71, c. 10, del d.lgs. 267/2000.

⁹²) Si veda la nota n. 41.

⁹³) Si veda la nota n. 41.

⁹⁴) Si veda la nota n. 91.

⁹⁵) Per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 51/1998, si legga: giudice unico di primo grado.

⁹⁶) Per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 51/1998, si legga: del Tribunale o della Sezione distaccata del Tribunale.

Sezione II
Disposizioni particolari per lo scrutinio e la
proclamazione nei Comuni con popolazione sino a
[10.000]⁹⁷ abitanti

ART. 63

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 53, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 34)

1. Per lo spoglio dei voti, uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore.
2. Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.
3. Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa dev'essere immediatamente vidimata, a' termini dell'articolo 54.
4. Il presidente conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.
5. Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato.
6. Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

ART. 64

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 55, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 36)

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.
2. Sono nulli i voti contenuti in schede:
 - 1) che non sono quelle di cui agli allegati [A) e B)]⁹⁸ o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;
 - 2) che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - 3) *

* Numero abrogato dall'art. 34, c. 1, della l. 81/1993

† Comma abrogato dall'art. 34, c. 1, della l. 81/1993

3. †

⁹⁷) Si veda la nota n. 41.

⁹⁸) Gli allegati A) e B) sono stati sostituiti dai corrispondenti allegati al d.P.R. 132/1993. Nel Friuli Venezia Giulia si veda l'art. 6 bis della l.r. 14/1995.

ART. 65 *

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 56)

ART. 66

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 57)

1. Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilità, denunziati contro alcuno dei candidati.
2. Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il Comune ha un'unica sezione elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai termini dell' [articolo 75]⁹⁹.
3. Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio.
4. Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.
5. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
6. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al [Prefetto]¹⁰⁰, insieme col plico delle schede di cui all'articolo 54, ultimo comma; se il Comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'Ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltrò al [Prefetto]¹⁰¹, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo seguente.

ART. 67

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 58 e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 37)

1. Il presidente dell'Ufficio della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore otto del mercoledì, riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai termini dell' [articolo 75]¹⁰².

99) Articolo abrogato dall'art. 274, c. 1, lett. e), del d.lgs. 267/2000. Si veda l'art. 41, c. 1, del citato d.lgs. 267/2000.

100) Si veda la nota n. 31.

101) Si veda la nota n. 31.

102) Si veda la nota n. 99.

2. Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.
3. Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenire.

Sezione III
Disposizioni particolari per lo scrutinio e la
proclamazione nei Comuni con popolazione superiore a
[10.000] ¹⁰³ abitanti

* Articolo sostituito dall'art. 15, c. 1, della l. 53/1990

ART. 68 ¹⁰⁴ *

1. Per lo spoglio dei voti uno scrutatore designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza, o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
3. È vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
4. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.
5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
7. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a' termini dell'articolo 54.

¹⁰³) Si veda la nota n. 41.

¹⁰⁴) Si veda anche l'art. 14 del d.P.R. 132/1993.

ART. 69

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 60 e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 39)

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui al comma seguente.
2. Sono nulli i voti contenuti in schede che:
 - 1) non sono quelle di cui agli allegati [C) e D)] ¹⁰⁵ o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;
 - 2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

ART. 70

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 61)

1. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.
2. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio.
3. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
4. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'Ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'articolo 54, ultimo comma.

* Articolo sostituito dall'art. 10, c. 1, della l. 53/1990

ART. 71 *

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 62)

1. L'Ufficio centrale è presieduto dal presidente del tribunale o da altro magistrato delegato dal presidente ed è composto di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.
2. Il presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

¹⁰⁵) Gli allegati C) e D) sono stati sostituiti dai corrispondenti allegati al d.P.R. 132/1993. Nel Friuli Venezia Giulia si veda l'art. 6 bis della l.r. 14/1995.

ART. 72

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, artt. 63 e 64, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 40)

1. Il presidente dell'Ufficio centrale, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi la mattina del mercoledì, riunisce l'Ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.
2. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

* Commi abrogati dall'art. 274, c. 1, lett. e), del d.lgs. 267/2000

3. *
4. *

† Commi abrogati dall'art. 34, c. 1, della l. 81/1993

5. †
6. †
7. †

‡ Articolo abrogato dall'art. 34, c. 1, della l. 81/1993

ART. 73 ‡

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 65)

ART. 74

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 66)

** Comma abrogato dall'art. 10, c. 2, della l. 53/1990

1. **
2. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'Ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'Ufficio.
3. L'Ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.
4. Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in doppio esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'Ufficio.
5. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
6. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al [Prefetto]¹⁰⁶, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'articolo 54, ultimo comma.

¹⁰⁶) Si veda la nota n. 31.

7. Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'Ufficio centrale.

Capo VII **Della convalida e delle surrogazioni**

Sezione I **Disposizioni generali**

ART. 75 *

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 67, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 41)

Sezione II **Disposizioni particolari per le surrogazioni nei Comuni** **con popolazione sino a [10.000] ¹⁰⁷ abitanti**

ART. 76

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 68)

1. Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, maggiori voti.

ART. 77

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 69)

1. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.
2. In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi nel giorno che sarà stabilito dal [Prefetto] ¹⁰⁸, di concerto col Presidente della Corte d'appello.

¹⁰⁷) Si veda la nota n. 41.

¹⁰⁸) Si veda la nota n. 31.

* Articolo abrogato dall'art. 10, primo comma, n. 2), della l. 154/1981

ART. 78 *

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 70, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 16, ultimo comma)

Sezione III

Disposizioni particolari per le surrogazioni nei Comuni con popolazione superiore a [10.000]¹⁰⁹ abitanti

ART. 79

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 71)

1. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.
2. In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi, nel giorno che sarà stabilito dal [Prefetto]¹¹⁰, di concerto col Presidente della Corte d'appello.

† Articolo abrogato dall'art. 10, primo comma, n. 2), della l. 154/1981

ART. 80 †

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 72)

ART. 81¹¹¹

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 73, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 42)

1. [Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.]

Capo VIII

Dei ricorsi

ART. 82^{112 ‡}

1. Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale, ovvero, in via surrogatoria [dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio, ai sensi dell'articolo 75,]¹¹³ possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque

¹⁰⁹) Si veda la nota n. 41.

¹¹⁰) Si veda la nota n. 31.

¹¹¹) Articolo da intendersi implicitamente abrogato. Si veda l'art. 45, c. 1, del d.lgs. 267/2000.

¹¹²) Ai sensi dell'art. 7, c. 2, della l. 1147/1966, l'articolo trova applicazione anche nelle elezioni degli organi della provincia.

¹¹³) Organo soppresso. Si vedano ora gli artt. 41, c. 1, 69 e 70 del d.lgs. 267/2000.

que altro vi abbia diretto interesse, davanti al Tribunale civile della circoscrizione territoriale in cui è compreso il Comune medesimo. La impugnativa è proposta con ricorso, che deve essere depositato nella Cancelleria entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando sia necessaria.

2. [La deliberazione adottata in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio deve essere immediatamente comunicata al sindaco e pubblicata nell'albo pretorio del Comune entro ventiquattro ore dal ricevimento, a cura del segretario comunale che ne è il responsabile. Il termine di trenta giorni, stabilito ai fini della impugnativa di cui al precedente comma, decorre dall'ultimo giorno dell'anzidetta pubblicazione.]¹¹⁴ La impugnativa delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale può essere promossa anche dal prefetto.
3. Il presidente del Tribunale, con decreto, fissa la udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata la elezione; e nei dieci giorni successivi alla data di notificazione, deve essere poi depositata nella Cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notificazione giudiziaria, ed insieme con tutti gli atti e documenti del processo.
4. La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare in Cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione.
5. Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza.
6. All'udienza stabilita, il Tribunale, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni, e le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, subito dopo la discussione decide la causa in Camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente alla udienza pubblica dal presidente.
7. Qualora il Collegio ritiene necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; e fissa la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.
8. La sentenza è depositata in Cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e immediatamente deve essere trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, perché entro 24 ore dal ricevimento provveda alla

114) Si veda la nota n. 113.

pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne è diretto responsabile.

* Articolo inserito dall'art. 1 della l. 1147/1966

ART. 82/2 ¹¹⁵ *

1. Le sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale possono essere impugnate con appello alla Corte d'appello territorialmente competente, da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, e dal prefetto quando ha promosso l'azione di ineleggibilità. La impugnazione si propone con ricorso che deve essere depositato nella Cancelleria della Corte, entro il termine di giorni venti dalla notifica della sentenza, da parte di coloro per i quali è necessaria la notificazione; entro lo stesso termine decorrente dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza medesima nell'albo pretorio del Comune per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato. Il presidente fissa con decreto l'udienza di discussione della causa in via d'urgenza, e provvede alla nomina del consigliere relatore.
2. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura dell'appellante, alle parti interessate entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale.
3. Nel giudizio di appello, per quanto qui non previsto, si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti per il giudizio di primo grado.

† Articolo inserito dall'art. 1 della l. 1147/1966

ART. 82/3 ¹¹⁶ †

1. Le sentenze pronunciate in secondo grado dalla Corte di appello, possono essere impugnate con ricorso per cassazione, dalla parte soccombente, e dal procuratore generale presso la Corte di appello, entro venti giorni dalla loro notificazione. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto stesso in calce al ricorso medesimo, fissa, in via di urgenza la udienza di discussione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, nel giudizio di cassazione si applicano le norme del Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.
2. La sentenza è immediatamente pubblicata.

‡ Articolo sostituito dall'art. 2 della l. 1147/1966

ART. 83 ¹¹⁷ ‡

(Omissis)

(...)

115) Si veda la nota n. 112.

116) Si veda la nota n. 112.

117) La Corte costituzionale, con sentenza 9-27 maggio 1968, n. 49, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della l. 1147/1966, che aveva sostituito l'art. 83 e inserito gli articoli da 83/2 a 83/12. Si omettono, pertanto, tali articoli, con l'eccezione degli articoli 83/11 e 83/12, in quanto contengono norme procedurali richiamate dall'art. 19, quarto comma, della l. 6.12.1971, n. 1034, successiva alla citata sentenza della Corte costituzionale.

1. Contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del Comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa davanti [alla sezione per il contenzioso elettorale] ¹¹⁹, con ricorso che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti. Il presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato giudiziariamente a cura di chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro dieci giorni [dalla data del provvedimento presidenziale] ¹²⁰.
2. Nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente dovrà depositare nella segreteria della [sezione] ¹²¹ la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.
3. La parte controinteressata deve depositare nella segreteria le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta notifica. Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza.
4. All'udienza stabilita, la [sezione] ¹²², udita la relazione del componente all'uopo delegato, sentite le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, pronuncia la decisione la cui parte dispositiva è letta immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.
5. Qualora si appalesano necessari adempimenti istruttori, la [sezione] ¹²³ provvede con ordinanza, e fissa in pari tempo la nuova udienza di discussione.
6. La decisione è depositata in segreteria entro dieci giorni dalla pronuncia e deve essere immediatamente trasmessa in copia, a cura del segretario della [sezione] ¹²⁴, al sindaco, perché provveda, entro 24 ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni della parte dispositiva nell'albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne è diretto responsabile.

¹¹⁸) Si vedano la nota n. 117 e la nota n. 112.

¹¹⁹) Per effetto dell'entrata in vigore della l. 1034/1971, le parole "sezione per il contenzioso elettorale" devono intendersi sostituite con le parole "Tribunale amministrativo regionale".

¹²⁰) La Corte costituzionale, con sentenza 2-7 maggio 1996, n. 144, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83/11, primo comma, nella parte in cui fa decorrere il termine di dieci giorni per la notificazione del ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione d'udienza dalla data di tale provvedimento anziché dalla data di comunicazione di esso.

¹²¹) Si veda la nota n. 119.

¹²²) Si veda la nota n. 119.

¹²³) Si veda la nota n. 119.

¹²⁴) Si veda la nota n. 119.

7. [Per tutto quanto non previsto nel presente articolo sulla disciplina del procedimento, si applicano le norme contenute nel titolo II del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, modificato con legge 8 febbraio 1925, n. 88, nonché quelle contenute nel regio decreto 17 agosto 1907, n. 643, e nel regio decreto 17 agosto 1907, n. 644]¹²⁵.

ART. 83 / 12¹²⁶

1. Contro le decisioni emesse in primo grado [dalla sezione per il contenzioso elettorale]¹²⁷, è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato entro il termine di giorni 20 decorrenti dalla notifica della decisione, per coloro nei confronti dei quali è necessaria la notificazione, ed entro lo stesso termine di giorni 20 dall'ultimo giorno di pubblicazione della parte dispositiva della decisione medesima nell'albo pretorio del Comune per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato.
2. Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza l'udienza di discussione.
3. Al giudizio si applicano le norme ordinarie di procedura relative al procedimento dinanzi al Consiglio di Stato; tutti i termini sono però ridotti alla metà.

* Articolo sostituito dall'art. 4 della l. 1147/1966

ART. 84^{128 *}

1. Il Tribunale, la Corte di appello, [la Sezione per il contenzioso elettorale]¹²⁹, il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione, quando accolgono i ricorsi, correggono il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.
2. Le sentenze e le decisioni devono essere immediatamente comunicate al sindaco, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione deve essere data al [prefetto]¹³⁰.
3. L'esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di appello.

ART. 85

(Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 44)

1. Nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni, il [Prefetto]¹³¹ provvede alla amministrazione del Comune a mezzo di un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la deci-

¹²⁵) Comma da intendersi implicitamente abrogato. Si veda ora la l. 6.12.1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali.

¹²⁶) Si vedano la nota n. 117 e la nota n. 112.

¹²⁷) Si veda la nota n. 119.

¹²⁸) Si veda la nota n. 112.

¹²⁹) Si veda la nota n. 119.

¹³⁰) Si veda la nota n. 31.

¹³¹) Si veda la nota n. 31.

sione predetta non venga sospesa o il Consiglio comunale non sia riconfermato con decisione definitiva, oppure sino a quando il Consiglio medesimo non venga rinnovato con altra elezione.

2. Le elezioni saranno rinnovate [entro tre mesi] dalla data in cui la decisione di annullamento è divenuta definitiva ¹³².
3. Analogamente si procede quando le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature [o perché si è verificata la ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 36] ¹³³, oppure quando le elezioni sono risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dall'articolo 60 ¹³⁴.

Capo IX **Delle disposizioni penali** ¹³⁵

ART. 86

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77)

1. Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 ¹³⁶, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.
2. La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

ART. 87

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78)

1. Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di pre-

¹³²) La disposizione dev'essere, ora, opportunamente coordinata con gli articoli 1, 2 e 3 della l. 182/1991. Nel Friuli Venezia Giulia trova applicazione l'art. 7, cc. 1-2, della l.r. 10/1999.

¹³³) L'art. 36 è stato abrogato dall'art. 34, c. 1, della l. 81/1993.

¹³⁴) Si veda la nota n. 132.

¹³⁵) Ai sensi dell'art. 3 della legge 10 agosto 1964, n. 663, le norme previste dall'art. 95 del d.P.R. 361/1957, sono estese alle elezioni comunali e provinciali.

¹³⁶) La misura della multa è stata elevata dall'art. 3 della l. 12.7.1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, della l. 24. 11.1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.

sentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 ¹³⁷.

2. La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.
3. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a lire 10.000.000 ¹³⁸.

* Articolo inserito dall'art. 2, c. 5, della l. 16/1992

ART. 87 bis *

1. Chiunque nella dichiarazione autentica di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi tre anni.

ART. 88

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79)

1. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 ¹³⁹.

ART. 89

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 82)

1. Salve le maggiori pene stabilite nell'articolo 96 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 400.000 a 1.000.000 ¹⁴⁰. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'Ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

¹³⁷) Si veda la nota n. 136.

¹³⁸) La misura della multa è stata elevata dall'art. 3 della l. 603/1961 e dall'art. 113, primo comma, della l. 689/1981. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lett. o), della citata l. 689/1981.

¹³⁹) Si veda la nota n. 136.

¹⁴⁰) Si veda la nota n. 138.

2. Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

ART. 90

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83)

1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 ¹⁴¹.
2. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unici destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro. *
3. [Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro. *] ¹⁴².

* Comma sostituito dall'art. 1, c. 2, lett. a), n. 1), della l. 2.3.2004, n. 61

† Comma abrogato dall'art. 1, c. 2, lett. a), n. 2), della l. 61/2004

4. †

ART. 91

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 84)

1. Chiunque si introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, ancorché sia elettore o membro dell'Ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.
2. Si procede con giudizio direttissimo.

¹⁴¹) Si veda la nota n. 136.

¹⁴²) La Corte costituzionale, con sentenza 8 – 23.11.2006, n. 394, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, terzo comma, come sostituito dall'art. 1, c. 2, lett. a), n. 1), della legge 2.3.2004, n. 61. Si veda il codice penale, Libro II, Titolo VII, Capi III e IV.

ART. 92 ¹⁴³

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 85)

1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000 ¹⁴⁴.
2. Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

ART. 93

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86)

* Comma modificato dall'art. 1, c. 2, lett. b), n. 1), della l. 61/2004

1. Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 4.000.000 ¹⁴⁵ *.

† Comma aggiunto dall'art. 1, c. 2, lett. b), n. 2), della l. 61/2004

2. Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro. †

ART. 94

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 87)

1. Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 ¹⁴⁶.

ART. 95

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 88)

1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti

¹⁴³) La competenza relativamente alle fattispecie punite ai sensi del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 28.8.2000, n. 274. Per la misura delle sanzioni, si veda l'art. 52 del citato d.lgs. 274/2000.

¹⁴⁴) Si veda la nota n. 136.

¹⁴⁵) Si veda la nota n. 136.

¹⁴⁶) Si veda la nota n. 136.

con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 2.000.000 ¹⁴⁷.

2. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 ¹⁴⁸.

ART. 96

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 89)

1. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 ¹⁴⁹.
2. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi. *
3. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 ¹⁵⁰. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.
4. Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 ¹⁵¹.
5. I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a lire 4.000.000 ¹⁵².

* Comma inserito dall'art. 17, c. 1, della l. 53/1990

ART. 97

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 90)

1. Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso [del certificato elettorale] ¹⁵³, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 4.000.000 ¹⁵⁴.

¹⁴⁷) Si veda la nota n. 136.

¹⁴⁸) Si veda la nota n. 136.

¹⁴⁹) Si veda la nota n. 136.

¹⁵⁰) Si veda la nota n. 136.

¹⁵¹) La misura della multa è stata elevata dall'art. 3 della l. 603/1961 e dall'art. 113, primo comma, della l. 689/1981. Per effetto dell'art. 24 c.p., l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.

¹⁵²) Si veda la nota n. 151.

2. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di [certificati elettorali] ¹⁵⁵, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 ¹⁵⁶.

ART. 98

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 91)

1. Il presidente dell'Ufficio che trascura [di staccare l'apposito tagliando dal certificato elettorale o] ¹⁵⁷ di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

ART. 99

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 92, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 45)

1. L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 ¹⁵⁸.
2. [Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l'appendice della scheda] ¹⁵⁹.

ART. 100

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93)

1. Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.
2. L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

¹⁵³) Si veda la nota n. 57.

¹⁵⁴) Si veda la nota n. 151.

¹⁵⁵) Si veda la nota n. 57.

¹⁵⁶) Si veda la nota n. 151.

¹⁵⁷) Si veda la nota n. 80.

¹⁵⁸) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32 della l. 689/1981. L'importo della sanzione è stato elevato dall'art. 3 della l. 603/1961, e dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

¹⁵⁹) Comma da intendersi implicitamente abrogato. L'appendice della scheda di votazione è stata abolita dall'art. 1, primo comma, lett. c), del d.l. 161/1976, convertito dalla l. 240/1976.

ART. 101

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 94)

1. Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale [o dalla Giunta provinciale amministrativa] ¹⁶⁰, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.
2. Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene, secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

ART. 102

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95)

1. Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.
2. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.
3. Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.
4. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, pei reati più gravi non previsti dal presente testo unico.
5. [Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'articolo 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale] ¹⁶¹.

ART. 103 ¹⁶²

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 96)

1. [Le disposizioni del presente Capo sono estese, in quanto applicabili, alla elezione del sindaco].

¹⁶⁰) Organo soppresso.

¹⁶¹) La Corte Costituzionale, con sentenza 17-23.7.1980, n. 121, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, ultimo comma.

¹⁶²) Articolo da intendersi implicitamente abrogato, per effetto dell'entrata in vigore della l. 81/1993 che ha introdotto l'elezione diretta del Sindaco.

Legge 25 marzo 1993, n. 81

Elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

Capo I

Elezione degli organi comunali e provinciali

* Articolo modificato dall'art. 1 della l.15.10.1993, n. 415, abrogato dall'art. 274, c. 1, lett. c), del d.lgs. 18.8.2000, n. 267

ART. 1 ¹⁶³ *

Composizione del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
 - a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
 - b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
 - c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
 - d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
 - e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
 - f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti ¹⁶⁴;
 - g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
 - h) da 12 membri negli altri comuni.
2. [Nei comuni di cui all'articolo 5, il consiglio è presieduto dal sindaco. Negli altri comuni, lo statuto prevede che il consiglio sia presieduto dal consigliere anziano o dal presidente eletto dall'assemblea.] ¹⁶⁵

¹⁶³) Per effetto del rinvio di cui all'art. 2, c. 1, della l.r. 9.3.1995, n. 14, l'articolo continua a trovare applicazione nel Friuli Venezia Giulia, salvo per il c. 2.

¹⁶⁴) Ai sensi dell'art. 6 della l.r. 15.3.2001, n. 9, nel Friuli Venezia Giulia i consigli dei comuni aventi popolazione compresa tra 15.001 e 30.000 abitanti sono composti dal sindaco e da 24 membri.

¹⁶⁵) Comma da intendersi implicitamente abrogato. Si veda l'art. 39, c. 1, del d.lgs. 267/2000. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l.r. 14/1995, il comma, comunque, non trovava applicazione nel Friuli Venezia Giulia. Si veda l'art. 2, c. 2, della citata l.r. 14/1995.

* Commi aggiunti
dall'art. 1
della l. 15.10.1993, n. 415

2 - bis. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, [provvede in via sostitutiva il prefetto¹⁶⁶,¹⁶⁷].*

2 - ter. La prima seduta, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente dell'assemblea, ove previsto dallo statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto se previsto dallo statuto, ovvero del consigliere anziano, per la comunicazione dei componenti della giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'articolo [34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 16 della presente legge]¹⁶⁸. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo [72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570]¹⁶⁹, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'[articolo 7, comma 7, della presente legge¹⁷⁰]¹⁷¹].*

2 - quater. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2-ter, occupa il posto immediatamente successivo¹⁷²].*

(Omissis)

(...)

ART. 3

Sottoscrizione delle liste

† Comma sostituito
dall'art. 3, c. 2,
della l. 120/1999

[1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

-
- ¹⁶⁶) Nel Friuli Venezia Giulia: previa diffida, provvede l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali (art. 26, c. 1, della l.r. 4.7.1997, n. 23).
- ¹⁶⁷) Comma, implicitamente abrogato dall'art. 40, c. 1, del d.lgs. 267/2000, ma che trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia per effetto del rinvio statico di cui all'art. 2, c. 1, della l.r. 14/1995.
- ¹⁶⁸) La l. 142/1990 è stata abrogata dall'art. 274, c. 1, lett. q), del d.lgs. 18.8.2000, n. 267. Si veda ora l'art. 46 del citato d.lgs. 267/2000.
- ¹⁶⁹) Il quarto comma dell'art. 72 del d.P.R. 570/1960 è stato abrogato dall'art. 274, c. 1, lett. e), del d.lgs. 267/2000. Si veda l'art. 73, c. 6, del citato d.lgs. 267/2000.
- ¹⁷⁰) Nel Friuli Venezia Giulia: articolo 6, comma 7, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14.
- ¹⁷¹) Comma, implicitamente abrogato dall'art. 40, c. 2, del d.lgs. 267/2000, ma che trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia per effetto del rinvio statico di cui all'art. 2, c. 1, della l.r. 14/1995.
- ¹⁷²) Comma, implicitamente abrogato dall'art. 40, c. 3, del d.lgs. 267/2000, ma che trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia per effetto del rinvio statico di cui all'art. 2, c. 1, della l.r. 14/1995.

- a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti;
- c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
- f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.[†]

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.]¹⁷³

3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari.

5. Oltre a quanto previsto dagli articoli 28 e 32 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. [Nei comuni con popolazione superiore a quella dei comuni di cui all'articolo 5, più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di

* Comma abrogato dall'art. 274, c. 1, lett. cc), del d.lgs 267/2000

¹⁷³) I commi 1 e 2 non trovano applicazione nel Friuli Venezia Giulia. Si veda l'art. 4, c. 1, della l.r. 9/2001.

sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate].^{174 *}

6. La lettera b) del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificata dall'articolo 12, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogata.

(Omissis) (...)

ART. 10

Elezione dei consigli circoscrizionali

[†] Commi abrogati dall'art. 274, c. 1, lett. cc), del d.lgs. 267/2000

1. [†]

2. [†]

3. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie conseguenti, ai sensi dell'articolo 33 della presente legge, si applicano le norme per l'elezione dei consigli nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.¹⁷⁵

[‡] Articolo sostituito dall'art. 6, c. 1, della l. 415/1993, modificato dall'art. 1, c. 1, della l. 2.12.1993, n. 490, sostituito dall'art. 1, c. 13, della l. 16.4.2002, n. 62

ART. 11 [‡]

(Durata delle operazioni di voto e di scrutinio)

1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale, ai sensi degli articoli 51 e 52 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo.

2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, dà inizio alle operazioni per lo spoglio delle schede.

(Omissis) (...)

¹⁷⁴) Per effetto del rinvio statico di cui all'art. 3, c. 1, della l.r. 14/1995, il comma continua a trovare applicazione nel Friuli Venezia Giulia, salvo – nel caso di elezione degli organi del comune – per il secondo e terzo periodo. Si veda il c. 2 del citato art. 3 della l.r. 14/1995.

¹⁷⁵) Si veda anche l'art. 273, c. 1, del d.lgs. 267/2000.

Capo III

Norme sulla campagna elettorale

* Articolo abrogato
dall'art. 20
della l. 10.12.1993, n. 515

ART. 28 *

Accesso alla stampa ed ai mezzi d'informazione radiotelevisiva

ART. 29

Propaganda elettorale

1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di presidente della provincia, nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; è invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive ¹⁷⁶.
2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:
 - a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;
 - b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;
 - c) la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali ¹⁷⁷.
3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.
4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.
5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorità di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo è punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni ^{178 179} †.

† Comma sostituito
dall'art. 15, c. 18,
della l. 515/1993

¹⁷⁶) Si vedano anche gli artt. 20, c. 2, della l. 515/1993, e 2, 3, 4 e 7 della l. 22.2.2000, n. 28.

¹⁷⁷) Si veda la nota n. 176.

¹⁷⁸) Si veda anche l'art. 10 della l. 28/2000.

¹⁷⁹) La Corte costituzionale, con sentenza 25.7.2001, n. 287, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, c. 5, nella parte in cui punisce il fatto previsto dal c. 3 dello stesso articolo con la multa anziché con la sanzione, come previsto per le elezioni politiche.

6. [È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.]¹⁸⁰

7. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.

ART. 30

Pubblicità delle spese elettorali

1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle province disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

Capo IV

Norme transitorie e finali

(Omissis) (...)

ART. 32

Prima applicazione delle norme sulle competenze degli organi comunali e provinciali

1. Le disposizioni di cui al capo II si applicano, in ciascun comune e in ciascuna provincia, a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della presente legge.

ART. 33

Adeguamento degli statuti

1. I comuni e le province adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale periodo, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto¹⁸¹.

¹⁸⁰) Comma da intendersi implicitamente abrogato. Si veda ora l'art. 9 della l. 28/2000.

¹⁸¹) Si veda anche l'art. 273, c. 1, del d.lgs. 267/2000.

ART. 34

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli 2, primo comma, 4, 5, 11, 12, 28, primo e secondo comma; 29, 32, primo e sesto comma; 36, 55, 56, 57, primo, secondo e terzo comma; 58, 59, secondo comma; 64, secondo comma, numero 3), e terzo comma; 65, 72, quinto, sesto e settimo comma; e 73 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.
2. Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6 e 19, nonché i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo 23 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come sostituito dall'articolo 10 della legge 10 settembre 1960, n. 962.
3. È abrogato il primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182.
4. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana un testo unico che riunisce e coordina le disposizioni legislative vigenti per la elezione degli organi comunali e provinciali ¹⁸².
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana i regolamenti di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400 ¹⁸³.

ART. 35

Applicazione della legge nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con le attribuzioni ad esse spettanti in base agli statuti ed alle relative norme di attuazione.

¹⁸²) Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della l. 15.10.1993, n. 415, il termine di sei mesi decorre dal 19 ottobre 1993, data di entrata in vigore della legge medesima.

¹⁸³) Con d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, è stato approvato il regolamento di attuazione della presente legge.

Legge regionale 9 marzo 1995, n. 14

Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49.

ART. 1

Oggetto

1. Ai sensi della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, nel territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, fino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge regionale, continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 marzo 1993, n. 81, così come modificata dalla legge 15 ottobre 1993, n. 415 e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché tutte le altre norme vigenti in materia, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

ART. 2

Composizione e Presidenza dei Consigli comunali

1. L'articolo 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, trova applicazione nella Regione salvo per il comma 2¹⁸⁴.

2. I Consigli provinciali e i Consigli comunali dei Comuni aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Negli altri Comuni, lo Statuto può prevedere la figura del Presidente del Consiglio. In mancanza di detta previsione, il Consiglio è presieduto dal Sindaco.

* Comma sostituito dall'art. 1, c. 7, della l.r. 3.7.2000, n. 13, e dall'art. 1, c. 1, della l.r. 9/2001

ART. 3

Sottoscrizione delle liste e presentazione delle candidature

1. L'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, trova applicazione nella Regione salvo per il secondo e terzo periodo del comma 5¹⁸⁵.

2. Nei Comuni più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di Sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra loro collegate.[†]

† Comma modificato dall'art. 1, c. 2, della l.r. 9/2001

¹⁸⁴) L'art. 1 della l. 81/1993, abrogato dall'art. 274, c. 1, lett. cc), del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, per effetto del rinvio di cui al presente comma continua a trovare applicazione nel Friuli Venezia Giulia con l'eccezione del comma 2. Tale articolo disciplina, al c. 1, la composizione del consiglio comunale. Nel Friuli Venezia Giulia, per la composizione dei consigli dei comuni aventi popolazione compresa tra 15.001 e 30.000 abitanti eletti a partire dal 2001, si veda l'art. 6 della l.r. 15.3.2001, n. 9.

¹⁸⁵) L'art. 3, c. 5, della l. 81/1993 è stato abrogato dall'art. 274, c. 1, lett. cc), del d.lgs. 267/2000. Per effetto del rinvio di cui al presente comma, nel Friuli Venezia Giulia continua a trovare applicazione l'art. 3 della l. 81/1993, con l'eccezione del secondo e terzo periodo del comma 5, per esplicita previsione del presente comma.

ART. 3 bis *

(Modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

1. Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale.
2. Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
3. Le liste per l'elezione del Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
4. La scheda per l'elezione del Sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale appartenente alla lista votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di Sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di Sindaco.
5. È proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Sindaco il candidato più anziano di età e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
6. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco.
7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto Sindaco viene assegnato il sessanta per cento dei seggi.
8. Per l'assegnazione dei restanti seggi a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella

graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

9. Per l'assegnazione dei seggi di cui ai commi 7 e 8 nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati, è divisa per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di Sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

11. Compiute le operazioni di cui al comma 10, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

* Articolo inserito
dall'art. 3, c. 2,
della l.r. 15.5.2002, n. 13

ART. 3 ter *

(Ammissione di una sola lista o di un solo gruppo di liste)

1. Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, se è stata ammessa e votata una sola lista ovvero un solo gruppo di liste collegate, l'elezione è valida se il candidato alla carica di Sindaco ha riportato un numero di voti validi non inferiore al cinquanta per cento dei votanti e il numero dei votanti non è stato inferiore al cinquanta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. Se è stata ammessa e votata un'unica lista e sono state raggiunte entrambe le percentuali indicate al comma 1, sono eletti tutti i candidati in essa compresi e il candidato alla carica di Sindaco collegato.

3. Se è stato ammesso e votato un solo gruppo di liste collegate e sono state raggiunte entrambe le percentuali indicate al comma 1, è eletto il candidato alla carica di Sindaco collegato e i seggi, in numero pari al numero dei consiglieri da eleggere, sono assegnati con le modalità di cui all'articolo 3 bis.

3 bis. Per determinare il quorum dei votanti, di cui al comma 1, non sono computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero. †

4. Qualora non siano state raggiunte entrambe le percentuali di cui al comma 1, l'elezione è nulla.

† Comma inserito
dall'art. 1, c. 2,
della l.r. 11.12.2003, n. 21

* Articolo abrogato dall'art. 1, c. 3, della l.r. 9/2001

ART. 4 *

Modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti

† Rubrica modificata dall'art. 1, c. 4, della l.r. 9/2001

ART. 5

Elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti †

‡ Comma modificato dall'art. 1, c. 5, della l.r. 9/2001

1. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale. ‡
2. Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
3. La scheda per l'elezione del Sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, altresì, votare per un candidato alla carica di Sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
4. È proclamato eletto Sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano d'età.
6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo tur-

** Comma modificato dall'art. 4, c. 1, della l.r. 21.4.1999, n. 10

no. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate, ivi comprese quelle collegate al turno precedente.**

8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è iscritto il nome del candidato prescelto.

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per la elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto Sindaco il candidato più anziano d'età.

ART. 6

Elezione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti *

* Rubrica modificata dall'art. 1, c. 6, della l.r. 9/2001

1. Le liste per l'elezione del Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta. [Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati] ¹⁸⁶.

2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco al termine del primo o del secondo turno.

4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quo-

¹⁸⁶) La Corte costituzionale, con sentenza 6-12.9.1995, n. 422, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del periodo.

ziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

* Comma modificato dall'art. 5, c. 1, della l.r. 10/1999

6. Qualora un candidato alla carica di Sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio, ma abbia ottenuto almeno il quaranta per cento dei voti validi, viene assegnato il sessanta per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il cinquanta per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di Sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio, viene assegnato il sessanta per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia già superato nel primo turno il cinquanta per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 4.*

7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di Sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

8. Compite le operazioni di cui al comma 7, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

† Articolo inserito dall'art. 8, c. 1, della l.r. 9/2001

ART. 6 bis †

(Disposizioni relative alle schede di votazione e al manifesto dei candidati)

1. Nei Comuni del Friuli - Venezia Giulia, la scheda per l'elezione del Sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio ed è conforme a quella descritta nelle Tabelle C ed E allegate al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui

fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.

2. La scheda per l'eventuale turno di ballottaggio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti comprende il nome e cognome dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i simboli delle liste collegate ed è conforme a quella descritta nelle Tabelle D ed F allegate al decreto del Presidente della Repubblica 132/1993.

3. Ai fini della stampa, sul manifesto e sulle schede di votazione, dei nominativi dei candidati alla carica di Sindaco e dei contrassegni delle liste e dei gruppi di liste ad essi collegate, trova applicazione l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993.

(Omissis) (...)

ART. 9

Referendum comunali

1. I Comuni il cui statuto prevede l'istituto del referendum devono, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, approvare il relativo regolamento attuativo al fine di garantire l'effettività dell'istituto stesso.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 trova applicazione l'articolo 50, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49.

(Omissis) (...)

Legge regionale 21 aprile 1999, n. 10

Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14.

ART. 1

(Norme applicabili in materia di elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale)

1. Ai sensi della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, nel territorio della Regione autonoma Friuli–Venezia Giulia, per l'elezione diretta del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale, fino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge regionale, continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, la legge 8 marzo 1951, n. 122 e successive modificazioni, la legge 25 marzo 1993, n. 81, così come modificata dalla legge 15 ottobre 1993, n. 415 e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché tutte le altre norme vigenti in materia, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

ART. 2

(Elezione del Presidente della Provincia)

1. Il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del Presidente della Provincia coincide con il territorio provinciale.
2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 122/1951, e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della Provincia e la presentazione delle candidature alla carica di Consigliere provinciale e di Presidente della Provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 della legge 81/1993¹⁸⁷, in quanto compatibili. Nessuno può essere candidato alla carica di Presidente della Provincia in più di una Provincia.
3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di Presidente della Provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del Consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
4. La scheda per l'elezione del Presidente della Provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di Presidente della Provincia scritto entro un apposito rettangolo, il contrassegno o i contrassegni del gruppo

¹⁸⁷) L'art. 3, c. 5, della l. 25.3.1993, n. 81, è stato abrogato dall'art. 274, c. 1, lett. cc), del d.lgs. 18.8.2000, n. 267. Per effetto del rinvio di cui al presente comma, il comma 5 continua a trovare applicazione nel Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda l'elezione degli organi delle province.

o dei gruppi di candidati al Consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al Consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno. La parte interna della scheda per il primo turno di votazione per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale, deve avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella A allegata alla presente legge.

5. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per il candidato o uno dei candidati al Consiglio provinciale ad esso collegati tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare per un candidato alla carica di Presidente della Provincia, anche non collegato al gruppo prescelto, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

6. È proclamato eletto Presidente della Provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente della Provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo e il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà avere luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al Consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati, ivi compresi quelli collegati al turno precedente.

10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente della Provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il Consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

ART. 3

(Elezioni del Consiglio provinciale)

1. L'elezione dei Consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 122/1951, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 2 e al presente articolo.
2. L'attribuzione dei seggi del Consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Provincia.
3. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero di Consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei Consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti ¹⁸⁸.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio provinciale.
5. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto Presidente, per determinare il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti ai gruppi collegati. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.
6. Qualora un candidato alla carica di Presidente della Provincia sia proclamato eletto al primo turno, al gruppo o ai gruppi collegati che non abbiano già conseguito ai sensi del comma 3 almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi. Qualora un candidato alla carica di Presidente della Provincia sia proclamato eletto al secondo turno, al gruppo o ai gruppi collegati che non abbiano già conseguito ai sensi del comma 3 almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun altro gruppo o altri gruppi collegati abbiano già superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi.

¹⁸⁸) Si veda anche l'art. 10, c. 1, del d.P.R. 28.4.1993, n. 132.

7. I restanti seggi sono attribuiti ai sensi del comma 3.
8. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di Consigliere i candidati alla carica di Presidente della Provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di Presidente della Provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.
9. Compiute le operazioni di cui al comma 7¹⁸⁹ sono proclamati eletti Consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali¹⁹⁰.

ART. 4

(Collegamenti al turno di ballottaggio)

1. ¹⁹¹

ART. 5

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 14/1995)

1. ¹⁹²

ART. 6

(Incompatibilità tra Consigliere comunale e provinciale ed Assessore comunale e provinciale)

1. Le incompatibilità fra le cariche di Assessore e Consigliere comunale e provinciale di cui all'[articolo 25 della legge 81/1993]¹⁹³, non hanno applicazione nei Comuni e nelle Province della Regione.

ART. 7

(Termini per lo svolgimento delle elezioni)

1. Le elezioni degli organi dei Comuni e delle Province della Regione si svolgono in un unico turno annuale da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

¹⁸⁹) Si legga: comma 8.

¹⁹⁰) Si veda anche l'art. 11, c. 1, del d.P.R. 132/1993.

¹⁹¹) Modifica l'art. 5, c. 7, della l.r. 9.3.1995, n. 14.

¹⁹²) Modifica l'art. 6, c. 6, della l.r. 14/1995.

¹⁹³) Il rinvio all'art. 25 della l. 81/1993 deve intendersi ora riferito all'art. 64 del d.lgs. 267/2000.

2. Qualora le condizioni che rendono necessario il rinnovo si verifichino dopo il 24 febbraio, le elezioni si svolgono nello stesso periodo di cui al comma 1 dell'anno successivo.

3. In via transitoria le elezioni degli organi dei Comuni e delle Province che scadono nel secondo semestre si tengono nel primo turno unico elettorale successivo.

4. Le norme che stabiliscono i termini entro i quali devono svolgersi le elezioni nei Comuni e nelle Province si applicano con riferimento al primo turno di elezioni.

* Articolo aggiunto
dall'art. 1, c. 1,
della l.r. 23.12.2005, n. 33

ART. 7 bis *

(Termini per lo svolgimento delle elezioni in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche)

1. Al fine di garantire il risparmio di risorse pubbliche ed evitare disagi al regolare svolgimento dell'anno scolastico, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può deliberare il contestuale svolgimento delle elezioni degli organi dei Comuni e delle Province della Regione con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in una domenica compresa tra l'1 marzo e il 14 aprile o tra il 16 giugno e il 30 giugno, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1. Il parere della Commissione consiliare deve essere espresso entro quarantotto ore dalla richiesta, decorse le quali si prescinde dal parere medesimo.

2. Qualora le elezioni si svolgano in una domenica compresa tra l'1 marzo e il 14 aprile, il termine indicato dall'articolo 7, comma 2, è anticipato al 10 gennaio.

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni degli organi dei Comuni e delle Province della Regione con le elezioni politiche, trova applicazione l'articolo 2 del decreto legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

TABELLA A

(prevista dall'art. 2,
comma 4)

**Modello della parte interna
della scheda di votazione
per l'elezione del presidente della provincia
e del consiglio provinciale**

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">NOME E COGNOME</div> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">4</div> <p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>		
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">5</div> <p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>		
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">6</div> <p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">NOME E COGNOME</div> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">2</div> <p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>		
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">3</div> <p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">NOME E COGNOME</div> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div> <p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">NOME E COGNOME</div> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">7</div> <p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>		
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">8</div> <p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>		
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">9</div> <p>NOME E COGNOME (candidato alla carica di consigliere provinciale)</p>		

Legge regionale 10 maggio 1999, n. 13

Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli Enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.

ART. 1

(Durata del mandato degli organi elettivi di Comuni e Province. Limitazione dei mandati)

(Omissis)

(...)

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco e di Presidente della Provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

* Comma aggiunto
dall'art. 1, c. 1,
della l.r. 11.12.2003, n. 21

2 bis. Nei Comuni aventi popolazione sino a 5.000 abitanti, sono consentiti al Sindaco tre mandati consecutivi e un quarto mandato consecutivo nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49).*

(Omissis)

(...)

ART. 5

(Disciplina degli adempimenti in materia elettorale)

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, gli adempimenti relativi al procedimento per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale sono disciplinati dalla legge statale, salvo quanto diversamente stabilito con legge regionale.

ART. 6

(Norme applicabili)

1. Rimangono applicabili tutte le norme statali e regionali vigenti in materia elettorale che non risultino incompatibili con le disposizioni della presente legge, con esclusione di eventuali sbarramenti per l'assegnazione dei seggi nelle elezioni comunali.

ART. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

PARTE I ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

TITOLO I Disposizioni generali

(Omissis) (...)

ART. 8

Partecipazione popolare

1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

(Omissis) (...)

TITOLO II Soggetti

Capo I Comune

(Omissis) (...)

ART. 17

Circoscrizioni di decentramento comunale

* Comma modificato
dall'art. 2, c. 29
della l. 24.12.2007, n. 244

1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.*

2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.

† Comma sostituito
dall'art. 2, c. 29
della l. 244/2007

3. I comuni con popolazione tra i 100.000 ed i 250.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti.†

4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.

5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.

(Omissis) (...)

TITOLO III

Organi

Capo I

Organi di governo del comune e della provincia

ART. 36

Organi di governo

1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.
2. Sono organi di governo della provincia il consiglio, la giunta, il presidente.

ART. 37

Composizione dei consigli

1. [Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
 - a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
 - b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
 - c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
 - d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
 - e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
 - f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
 - g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
 - h) da 12 membri negli altri comuni .] ¹⁹⁴
2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
 - a) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
 - b) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
 - c) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
 - d) da 24 membri nelle altre province.

¹⁹⁴) Per effetto del rinvio di cui all'art. 2, c. 1, della l.r. 9.3.1995, n. 14, il comma non trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia. Si veda l'art. 1, c. 1, della l. 25.3.1993, n. 81, peraltro di identico contenuto. Inoltre, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 15.3.2001, n. 9, nel Friuli Venezia Giulia i consigli dei comuni aventi popolazione compresa tra 15.001 e 30.000 abitanti sono composti dal sindaco e da 24 membri.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

ART. 38

Consigli comunali e provinciali

1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente testo unico¹⁹⁵.
2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.
3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.

¹⁹⁵) La presente riserva di legge deve intendersi riferita, nel Friuli Venezia Giulia, alla vigente normativa regionale in materia.

* Comma modificato dall'art. 3, cc. 1 e 2, del d.l. 29.3.2004, n. 80, convertito dalla l. 28.5.2004, n. 140

8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.*

9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.

ART. 39

Presidenza dei consigli comunali e provinciali

1. [I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio]¹⁹⁶. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40. [Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio]¹⁹⁷.

2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. [Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.]¹⁹⁸

¹⁹⁶) Periodo che non trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia. Si veda l'art. 2, c. 2, della l.r. 14/1995.

¹⁹⁷) Si veda la nota n. 196.

¹⁹⁸) Comma che non trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia. Si veda l'art. 2, c. 2, della l.r. 14/1995.

4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

5. [In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.]¹⁹⁹

ART. 40

Convocazione della prima seduta del consiglio

1. [La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della giunta e per gli ulteriori adempimenti. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.

3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.]²⁰⁰

4. La prima seduta del consiglio provinciale è presieduta e convocata dal presidente della provincia sino alla elezione del presidente del consiglio.

5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.

ART. 41

Adempimenti della prima seduta

1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titol-

¹⁹⁹) Comma che non trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia. Si veda l'art. 26 della l.r. 4.7.1997, n. 23.

²⁰⁰) Per effetto del rinvio di cui all'art. 2, c. 1, della l.r. 14/1995, i commi 1, 2 e 3 non trovano applicazione nel Friuli Venezia Giulia, per quanto riguarda i consigli comunali. Si veda l'art. 1, cc. 2 bis, 2 ter e 2 quater, della l. 81/1993.

lo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.

2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

(Omissis) (...)

ART. 45

Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

ART. 46

Elezione del sindaco e del presidente della provincia – Nomina della giunta

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli²⁰¹.

2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

²⁰¹) Per quanto riguarda il presidente della provincia, si veda l'art. 2, c. 1, della l.r. 21.4.1999, n. 10.

ART. 47

Composizione delle giunte

* Comma modificato dall'art. 2, c. 23 della l. 244/2007

1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità²⁰².*
2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.
3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
 - a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
 - b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.

(Omissis)

(...)

²⁰²) La riduzione del numero massimo degli assessori a dodici unità, prevista dall'art. 2, c. 23, della l. 244/2007, scatta a decorrere dalle prime elezioni amministrative successive all'entrata in vigore della relativa disposizione di legge.

ART. 50

Competenze del sindaco e del presidente della provincia

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.
4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti²⁰³.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.

²⁰³) Nel Friuli Venezia Giulia la materia degli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi è disciplinata dagli artt. 28 e seguenti della l.r. 5.12.2005, n. 29.

10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

11. Il sindaco [e il presidente della provincia] presta[no] davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana²⁰⁴.

12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.

ART. 51

Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati

1. [Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.]²⁰⁵
2. [Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche²⁰⁶.]
3. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.]²⁰⁷

ART. 52²⁰⁸

Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per

²⁰⁴) Nel Friuli Venezia Giulia, per il giuramento del presidente della provincia, si veda l'art. 25 della l.r. 23/1997.

²⁰⁵) Comma che non trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia. Si veda l'art. 2, c. 1, della l.r. 15.3.2001, n. 9.

²⁰⁶) Si veda anche l'art. 51, c. 1, del presente testo unico.

²⁰⁷) Commi che non trovano applicazione nel Friuli Venezia Giulia. Si veda l'art. 1, cc. 2 e 2-bis, della l.r. 10.5.1999, n. 13.

²⁰⁸) L'articolo è meramente ripetitivo dell'art. 37 della l. 8.6.1990, n. 142, modificato, da ultimo, dall'art. 11, c. 15, della l. 3.8.1999, n. 265. Pur in presenza del rinvio "statico" di cui all'art. 23, c. 1, della l.r. 23/1997, poiché le modifiche introdotte dalla l. 265/1999 hanno natura interpretativa e non innovativa, si ritiene che l'art. 52 del d.lgs. 267/2000 trovi applicazione nel Friuli Venezia Giulia.

appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141.

ART. 53 ²⁰⁹

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia

- [1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.
2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte.]

ART. 54

Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- (Omissis) (...)
5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

²⁰⁹) Per effetto del rinvio di cui all'art. 23, c. 1, della l.r. 23/1997, l'articolo non trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia. Si veda l'art. 37 bis della l. 142/1990 nel testo vigente all'entrata in vigore della l.r. 23/1997.

6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

9. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

(Omissis)

(...)

Capo II

Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

ART. 55

Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

ART. 56

Requisiti della candidatura

1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.

2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia.

ART. 57

Obbligo di opzione

1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

ART. 58

Cause ostative alla candidatura

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;^{*}
- c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

^{*} Lettera modificata dall'art. 7, c. 1, lett. a), del d.l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004

- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
- a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
 - b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

ART. 59

Sospensione e decadenza di diritto

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:
- a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;
 - b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
 - c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge

13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.

2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.*

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 58, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2 comma 2-quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni.

* Comma sostituito dall'art. 7, c. 1, lett. a-bis), del d.l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004

ART. 60

Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:

* Numero sostituito dall'art. 4, c. 1, della l. 6.7.2002, n. 137

- 1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori; *
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- 3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
- 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
- 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia; †
- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
- 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.

† Numero modificato dall'art. 14-decies, c. 1, lett. a), del d.l. 30.6.2005, n. 115, convertito dalla l. 17.8.2005, n. 168

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

ART. 61

Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente della provincia *

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:

1) il ministro di un culto;

* Rubrica sostituita dall'art. 7, c. 1, lett. b-bis), n. 1), del d.l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004

* Numero modificato dall'art. 7, c. 1, lett. b-bis), n. 2), del d.l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004

† Comma aggiunto dall'art. 7, c. 1, lett. b-bis), n. 3), del d.l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004

- 2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale²¹⁰ *.

1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.[†]

ART. 62

Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.

ART. 63

Incompatibilità

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale²¹¹:

- 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;[‡]
- 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;
- 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

‡ Numero modificato dall'art. 14-decies, c. 1, lett. b), del d.l. 115/2005, convertito dalla l. 168/2005

²¹⁰) La Corte costituzionale, con sentenza 23-31.10.2000, n. 450, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del n. 2) del c. 1 dell'art. 61 nel testo in vigore precedentemente alla modifica.

²¹¹) Si veda anche l'art. 1, cc. 40-42, della l.r. 11.12.2003, n. 21.

- 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso; *
- 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
- 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.
2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

ART. 64 ²¹²

Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta

1. [La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.]
2. [Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.]
3. [Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.]
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.*

* Comma sostituito dall'art. 7, c. 1, lett. b-ter), del d.l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004

ART. 65

Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale

1. [Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.] ²¹³
2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.
3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

ART. 66

Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere

1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

²¹²) I commi 1, 2 e 3 del presente articolo non trovano applicazione nel Friuli Venezia Giulia. Si veda l'art. 6, c. 1, della l.r. 21.4.1999, n. 10.

²¹³) Comma che non trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia, in quanto le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere regionale sono dettate dall'art. 15 della l.cost. 31.1.1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia) e dalla l.r. 29.7.2004, n. 21.

ART. 67

Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

ART. 68

Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.
2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni, ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 60.
4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

ART. 69

Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

ART. 70

Azione popolare

1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente della provincia.
2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.
3. Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
4. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Capo III Sistema elettorale

ART. 71 ²¹⁴

Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti

- [1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

²¹⁴) Per effetto delle modifiche introdotte al sistema elettorale dalla l.r. 9/2001, nel Friuli Venezia Giulia la materia di cui ai commi 1 e da 3 a 9 è disciplinata dall'art. 3 bis della l.r. 14/1995 e quella di cui al c. 10 dall'art. 3 ter della medesima l.r. 14/1995. Inoltre, per effetto del rinvio di cui all'art. 3, c. 1, della l.r. 14/1995, nel Friuli Venezia Giulia la materia di cui al c. 2 continua ad essere disciplinata dall'art. 3, c. 5, della l. 81/1993, salvo che per il secondo e terzo periodo.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.
4. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.
5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.
6. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.
8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.
10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa

abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.]

11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.

ART. 72 ²¹⁵

Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

[1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elet-

²¹⁵) Articolo che non trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia. Per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si veda l'art. 5 della l.r. 14/1995.

torale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d'età.]

ART. 73 ²¹⁶

Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

[1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

²¹⁶) Articolo che non trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia, con l'eccezione dei commi 5 e 6. Si veda l'art. 6 della l.r. 14/1995. In particolare si segnala la non applicabilità, ai sensi dell'art. 6, c. 1, della l.r. 10.5.1999, n. 13, del disposto di cui al c. 7.

3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.
4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.]
5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.
6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
- [7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4,.....sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.
10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna

altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.]

ART. 74 ²¹⁷

Elezione del presidente della provincia

[1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.

2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto compatibili.

3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.

²¹⁷) Articolo che non trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia. Si veda l'art. 2 della l.r. 10/1999.

5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.
6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.
8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.]

Elezioni del consiglio provinciale

[1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo.

2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.]

4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.

[5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno

²¹⁸) Articolo che non trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia, con l'eccezione dei commi 4 e 12. Si veda l'art. 3 della l.r. 10/1999 per quanto riguarda i commi da 1 a 3 e da 6 a 11 e, per quanto riguarda il c. 5, l'art. 5, c. 1, della l.r. 9/2001 che prevede una soglia del 5 per cento dei voti validi.

il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 6.

10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

11. Compite le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.]

12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.

ART. 76 ²¹⁹

Anagrafe degli amministratori locali e regionali

[1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente ufficio del Ministero dell'interno in materia elettorale raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amministratori locali, nonché i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato.

2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata.]

²¹⁹) Articolo che non trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia. Si veda l'art. 20 bis della l.r. 11.11.1996, n. 46.

dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.

3. Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.

4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.]

(Omissis) (...)

TITOLO VI

Controlli

(Omissis) (...)

Capo II

Controllo sugli organi

ART. 141²²⁰

Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali

[1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

- a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
- b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
 - 1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;
 - 2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
 - 3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
 - 4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;
- c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
- c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli or-

* Lettera aggiunta dall'art. 32, c. 7, del d.l. 30.9.2003, n. 269, convertito dalla l. 24.11.2003, n. 326

²²⁰) Per effetto del rinvio di cui all'art. 23, c. 1, della l.r. 23/1997, l'articolo non trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia. Si veda l'art. 39 della l. 142/1990, nel testo vigente all'entrata in vigore della citata l.r. 23/1997.

gani. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

† Comma inserito dall'art. 32, c. 8, del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di 4 mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.†

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli

enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell'interno.]

ART. 142 ²²¹

Rimozione e sospensione di amministratori locali

- [1. Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59.]

ART. 143

Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni ed integrazioni. Nei

²²¹) Per effetto del rinvio di cui all'art. 23, c. 1, della l.r. 23/1997, l'articolo non trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia. Si veda l'art. 40 della l. 142/1990, nel testo vigente all'entrata in vigore della citata l.r. 23/1997.

casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal comma 2 del presente articolo.

5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di 60 giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141.

ART. 144

Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio

1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

(Omissis)

(...)

Legge regionale 15 marzo 2001, n. 9

Disposizioni in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale 14/1995. Modifica all'articolo 29 della legge regionale 49/1991 concernente le deliberazioni soggette al controllo di legittimità.

(Omissis) (...)

ART. 2

(Durata del mandato degli organi elettivi di Comuni e Province)

1. La durata del mandato del Sindaco e del Consiglio comunale, del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale, è fissata in cinque anni.

ART. 3

(Sottoscrizione dei gruppi dei candidati nelle elezioni provinciali)

1. Nel procedimento per l'elezione degli organi provinciali, la presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.
2. La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:
 - a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle Province fino a 100.000 abitanti;
 - b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle Province con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
 - c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle Province con più di 500.000 abitanti.

ART. 4

(Sottoscrizione delle liste nelle elezioni comunali)

1. Nel procedimento per l'elezione degli organi comunali, la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco per ogni Comune deve essere sottoscritta:
 - a) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
 - b) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
 - c) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
 - d) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

- e) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- f) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- g) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti;
- h) da non meno di 10 e da non più di 20 elettori nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

ART. 5

(Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi nell'elezione del Consiglio provinciale)

1. Nel procedimento per l'elezione dei Consigli provinciali non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 5 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

ART. 6

(Disposizioni in materia di composizione del Consiglio comunale)

1. Nei Comuni aventi popolazione compresa tra 15.001 e 30.000 abitanti, il Consiglio è composto dal Sindaco e da ventiquattro membri.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai Consigli eletti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

(Omissis) (...)

ART. 10

(Norma transitoria)

1. Per le elezioni che si svolgono nell'anno 2001, nei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti è ammessa l'integrazione, con ulteriore documentazione resa necessaria dalle modifiche introdotte dalla presente legge, dei modelli utilizzati prima dell'entrata in vigore della legge per la raccolta delle firme dei sottoscrittori.

(Omissis) (...)

Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21

Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali.

ART. 1

(Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali)

(Omissis)

(...)

10. Gli enti locali informano la [Direzione regionale per le autonomie locali]²²² dell'avvenuta adozione del bilancio preventivo, del rendiconto della gestione e dell'accertamento degli equilibri di bilancio, entro cinque giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni.

11. Fino all'approvazione della nuova normativa regionale in materia di ordinamento delle autonomie locali, nel procedimento di approvazione del bilancio di previsione, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta comunale o provinciale il relativo schema, l'[Assessore regionale per le autonomie locali]²²³ nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio comunale o provinciale non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'Assessore regionale per le autonomie locali assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Dalla data del provvedimento sostitutivo inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).

(Omissis)

(...)

40. Salvo quanto disposto dalle vigenti norme statali e regionali relativamente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità, la carica di Sindaco e di Assessore comunale è incompatibile con quella di Presidente e Assessore di Provincia, nonché con quella di Presidente del Consiglio provinciale.

41. L'ufficio di Sindaco e di Presidente della Provincia, di Assessore comunale e provinciale, di consigliere comunale e provinciale è incompatibile con il ruolo di amministratore di enti, società e consorzi nei quali gli enti locali di appartenenza abbiano una partecipazione di controllo o comunque superiore al 10 per cento, o di società collegate con i predetti enti, società o consorzi, salvo che ciò non sia obbligatoriamente previsto per legge.

²²²) Si legga: struttura direzionale dell'Amministrazione regionale competente in materia di autonomie locali.

²²³) Si legga: Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

42. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni e le Province devono provvedere, ove diversamente disposto, all'adeguamento dei rispettivi statuti in conformità ai commi 40 e 41.

(*Omissis*)

(...)

Altre norme applicabili

Legge 4 aprile 1956, n. 212

Norme per la disciplina della propaganda elettorale.

ART. 1

1. L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.
2. L'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale ai sensi del comma precedente, è consentita soltanto in appositi spazi, di numero eguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici o candidati che partecipino alla competizione elettorale, aventi le seguenti misure:
 - metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei Comuni sino a 10.000 abitanti;
 - metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
 - metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei Comuni con popolazione superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia.
3. Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.
4. I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.*
5. Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

* Comma aggiunto dall'art. 1 della l. 24.4.1975, n. 130

ART. 2

† Comma modificato dall'art. 2 della l. 130/1975

1. In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ed al

secondo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. Contemporaneamente provvede a delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite.[†]

2. Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo la seguente tabella:
 - da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
 - da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10;
 - da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 20;
 - da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi popolazione inferiore: almeno 20 e non più di 50;
 - da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non più di 100;
 - da 500.001 al 1.000.000 di abitanti: almeno 100 e non più di 500;
 - oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non più di 1.000.
3. Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma precedente.
4. Per le elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra più collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei Comuni stessi appartenente a ciascun collegio.
5. In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nei commi precedenti.
6. Nel caso in cui la Giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il [Prefetto]²²⁴ nomina un suo Commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.
7. Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti.*

* Comma aggiunto dall'art. 1-quater del d.l. 13.5.1999, n. 131, inserito dalla legge di conversione 13.7.1999, n. 225

[†] Articolo sostituito dall'art. 3 della l. 130/1975

ART. 3 [†]

1. La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.
2. In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.

224) Nel Friuli Venezia Giulia: l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

3. L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati.

† Articolo sostituito dall'art. 3 della l. 130/1975

ART. 4 *

1. La giunta municipale, entro i tre giorni previsti all'articolo 2, provvede altresì a ripartire gli spazi di cui al secondo comma dell'articolo 1 fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
2. Gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande.
3. Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.
4. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.

† Articolo sostituito dall'art. 3 della l. 130/1975

ART. 5 †

1. Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 4 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse.

‡ Articolo sostituito dall'art. 4 della l. 130/1975

ART. 6 ‡

1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.
2. La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita [con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000]²²⁵.
3. **

** Comma aggiunto dall'art. 1, c. 482, lett. a), della l. 30.12.2004, n. 311, e abrogato dall'art. 1, c. 176, lett. c), della l. 27.12.2006, n. 296

225) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, della legge 24.11.1981, n. 689. Successivamente, l'art. 15, c. 17, della l. 10.12.1993, n. 515, ha disposto che, in caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli artt. 6, 8 e 9 della presente legge, si applica, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

* Articolo abrogato dall'art. 58 del d.P.R. 26.10.1972, n. 639, sostituito dall'art. 5 della l. 130/1975

ART. 7 *

1. Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all'articolo 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati.

† Articolo sostituito dall'art. 6 della l. 130/1975

ART. 8 †

1. Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito [con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000]²²⁶. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.
2. [Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni.]²²⁷
3. Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1, fuori degli appositi spazi è punito [con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000]. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'articolo 1²²⁸.

‡ Comma aggiunto dall'art. 1, c. 482, lett. b), della l. 311/2004, e abrogato dall'art. 1, c. 176, lett. c), della l. 296/2006

4. ‡

** Articolo sostituito dall'art. 8 della l. 130/1975

ART. 9 **

1. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.
2. Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.
3. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'articolo 1 della presente legge.
4. Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con [la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000]²²⁹.

226) Si veda la nota n. 225.

227) Comma da intendersi abrogato ai sensi dell'art. 15, c. 17, della l. 515/1993.

228) Si veda la nota n. 225.

229) Si veda la nota n. 225.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati.

(Omissis) (...)

TITOLO II Elettorato

(Omissis) (...)

Capo II Eleggibilità

(Omissis) (...)

ART. 7

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 2)

1. Non sono eleggibili:

(Omissis) (...)

- b) i presidenti delle Giunte provinciali;
- c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

(Omissis) (...)

* Comma inserito,
in sede di sostituzione
degli originari secondo
e terzo comma, dall'art. 9
della l. 27.12.2001, n. 459

2. Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri. *

† Comma sostituito,
in sede di sostituzione
degli originari secondo
e terzo comma, dall'art. 9
della l. 459/2001

3. Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati. †

‡ Comma modificato
dall'art. 1, c. 1, lett. b),
della l. 11.8.1991, n. 271,
sostituito,
in sede di sostituzione degli
originari secondo
e terzo comma, dall'art. 9
della l. 459/2001

4. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa. ‡

5. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).

6. Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo articolo 11.

** Comma modificato
dall'art. 1, c. 1, lett. c),
della l. 271/1991
e dall'art. 1, c. 3,
della l. 21.12.2005, n. 270

7. In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni

successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.**

(Omissis) (...)

TITOLO III

Del procedimento elettorale preparatorio

(Omissis) (...)

ART. 20

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, comma 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° e legge 16 maggio 1956, n. 493, artt. 10, comma 1° e 2°, e 36 e legge 31 ottobre 1955, n. 1064, artt. 2 e 3)

(Omissis) (...)

4. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.
5. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata.*

* Comma modificato dall'art. 6 della l. 11.8.1991, n. 271, dall'art. 2 della l. 4.8.1993, n. 277 e dall'art. 6, c. 5, lett. d), della l. 270/2005

(Omissis) (...)

ART. 26

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 4° e 5°)

† Comma modificato dall'art. 1 del d.lgs 20.12.1993, n. 534 e dall'art. 6, c. 11, della l. 270/2005

1. Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.†
2. Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

(Omissis) (...)

ART. 32

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 22)

1. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno.

* Commi sostituiti dall'art. 8 della l. 13.3.1980, n. 70

2. Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.*
3. Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassettoni per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico²³⁰.*

(Omissis) (...)

ART. 33

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 23, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 17)

† Comma modificato dall'art. 1 della l. 23.4.1976, n. 136

1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.[†]
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perché, ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo di apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.

‡ Comma modificato dall'art. 1 del d.lgs. 534/1993

3. La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione.[‡]

(Omissis) (...)

ART. 35

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1°, secondo periodo e comma 2°, 3°, 4° e 5°, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 1)

1. La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38.

(Omissis) (...)

230) Si veda il decreto del Ministro dell'interno 16.5.1980.

ART. 40

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 28, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 1)

1. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.
2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.
3. Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.*

* Comma modificato dall'art. 1 del d.lgs. 534/1993

(Omissis) (...)

TITOLO IV Della votazione

(Omissis) (...)

ART. 49

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 38)

† Comma sostituito dall'art. 8, c. 1, della l. 11.8.1991, n. 271

1. I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio.†
2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del [certificato elettorale]²³¹, e sono iscritti in una lista aggiunta.
3. È vietato ad essi di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.
4. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.‡

‡ Comma modificato dall'articolo unico del d.l. 8.5.1981, n. 186, convertito dalla l. 4.7.1981, n. 349

ART. 50

(Legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 23)

** Comma modificato dall'art. 2, c. 1, della l. 25.5.1993, n. 160

1. I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.^{**}
2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del [certificato elettorale]²³², corredato dai seguenti documenti:

231) Per effetto del d.P.R. 8.9.2000, n. 299, il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale permanente.

232) Si veda la nota n. 231.

* Lettera sostituita dall'art. 2, c. 2, della l. 160/1993

- a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;*
 - b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il [certificato elettorale]²³³, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.
3. I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

† Comma modificato dall'art. 2, c. 1, della l. 160/1993

4. I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i [certificati elettorali]²³⁴, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione.[†]

(Omissis)

(...)

ART. 63

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 44)

‡ Comma modificato dall'art. 2 del d.lgs. 534/1993 e dall'art. 6, c. 21, della l. 270/2005

1. Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma.[‡]
2. Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'articolo 58, è annotata la consegna della nuova scheda.

(Omissis)

(...)

233) Si veda la nota n. 231.

234) Si veda la nota n. 231.

TITOLO V Dello scrutinio

ART. 73

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 50, ultimo comma, 52, 49 e 47, n. 4, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 28, ultimo comma)

* Comma modificato dall'art. 3, c. 1, lett. g), n. 1), del d.lgs. 534/1993, e dall'art. 1, c. 6, lett. a), della l. 62/2002

† Comma modificato dall'art. 3, c. 1, lett. g), n. 2), del d.lgs. 534/1993, e dall'art. 1, c. 6, lett. b), della l. 62/2002

‡ Comma modificato dall'art. 3, c. 1, lett. g), n. 3), del d.lgs. 534/1993 e dall'art. 6, c. 28, della l. 270/2005

1. Le operazioni di cui all'articolo 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.*
2. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'articolo 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.†
3. Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliono aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori.‡
4. La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al Cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.
5. In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'articolo 75.

ART. 74

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 26, ultimo comma, 47, ultimo comma, 49, ultimo comma, 50, comma 5° e 53, primo comma)

** Comma modificato dall'art. 3, c. 1, lett. h), del d.lgs. 534/1993 e dall'art. 6, c. 29, lett. a), della l. 270/2005

†† Comma modificato dall'art. 6, c. 29, lett. b), della l. 270/2005

1. Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.**
2. Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli²³⁵.††
3. Il verbale è atto pubblico.

235) Si veda l'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 16.5.1960, n. 570.

(Omissis) (...)

TITOLO VII

Disposizioni penali

(Omissis) (...)

ART. 95 ²³⁶

Legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 44

1. Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000 ²³⁷.

(Omissis) (...)

TITOLO VIII

Disposizioni finali

(Omissis) (...)

ART. 116

Legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 46

1. In occasione delle elezioni politiche, è autorizzata la applicazione della tariffa ridotta [del 70 per cento] sulle Ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno. Sono stabilite dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni ²³⁸.

²³⁶) Le norme previste dal presente articolo sono state estese alle elezioni comunali e provinciali dall'art. 3 della l. 10.8.1964, n. 663. Si veda anche l'art. 11, c. 3, della l. 10.12.1993, n. 515:

"Art. 11. Tipologia delle spese elettorali.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente."

²³⁷) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, della l. 24.11.1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.

²³⁸) A seguito dell'intervenuta privatizzazione delle Ferrovie dello Stato, in occasione delle consultazioni elettorali le riduzioni tariffarie sono ora applicate nella percentuale e con le modalità adottate da Trenitalia S.p.A. Per quanto riguarda l'estensione delle facilitazioni di viaggio alle elezioni comunali e provinciali trova applicazione l'art. 1 della l. 26.5.1969, n. 241. Per quanto riguarda l'estensione delle riduzioni tariffarie ai viaggi via mare, si veda l'art. 2 della citata l. 241/1969.

ART. 117

Legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 47

1. [Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa]²³⁹.

(Omissis) (...)

* Articolo sostituito dall'art. 11 della l. 53/1990

ART. 119 *

† Comma modificato dall'art. 3, c. 1, lett. t), del d.lgs. 534/1993

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni²⁴⁰.[†]
2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa²⁴¹.

(Omissis) (...)

239) Le facilitazioni di cui al presente articolo sono state abrogate dall'art. 20, c. 1, della l. 27.12.2001, n. 459. Pertanto, i lavoratori emigrati in occasione delle elezioni amministrative possono usufruire delle facilitazioni previste dall'art. 116 con riferimento al percorso di viaggio all'interno del territorio italiano.

240) L'art. 1 della l. 30.4.1981, n. 178 ha esteso l'applicazione delle norme di cui all'art. 119 del d.P.R. 361/1957 alle elezioni comunali, provinciali e regionali. Il successivo art. 2 prevede che "Le somme corrisposte in base alla norma dell'art. 119 del d.P.R. 361/1957, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito".

241) L'art. 1 della l. 29.1.1992, n. 69, in sede di interpretazione autentica dell'art. 119, c. 2 del d.P.R. 361/1957, ha previsto che: "Il comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali".

Legge 23 dicembre 1966, n. 1147

Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo.

(Omissis) (...)

ART. 3 ²⁴²

1. Nei giudizi elettorali, sia davanti agli organi di giurisdizione ordinaria, sia davanti agli organi di giurisdizione amministrativa, non è necessario il ministero [di procuratore o] ²⁴³ di avvocato.
2. Tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi o giudiziari in materia elettorale sono redatti in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito per il ricorso in Cassazione, e dalle spese di cancelleria.

(Omissis) (...)

ART. 7 ²⁴⁴

1. L'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328, è abrogato.
2. Le norme contenute nei precedenti articoli [e nell'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570] ²⁴⁵, si applicano altresì per i Consigli provinciali, sia per quanto riguarda la materia relativa alle operazioni per l'elezione, sia per quanto riguarda la materia relativa all'ineleggibilità, alla decadenza, all'incompatibilità dei consiglieri provinciali. Le azioni popolari e le impugnative consentite a qualsiasi elettore del Comune per quanto concerne le elezioni comunali, sono consentite a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per quanto concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite da tali norme al Consiglio comunale, si intendono devolute al Consiglio provinciale; quelle devolute al sindaco si intendono devolute al presidente della Giunta provinciale.
3. Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente in prima istanza, il Tribunale nella cui circoscrizione territoriale è compreso il capoluogo della Provincia.

(Omissis) (...)

²⁴²) Ai sensi dell'art. 7, secondo comma, il presente articolo trova applicazione anche nelle elezioni degli organi della provincia.

²⁴³) Ai sensi dell'art. 3 della l. 24.2.1997, n. 27, il termine "procuratore legale" deve intendersi sostituito con il termine "avvocato".

²⁴⁴) Si veda anche l'art. 6, terzo comma, della l. 6.12.1971, n. 1034.

²⁴⁵) L'art. 75 del d.P.R. 570/1960 è stato abrogato dall'art. 274, c. 1, lett. e), del d.lgs. 18.8.2000, n. 267.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223

Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

TITOLO I Dell'elettorato attivo

* Articolo sostituito
dall'art. 14
della l. 8.3.1975, n. 39

ART. 1 *

1. Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3.

† Articolo sostituito
dall'art. 1
della l. 16.1.1992, n. 15

ART. 2 †

1. Non sono elettori:

- a) ‡
- b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.

‡ Lettera abrogata
dall'art. 152, c. 1, lett. a),
del d.lgs. 9.1.2006, n. 5

* Articolo abrogato
dall'art. 11
della l. 13.5.1978, n. 180

ART. 3 *

(Legge 23 marzo 1956, n. 137, art. 2)

TITOLO II Delle liste elettorali

ART. 4

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 3 e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 3)

† Comma modificato
dall'art. 2
della l. 15/1992

1. Sono iscritti di ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nell'anagrafe della popolazione residente nel comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).[†]

‡ Comma aggiunto
dall'art. 2
della l. 15/1992

2. Le norme di cui al primo comma si applicano anche ai cittadini che sono iscritti all'ufficio anagrafe del comune di Roma, a norma dell'articolo 5 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323.[‡]

** Articolo inserito
dall'art. 26, c. 1,
della l. 24.11.2000, n. 340,
sostituito dall'art. 10, c. 1,
della l. 21.12.2005, n. 270

ART. 4-bis **

1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale è [la Commissione elettorale]²⁴⁶ prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la [Commissione elettorale]²⁴⁷ può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto.

ART. 5

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4, commi 1° e 2° e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 1° e 2°)

1. Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto:

a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;

²⁴⁶) Ai sensi dell'art. 2, c. 30 della l. 24.12.2007, n. 244 le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal d.P.R. 223/1967 in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 dello stesso.

²⁴⁷) Si veda la nota n. 246.

* Lettere abrogate
dall'art. 177, c. 4,
del d.lgs. 30.6.2003, n. 196

- b) il luogo e la data di nascita;
- c) il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita;
- d) *
- e) *
- f) l'abitazione.

† Comma sostituito
dall'art. 26, c. 2,
della l. 340/2000

- 2. Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale le liste elettorali devono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della medesima Commissione e dal segretario. †

ART. 6

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 5 e legge 22 gennaio 1966, n. 1, artt. 5 e 32, comma 1°)

- 1. Presso ogni Comune è istituito lo schedario elettorale che è formato di una parte principale e di due compartimenti ed è tenuto in ordine alfabetico.
- 2. Nella parte principale sono raccolte le schede degli iscritti nelle liste elettorali del Comune: i due compartimenti comprendono rispettivamente le schede di coloro che debbono essere cancellati dalle liste e quelle di coloro che debbono esservi iscritti.
- 3. I due compartimenti dello schedario forniscono gli elementi per la revisione semestrale delle liste e per le variazioni periodiche previste dall'articolo 32. Essi devono essere tenuti continuamente aggiornati sulla base delle risultanze dei registri dello stato civile, dell'anagrafe e degli atti e documenti della pubblica autorità inerenti alla capacità elettorale dei cittadini.
- 4. Ogni atto o provvedimento dell'ufficio anagrafico o dello stato civile, che possa interessare l'ufficio elettorale, deve essere a questo comunicato entro quarantotto ore dalla sua adozione.
- 5. Le schede eliminate dallo schedario elettorale devono essere conservate, previa stampigliatura, nell'archivio comunale per un periodo di cinque anni.
- 6. La Giunta municipale verifica, quando lo ritiene opportuno, e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio, la regolare tenuta dello schedario elettorale.
- 7. Con decreto del Ministro per l'interno saranno emanate le norme per l'impianto e la tenuta dello schedario elettorale.
- 8. Le spese per l'impianto dello schedario sono a carico dello Stato.

ART. 7

(Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 1)

* Comma sostituito dall'art. 15 della l. 39/1975, modificato dall'art. 3 della l. 15/1992

1. L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalità e nei termini previsti dal presente titolo, con la iscrizione di coloro che compiano il diciottesimo anno di età, rispettivamente, dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4.*
2. Le variazioni apportate alle liste elettorali hanno effetto, rispettivamente, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno²⁴⁸.

ART. 8

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 6 e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 6)

† Comma sostituito dall'art. 16 della l. 39/1975
‡ Alinea modificato dall'art. 4 della l. 15/1992

** Lettere modificate dall'art. 4 della l. 15/1992

1. Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e delle anagrafi di cui all'articolo 4 e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede:[‡]
 - a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nelle anagrafi di cui all'articolo 4 alla data del 15 febbraio, compiranno il diciottesimo anno di età dal 1° luglio al 31 dicembre e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4**;
 - b) entro il mese di agosto, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nelle anagrafi di cui all'articolo 4 alla data del 15 agosto, compiranno il diciottesimo anno di età dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4**.
2. In caso di distruzione totale o parziale o di irregolare tenuta delle anagrafi, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti dello stato civile, dalle liste di leva, e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Ove mancano anche tali indicazioni, può farsi ricorso a registri, atti e documenti in possesso di altri enti o uffici.^{††}

†† Comma modificato dall'art. 4 della l. 15/1992

ART. 9

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 7 e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 7)

1. Entro i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo precedente, il sindaco trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto dell'elenco ivi previsto agli uffici dei casellari giudiziari competenti.

²⁴⁸) La Corte costituzionale, con sentenza 12-23.3.1970, n. 47, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, secondo comma, 11, quinto comma, e 31, primo comma, nella parte in cui dispongono che l'acquisto del diritto di voto, quando si verifica in casi diversi da quelli di cui al primo comma dell'art. 7, ed il riacquisto di esso non possono dar luogo a iscrizione se non in sede di revisione semestrale, con effetto dal primo gennaio o dal primo luglio successivo alla iscrizione.

2. Per coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e per i cittadini italiani nati all'estero, l'estratto dell'elenco è trasmesso all'ufficio del casellario giudiziale presso il tribunale di Roma.
3. Gli uffici dei casellari, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, restituiscono ai Comuni gli estratti suddetti, previa apposizione della annotazione «Nulla» per ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della capacità elettorale, e della trascrizione, per gli altri nominativi, delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto di cui all'articolo 609 del codice di procedura penale.

* Articolo sostituito dall'art. 17 della l. 39/1975 e dall'art. 5 della l. 15/1992

ART. 10 *

1. L'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai comuni, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e che compiano il diciottesimo anno di età entro il semestre successivo.

† Articolo sostituito dall'art. 1 della l. 7.2.1979, n. 40, e dall'art. 6 della l. 15/1992

ART. 11 †

1. Gli elettori residenti all'estero possono chiedere, in qualsiasi momento, di essere iscritti nelle liste elettorali del comune di nascita.
2. La domanda, diretta al sindaco del comune di nascita, deve essere inoltrata per il tramite della competente autorità consolare e deve contenere l'indicazione del comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) l'elettore è iscritto.
3. Il sindaco, per il tramite della autorità consolare, notifica le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata.
4. I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza di trattati internazionali ratificati alla data di entrata in vigore della presente legge, non fanno più parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nel caso di cui ai commi 1, 2 e 3, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica con le modalità di cui al comma 2. Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale risulti che l'istante è in possesso della cittadinanza italiana.
5. L'accoglimento delle domande di cui ai commi 2 e 4 produce la conseguente iscrizione nell'AIRE del comune.
6. Della condizione di cittadino residente all'estero è fatta apposita annotazione nello schedario elettorale e nelle liste sezionali.

ART. 12 ²⁴⁹

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 1° e 2°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 1° e 2°)

* Comma modificato dall'art. 26, c. 3, lett. a), della l. 340/2000 e dall'art. 10, c. 2, della l. 270/2005

† Comma sostituito dall'art. 26, c. 3, lett. b), della l. 340/2000, dall'art. 10, c. 2, della l. 270/2005 e dall'art. 3-quinquies, c. 2, del d.l. 3.1.2006, n. 1, convertito dalla l. 27.1.2006, n. 22

1. Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino allo insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio ²⁵⁰ *.
2. La Commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni. †

ART. 13 ²⁵¹

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, primo periodo, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 3°, 4°, 5° e 6°)

‡ Comma sostituito dall'art. 26, c. 4, della l. 340/2000

1. Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. ‡
2. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.
4. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

ART. 14 ²⁵²

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 9°, secondo periodo, 10°, 11° e 12°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 7°, 8°, 9° e 10°)

1. La Commissione elettorale comunale è presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di uff-

249) Si veda la nota n. 246.

250) Si veda anche l'art. 41, c. 2, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267.

251) Si veda la nota n. 246.

252) Si veda la nota n. 246.

ziale del Governo, la Commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.

* Comma modificato dall'art. 26, c. 5, lett. a), della l. 340/2000

2. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale, o da un funzionario da lui delegato.*

† Comma modificato dall'art. 26, c. 5, lett. b), della l. 340/2000

3. Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a tre se la Commissione è composta di sette²⁵³ membri ed a quattro se è composta di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.†

4. I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

ART. 15

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, ultimo comma e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 11°, 12°, 13° e 14°)

1. I membri della Commissione elettorale comunale che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Qualsiasi cittadino del Comune può promuovere la dichiarazione di decadenza.

2. Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade ed il Consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessità, e in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza.

3. Finché la Commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio.

4. Nei Comuni retti da commissario, i componenti della Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso; nel caso in cui non si raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario.

253) In seguito all'intervenuta modifica del numero dei componenti della Commissione elettorale comunale, la parola "sette" deve intendersi conseguentemente sostituita dalla parola "cinque" (Ministero dell'interno – Direzione centrale dei servizi elettorali, circolare MIAITSE 11 gennaio 2006, n. 2).

ART. 16

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 13, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 13)

1. Non oltre il 10 aprile ed il 10 ottobre di ciascun anno, la [Commissione elettorale comunale]²⁵⁴ procede alla formazione, in ordine alfabetico, di due elenchi separati per la revisione semestrale delle liste.
2. Gli elenchi, in duplice copia, devono essere distinti per uomini e donne.
3. Nel primo elenco la [Commissione elettorale comunale]²⁵⁵, sulla scorta dell'elenco di cui all'articolo 8, propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali ai sensi del precedente articolo 4.
4. Nel secondo elenco la [Commissione]²⁵⁶ propone la cancellazione degli iscritti che sono stati eliminati dalle anagrafi di cui all'articolo 4 per irreperibilità.*
5. Accanto a ciascun nominativo va apposta una annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione o la cancellazione è proposta.

* Comma sostituito dall'art. 7 della l. 15/1992

ART. 17

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 14)

† Comma modificato dall'art. 26, c. 6, della l. 340/2000

1. Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale per la revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un verbale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è [la Commissione elettorale comunale]²⁵⁷ il verbale è redatto dal segretario ed è sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario. Quando le deliberazioni della Commissione non siano concordi, il verbale deve recare l'indicazione del voto di ciascuno dei componenti e delle ragioni addotte anche dai dissenzienti.†

ART. 18

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 15, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 14)

1. Entro l'11 aprile e l'11 ottobre di ciascun anno il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni della [Commissione elettorale comunale]²⁵⁸ adottate ai sensi dell'articolo 16, a presentarli rispettivamente non oltre il 20 aprile e il 20 ottobre con le modalità di cui al successivo articolo 20.

254) Si veda la nota n. 246.

255) Si veda la nota n. 246.

256) Si veda la nota n. 246.

257) Si veda la nota n. 246.

258) Si veda la nota n. 246.

* Comma modificato dall'art. 26, c. 7, della l. 340/2000

2. Durante questo periodo, un esemplare di ciascuno degli elenchi firmato dall'Ufficiale elettorale deve rimanere depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo e con le liste elettorali del semestre precedente. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la [Commissione elettorale comunale]²⁵⁹ i predetti elenchi sono firmati dal presidente della stessa [Commissione]²⁶⁰ e dal segretario.*
3. Il sindaco notifica al prefetto della Provincia l'avvenuta affissione del manifesto.

ART. 19

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 16, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 15)

1. La pubblicazione prescritta dall'articolo precedente tiene luogo di notificazione nei confronti di coloro dei quali la [Commissione comunale]²⁶¹ ha proposto l'iscrizione nelle liste elettorali.
2. A coloro che non siano stati inclusi nel primo elenco di cui all'articolo 16 per essere incorsi in una delle incapacità previste dai precedenti articoli 2 e 3, il sindaco notifica per iscritto la decisione della [Commissione elettorale comunale]²⁶², indicandone i motivi, non oltre quattro giorni dalla pubblicazione dell'elenco. La decisione della [Commissione]²⁶³ è notificata anche a coloro per i quali è stata proposta la cancellazione dalle liste.
3. La notificazione è eseguita per mezzo degli agenti comunali, che devono chiedere il rilascio di apposita ricevuta. In mancanza di ricevuta, l'attestazione degli agenti circa l'avvenuta notificazione fa fede fino a prova in contrario.

ART. 20

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 17)

† Commi modificati dall'art. 2, c. 3, della l. 30.6.1989, n. 244

1. Ogni cittadino, nel termine indicato nell'articolo 18, può ricorrere alla Commissione elettorale circondariale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla [Commissione comunale]²⁶⁴.†
2. I ricorsi possono essere anche presentati nello stesso termine al Comune, che ne rilascia ricevuta e li trasmette alla Commissione elettorale circondariale.†

259) Si veda la nota n. 246.

260) Si veda la nota n. 246.

261) Si veda la nota n. 246.

262) Si veda la nota n. 246.

263) Si veda la nota n. 246.

264) Si veda la nota n. 246.

3. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione del ricorso alla parte interessata, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.
4. La parte interessata può, entro cinque giorni dalla avvenuta notificazione, presentare un controricorso, eventualmente corredato da documenti, alla stessa Commissione elettorale circondariale, che ne rilascia ricevuta.*
5. Per i cittadini residenti all'estero il ricorso dev'essere presentato non oltre il trentesimo giorno dalla data della notificazione della decisione della [Commissione comunale]²⁶⁵. Se la presentazione del ricorso avviene per mezzo della autorità consolare, questa ne cura l'immediato inoltro alla Commissione circondariale competente.*

* Commi modificati dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

ART. 21

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, commi 1°, primo periodo, 3° e 4°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 1° e 2°)

† Comma sostituito dall'art. 2 della l. 244/1989, modificato dall'art. 238 del d.lgs. 19.2.1998, n. 51

1. In ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, è costituita, con decreto del presidente della corte di appello, una commissione elettorale circondariale presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale.†
2. La Commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova Commissione.

ART. 22

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, commi 1°, secondo periodo, 2° e 4°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° e 11°)

‡ Commi sostituiti dall'art. 3 della l. 244/1989

1. I componenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali designati dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato con qualifica funzionale non inferiore alla settima in attività di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la designazione deve cadere su funzionari della [prefettura]²⁶⁶ appartenenti al personale direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove designazioni.‡
2. I componenti, la cui designazione spetta al Consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei Comuni del circondario estranei all'Amministrazione dei Comuni medesimi, sempreché siano forniti almeno del titolo di studio di una scuola media di primo grado ovvero che ab-

²⁶⁵) Si veda la nota n. 246.

²⁶⁶) Per effetto di quanto disposto dall'art. 11, c. 1, del d.lgs. 30.7.1999, n. 300, si legga: Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

biano già fatto parte di Commissioni elettorali per almeno un biennio, e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, né dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio.[‡]

3. Alla designazione da parte del Consiglio provinciale si provvede mediante votazione nella seduta successiva alla elezione del presidente e della Giunta provinciale.
4. Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ciascuna Commissione, ogni consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre.
5. A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.
6. Con votazione separata, e con le stesse modalità, si procede alla elezione dei membri supplenti.
7. I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione elettorale circondariale soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal Consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti.*
8. Gli adempimenti di cui ai precedenti commi nelle Regioni nelle quali non esistano i Consigli provinciali vengono espletati dagli organi cui sono devolute le attribuzioni dei Consigli provinciali medesimi.
9. I componenti della Commissione elettorale circondariale possono essere rieletti.[†]

* Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

† Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

ART. 23

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, comma 5° e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 12°, 13°, 14° e 15°)

** Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

1. I membri della Commissione elettorale circondariale che senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.**
2. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal presidente della Corte d'appello, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

†† Commi modificati dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

3. Qualsiasi cittadino dei Comuni del circondario può promuovere la dichiarazione di decadenza.††
4. Quando, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione elettorale circondariale si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova Commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario, dal magistrato presidente.††

^{*} Articolo sostituito dall'art. 10 della l. 30.4.1999, n. 120

ART. 24 ^{*}

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, ultimo comma, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, articolo 16, ultimo comma)

1. A ciascun componente ed al segretario della commissione elettorale circondariale può essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza pari a lire 60.000, al lordo delle ritenute di legge, in luogo di quello previsto dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato ²⁶⁷.
2. L'importo del gettone di presenza è rivalutato, a partire dal mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117 ²⁶⁸.

ART. 25

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 19)

[†] Commi, sostituiti dall'art. 2 della l. 244/1989, modificati dall'art. 238 del d.lgs. 51/1998

1. Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. [†]
2. Le sottocommissioni sono presiedute dai dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura, ed hanno la stessa composizione prevista per la commissione elettorale circondariale. [†]
3. Il presidente della Commissione circondariale ripartisce i compiti fra questa e le Sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività. [‡]
4. Per la costituzione ed il funzionamento delle Sottocommissioni e per il trattamento economico spettante ai singoli componenti si applicano le disposizioni degli articoli 21, 22, 23 e 24 ²⁶⁹.

[‡] Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

ART. 26

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 20)

1. Qualora la circoscrizione di un mandamento giudiziario comprenda Comuni di più Province, il presidente della Corte d'appello può determinare, con proprio decreto, la competenza territoriale delle Commissioni elettorali in maniera che essa sia esercitata nell'ambito di una sola Provincia.
2. Analogamente il presidente della Corte di appello, quando la situazione dei luoghi lo consiglia, ha facoltà di determinare, con proprio decreto, la

^{**} Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

²⁶⁷) Ai sensi dell'art. 2, c. 30 della l. 244/2007 l'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

²⁶⁸) Si veda la nota n. 267.

²⁶⁹) Si veda la nota n. 267.

competenza territoriale della Commissione elettorale circondariale in difformità della circoscrizione giudiziaria.**

ART. 27

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 21)

* Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

1. La Commissione elettorale circondariale e le Sottocommissioni compiono le proprie operazioni con l'intervento del presidente e di almeno due commissari.*
2. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

† Comma sostituito dall'art. 8 della l. 15/1992

3. Le funzioni di segretario della commissione elettorale circondariale e delle relative sottocommissioni istituite nel comune capoluogo del circondario sono svolte dal segretario o da funzionari di ruolo del comune designati dal sindaco; in seno alle sottocommissioni istituite presso altri comuni, le stesse funzioni sono svolte dal segretario del comune che ne è sede o da impiegati dello stesso, designati dal sindaco.†
4. Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali che sono sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti alle sedute.
5. Le decisioni devono essere motivate; quando esse non siano concordi, nel verbale deve essere indicato il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni addotte anche dai dissenzienti.
6. Copia dei verbali è trasmessa, entro il termine di giorni cinque, al prefetto ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

ART. 28

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, n. 22, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 17)

‡ Alinea modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

1. Decorso il termine di cui all'articolo 18, e rispettivamente non più tardi del 23 aprile e del 23 ottobre, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale circondariale:‡
 - 1) un esemplare dei due elementi di cui all'articolo 16 corredati di tutti i documenti relativi;
 - 2) i ricorsi presentati contro detti elenchi, con tutti i documenti che vi si riferiscono;
 - 3) copia conforme dei verbali delle operazioni e delle deliberazioni della Commissione elettorale comunale.
2. L'altro esemplare degli elenchi suddetti rimane conservato nella segreteria del Comune.
3. Il presidente della Commissione elettorale circondariale invia ricevuta degli atti al sindaco, entro tre giorni dalla data della loro ricezione, della

†† Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

quale viene presa nota in apposito registro firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione.^{††}

* Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

4. Qualora il Comune non provveda all'invio degli atti nel termine prescritto, il presidente della Commissione elettorale circondariale ne dà immediato avviso al prefetto, agli effetti dell'articolo 53.*

ART. 29

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 23, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 18)

† Alinea modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

1. La Commissione elettorale circondariale:[†]
 - 1) esamina le operazioni compiute dalla [Commissione comunale]²⁷⁰ e decide sui ricorsi presentati contro di esse;
 - 2) cancella dagli elenchi formati dalla [Commissione comunale]²⁷¹ i cittadini indebitamente proposti per la iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo;
 - 3) decide sulle domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute direttamente.
2. La Commissione, prima di iscrivere, su domanda o di ufficio, coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari, deve sempre richiedere il certificato del casellario giudiziale.
3. La Commissione si raduna entro i cinque giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti.
4. I ricorsi presentati, a termini dell'ultimo comma dell'articolo 20, dai cittadini residenti all'estero sono decisi dalla Commissione elettorale circondariale nella prima riunione dopo la loro ricezione e le conseguenti eventuali variazioni alle liste elettorali sono effettuate in occasione delle operazioni previste dall'articolo 32.[‡]

‡ Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

ART. 30

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 24, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 19)

** Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

1. Entro il 10 giugno e il 10 dicembre, la Commissione elettorale circondariale deve avere provveduto alla approvazione degli elenchi ed alle relative variazioni da effettuare sull'esemplare delle liste generali depositate presso la Commissione stessa. Nei medesimi termini gli elenchi devono essere restituiti al Comune insieme con tutti i documenti. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della Commissione.**
2. Nei dieci giorni successivi l'Ufficiale elettorale apporta, in conformità degli elenchi approvati, le conseguenti variazioni alle liste generali, aggiungendo

‡‡ Comma modificato dall'art. 26, c. 8, lett. a), della l. 340/2000

270) Si veda la nota n. 246.

271) Si veda la nota n. 246.

i nomi compresi nell'elenco dei nuovi iscritti ed eliminando i nomi di quelli compresi nell'elenco dei cancellati. ^{‡‡}

* Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989 e dall'art. 26, c. 8, lett. b), della l. 340/2000

3. Delle rettificazioni eseguite viene redatto verbale che, firmato dall'Ufficiale elettorale, è immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale circondariale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è [la Commissione elettorale comunale] ²⁷² il predetto verbale è firmato dal presidente della [Commissione] ²⁷³ e dal segretario. *

† Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

4. Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della Commissione elettorale circondariale sono, a cura del sindaco, notificate, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 19, ai cittadini cancellati dalle liste o la cui domanda o proposta di iscrizione non sia stata accolta. †

5. Le liste rettificate, insieme con gli elenchi approvati, debbono rimanere depositate nella segreteria comunale rispettivamente dal 21 al 30 giugno e dal 21 al 31 dicembre, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco dà pubblico avviso.

‡ Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

6. Tale pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti dei cittadini iscritti dalla Commissione elettorale circondariale nelle liste elettorali. ‡

ART. 31

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4, ultimo comma, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 3°, 4°, 5° e 6°)

1. Le liste elettorali, salvo il disposto dell'articolo 32, non possono essere modificate se non per effetto delle revisioni semestrali ²⁷⁴.

** Commi modificati dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

2. Quando, per lo stato di conservazione o per il numero delle variazioni apportate, le liste generali siano divenute di difficile consultazione, il sindaco, d'intesa con il presidente della Commissione elettorale circondariale, deve disporre la ricompilazione delle medesime, previa unificazione, da attuarsi sulla base dello schedario elettorale. **

3. Entrambi gli esemplari delle nuove liste unificate, previa approvazione da parte della [Commissione elettorale comunale] ²⁷⁵, sono inviati alla Commissione elettorale circondariale per il controllo e l'autenticazione da parte del presidente e del segretario della Commissione stessa, la quale ne restituisce uno al Comune. **

4. Le vecchie liste sono conservate rispettivamente dall'ufficio comunale e dalla Commissione elettorale circondariale finché non si procederà ad una nuova unificazione. **

272) Si veda la nota n. 246.

273) Si veda la nota n. 246.

274) Si veda la nota n. 248.

275) Si veda la nota n. 246.

ART. 32

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 25, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, artt. 20 e 32, comma 2°)

1. Alle liste elettorali, rettificata in conformità dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione del semestre successivo, altre variazioni se non in conseguenza:

- 1) della morte;
- 2) della perdita della cittadinanza italiana;

Le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da documento autentico;

* Numero sostituito dall'art. 9 della l. 15/1992 e modificato dall'art. 52, c. 1, del d.P.R. 14.11.2002, n. 313

- 3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché il cancelliere o il funzionario competenti per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del diritto elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale è stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino è compreso;*

- 4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti che hanno perduto la residenza nel Comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante la avvenuta cancellazione dal registro di popolazione. I già iscritti nelle liste, che hanno acquistato la residenza nel Comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del Comune di provenienza, attestante la avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione è richiesta d'ufficio dal Comune di nuova iscrizione anagrafica;

† Numero aggiunto dall'art. 2 della l. 40/1979

- 5) dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorità di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato è in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto nel comune.†

‡ Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989 e dall'art. 26, c. 9, della l. 340/2000

2. Le variazioni alle liste sono apportate dall'Ufficiale elettorale che vi allega copia dei suindicati documenti; le stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a tali operazioni è trasmessa al

prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale circondariale.[‡]

* Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

3. La Commissione elettorale circondariale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa ed ha la facoltà di richiedere gli atti al Comune.*

† Comma sostituito dall'art. 2 della l. 40/1979

4. Alle operazioni previste dal presente articolo la [commissione comunale]²⁷⁶ è tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2), 3) e 4); non oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5); non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1).[†]

** Comma sostituito dall'art. 2 della l. 40/1979 e dall'art. 7-quinquies, c. 1, lett. a), del d.l. 31.1.2005, n. 7, convertito dalla l. 31.3.2005, n. 43

5. Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e 3) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni.**

†† Comma inserito, in sede di sostituzione dell'originario quinto comma, dall'art. 2 della l. 40/1979, modificato dall'art. 7-quinquies, c. 1, lett. b), del d.l. 7/2005, convertito dalla l. 43/2005

6. Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4) e 5) unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco dà preventivo, pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici.^{††}

‡ Comma, inserito in sede di sostituzione dell'originario quinto comma, dall'art. 2 della l. 40/1979, modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

7. Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi è ammesso ricorso alla commissione elettorale circondariale nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito.^{‡‡}

*** Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

8. La Commissione circondariale decide sui ricorsi nel termine di 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalità di cui al comma precedente.^{***}

9. Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 11, 20 e 29.

††† Articolo inserito dall'art. 3 della l. 40/1979

ART. 32-bis^{†††}

††† Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

1. Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell'articolo stesso, la commissione elettorale circondariale dispone la ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.^{†††}

276) Si veda la nota n. 246.

2. Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36.
3. Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente in sostituzione del [certificato elettorale]²⁷⁷.
4. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

* Articolo inserito dall'art. 10 della l. 15/1992

ART. 32-ter *

1. Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al comune provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 32, il sindaco fa notificare all'elettore una comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non è ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro del [certificato elettorale]²⁷⁸, se già consegnato.
2. Copia della comunicazione di cui al comma 1 è consegnata al presidente del seggio il quale ne prende nota, nelle liste della sezione accanto al nome dell'elettore.
3. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al comma 1 sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

ART. 33

† Comma sostituito dall'art. 18 della l. 39/1975

1. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, la [commissione elettorale comunale]²⁷⁹ compila un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo anno di età.[†]

‡ Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

2. Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla Commissione elettorale circondariale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.[‡]
3. Delle altre due copie una è pubblicata nell'albo pretorio del Comune, l'altra resta depositata nella segreteria comunale.

277) Per effetto del d.P.R. 8.9.2000, n. 299, il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale permanente.

278) Si veda la nota n. 277.

279) Si veda la nota n. 246.

* Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

4. Contro l'inclusione o l'esclusione nell'anzidetto elenco è ammesso ricorso da parte di ogni cittadino alla Commissione elettorale circondariale.*

TITOLO III

Della ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e della compilazione delle liste di sezione

ART. 34

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 26 e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 3°)

† Comma sostituito dall'art. 55 della l. 27.12.1997, n. 449

1. Ogni Comune è diviso in sezioni elettorali.
2. La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200 né inferiore a 500.†
3. Quando particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con un numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50.**

‡ Comma aggiunto, in sede di sostituzione dei commi secondo e terzo, dall'art. 55 della l. 449/1997

4. Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni.^{280 ‡}

ART. 35

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 27, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 22)

1. Entro il 10 aprile e il 10 ottobre di ciascun anno, la [Commissione elettorale comunale]²⁸¹, dopo aver compiuto gli adempimenti di cui all'articolo 16, provvede, con un'unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, nonché alla revisione delle liste per le sezioni già esistenti ed alla compilazione delle liste delle persone iscritte per ogni nuova sezione.

ART. 36

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 28 e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 23)

** Comma sostituito dall'art. 11 della l. 15/1992

1. Il cittadino iscritto è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista generale, la propria abitazione.
2. Gli elettori residenti all'estero, ivi compresi quelli di cui al secondo comma dell'articolo 4, restano o sono assegnati ad una sezione nella cui circoscrizione hanno avuto l'ultima residenza prima della emigrazione o, in mancanza, nella cui circoscrizione eleggono il proprio domicilio.**

²⁸⁰) Si veda il decreto del Ministro dell'interno 2.4.1998, n. 117.

²⁸¹) Si veda la nota n. 246.

* Comma aggiunto dall'art. 11 della l. 15/1992

3. Gli elettori per i quali non possono applicarsi i criteri di cui al secondo comma, nel caso in cui il territorio comunale sia diviso in più collegi per l'elezione del Senato della Repubblica, dei consigli provinciali o dei consigli circoscrizionali, sono distribuiti presso le singole sezioni in eguale numero per ogni collegio. A tal fine gli elettori e le corrispondenti sezioni di assegnazione sono individuati rispettivamente secondo ordine alfabetico e progressione numerica.*

ART. 37

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 29)

† Comma modificato dall'art. 26, c. 10, della l. 340/2000

1. Le liste di sezione devono essere compilate distintamente per sesso, in triplice esemplare, e contenere due colonne rispettivamente per le firme di identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti; le liste vanno sottoscritte dall'Ufficiale elettorale e devono recare il bollo dell'ufficio comunale.†

ART. 38

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 30)

‡ Commi modificati dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

1. Possono avere sede nello stesso fabbricato sino a quattro sezioni; ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.
2. Tuttavia, per comprovate necessità, i Comuni possono essere, caso per caso, autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso fabbricato un numero di sezioni superiore a quattro, ma mai maggiore di dodici, ed a prescindere dalle limitazioni previste dal comma precedente, circa il numero di sezioni che possono avere il medesimo accesso o l'accesso dalla medesima strada, purché, in ogni caso, un medesimo accesso dalla strada alla sala non serva più di sei sezioni.
3. Quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta alla Commissione elettorale circondariale non oltre il decimo giorno antecedente alla data di convocazione degli elettori, informando contemporaneamente il prefetto. La Commissione circondariale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via di urgenza e non più tardi del quinto giorno antecedente alla data predetta.‡
4. Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione circondariale ne dà immediato avviso al prefetto e al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi due giorni prima del giorno delle elezioni.‡

ART. 39

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 31, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 24, commi 1° e 2°)

* Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

1. Non più tardi dell'11 aprile e dell'11 ottobre il sindaco, con il medesimo manifesto di cui all'articolo 8, invita chiunque intenda proporre ricorsi contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna di esse, l'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, a presentarli rispettivamente entro il 20 aprile e il 20 ottobre alla Commissione elettorale circondariale, anche per il tramite del Comune, che ne rilascia ricevuta.*
2. Durante questo periodo, la deliberazione di cui all'articolo 35, corredata dei documenti relativi e di un esemplare delle liste di sezione, rimane depositata nell'ufficio comunale perché ogni cittadino possa prenderne visione.
3. Dell'avvenuta pubblicazione del manifesto è data immediata notizia al prefetto, al quale deve essere trasmessa, altresì, una copia della deliberazione.

† Commi modificati dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

4. Il sindaco, non oltre il 23 aprile ed il 23 ottobre, trasmette al presidente della Commissione elettorale circondariale la deliberazione di cui all'articolo 35, con i documenti e gli eventuali ricorsi presentati, insieme con due esemplari delle liste delle nuove sezioni e l'elenco delle variazioni per nuove iscrizioni o per radiazioni apportate alle liste delle sezioni preesistenti.†
5. Per la ricezione degli atti da parte della Commissione elettorale circondariale e per gli eventuali inadempimenti del Comune, si osservano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 28.*

ART. 40

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 32, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, articoli 24, ultimo comma, e 32, comma 4°)

‡ Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

1. Entro il 10 giugno e il 10 dicembre la Commissione circondariale decide sui reclami, approva le nuove liste di sezione e le variazioni a quelle delle sezioni preesistenti, tenendo conto delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 29, e autentica le liste, attestando in calce a ciascuna di esse il numero degli iscritti che vi sono compresi, dopo aver riportato sopra i due esemplari delle liste relative alle sezioni preesistenti, depositati presso di essa, le variazioni già approvate.‡
2. Il presidente vidima ciascun foglio con la propria firma e il bollo della Commissione.

* Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

3. I due esemplari delle liste di sezione restano depositati nell'ufficio della Commissione elettorale circondariale.*
4. Le decisioni della Commissione circondariale sono comunicate, entro lo stesso termine di cui sopra, alla [Commissione comunale]²⁸², che apporta all'altro esemplare delle liste le conseguenti variazioni.*
5. Entro quindici giorni dalla comunicazione, il sindaco notifica agli interessati le decisioni della Commissione sui reclami proposti.

† Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

6. La Commissione circondariale, qualora accerti, d'ufficio o su domanda degli interessati, la esistenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di cittadini regolarmente iscritti nelle liste generali, può apportare le occorrenti variazioni alle liste di sezione fino al secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, dandone immediata notizia al sindaco che provvede ad informarne tempestivamente i presidenti delle singole sezioni.†

ART. 41

(Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 25)

1. Il cittadino iscritto nelle liste, che trasferisce la propria abitazione nella circoscrizione di altra sezione del Comune, deve essere compreso nella lista elettorale di quest'ultima quando il trasferimento stesso sia stato regolarmente notificato all'anagrafe.
2. La [Commissione elettorale comunale]²⁸³ apporta d'ufficio le correnti variazioni con la procedura di cui all'articolo 32 e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

TITOLO IV

Dei ricorsi giudiziari

ART. 42

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 33, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 5°)

‡ Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

1. Contro le decisioni della Commissione elettorale circondariale o delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino può proporre impugnativa davanti alla Corte d'appello con semplice ricorso, sul quale il presidente fissa, con decreto, la udienza di discussione della causa in via d'urgenza.‡
2. Analoga azione può essere promossa per falsa o erronea rettificazione delle liste elettorali, fatta a norma dell'articolo 30, secondo comma.
3. Il ricorso dev'essere notificato, col relativo decreto di fissazione d'udienza, al cittadino o ai cittadini interessati ed alla Commissione elettorale a pena

282) Si veda la nota n. 246.

283) Si veda la nota n. 246.

di nullità, entro venti giorni dalla notificazione di cui al quarto comma dell'articolo 30 se è proposto dallo stesso cittadino che aveva reclamato o aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda d'iscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato dalle liste; entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata, negli altri casi. I termini anzidetti sono raddoppiati per i cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 11.

ART. 43

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 34)

1. Il ricorso coi relativi documenti dev'essere, a pena di decadenza, depositato nella cancelleria della Corte di appello entro dieci giorni dalla notifica. La causa è decisa, senza che occorra ministero di procuratore o di avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentano, ed il pubblico ministero nelle sue conclusioni orali.
2. Per i cittadini residenti all'estero, il ricorso è depositato entro il termine di sessanta giorni dalla data della notificazione.

ART. 44

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35)

1. Il ricorso può essere proposto anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio nello stesso termine e con le stesse modalità di cui ai precedenti articoli 42 e 43; nel medesimo termine, il procuratore della Repubblica, qualora riscontri nel fatto che ha dato origine al ricorso estremi di reato, promuove l'azione penale.

ART. 45

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 36)

* Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

1. Le sentenze della Corte d'appello sono comunicate immediatamente dalla cancelleria, oltreché al presidente della Commissione elettorale circondariale, al sindaco che ne cura l'esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati.*
2. La sentenza della Corte d'appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, anche senza ministero di avvocato. Può essere impugnata anche dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello che ha emesso la decisione.
3. Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà fatta eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti all'estero.
4. Sul semplice ricorso il presidente fissa, in via di urgenza, l'udienza per la discussione della causa. La decisione è immediatamente pubblicata.

5. Per l'esecuzione e notificazione delle sentenze della Corte di cassazione si osserveranno le disposizioni di cui al primo comma.

ART. 46

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 37)

1. I ricorsi giudiziari non hanno effetto sospensivo dei provvedimenti o delle decisioni contro i quali sono proposti.

TITOLO V

Disposizioni varie

ART. 47

(Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 31)

1. Non possono essere disposte revisioni straordinarie delle liste se non per legge.

ART. 48

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 38, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, artt. 26 e 32, comma 6°)

1. Qualora per effetto di modificazioni intervenute nelle circoscrizioni comunali occorra procedere alla compilazione delle liste elettorali di un nuovo Comune questo è tenuto a provvedervi, non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto col quale è costituito, mediante stralcio dei propri iscritti dalle liste del Comune ex capoluogo.
2. Le liste, compilate in conformità del comma precedente, sono immediatamente trasmesse alla Commissione elettorale circondariale che, entro quindici giorni dalla ricezione, le munisce del visto di autenticazione, restituendo uno degli esemplari al Comune.*
3. La stessa procedura si applica nel caso in cui una o più frazioni o borgate si distacchino da un Comune per essere aggregate ad un altro.
4. Il termine previsto nel primo comma è ridotto della metà per le variazioni da apportarsi alle liste dei Comuni nei quali si è verificato il distacco.
5. Qualora la pubblicazione del decreto recante modificazioni nella circoscrizione di uno o più Comuni avvenga prima che sia esaurita la procedura di revisione semestrale, la compilazione delle liste e le variazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate in tale sede, sempreché lo stato delle operazioni relative lo consenta.
6. Nel caso in cui il decreto sia pubblicato dopo la convocazione dei comizi elettorali, i termini previsti dal presente articolo decorrono dal decimo giorno successivo a quello stabilito per le elezioni. Ove la convocazione sia stata indetta per la elezione dei Consigli comunali, i comizi sono sospesi

* Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

con provvedimento del prefetto e i termini anzidetti decorrono dalla data del provvedimento di sospensione.

ART. 49

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 39)

* Comma modificato dall'art. 26, c. 11, della l. 340/2000

1. A richiesta dei Comuni, degli Ufficiali elettorali e delle Commissioni elettorali circondariali i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla revisione delle liste.*

ART. 50

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 40, e D.P.R. 5 giugno 1953, n. 492, Tabella - Allegato B, art. 2)

1. Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, relativi al procedimento amministrativo o al giudiziario, sono redatti in carta libera ed esenti dalla tassa di registro, dal deposito in caso di soccombenza per il ricorso in Cassazione e dalle spese di cancelleria.

ART. 51

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 41, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 26)

† Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

1. Gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.
2. La copia delle liste generali di ciascun Comune, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, è conservata negli archivi della Commissione stessa.†
3. Le liste generali del Comune devono essere riunite in uno o più registri debitamente numerati e conservate nell'archivio comunale.
4. Le liste devono recare l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo alla iscrizione di ciascun cittadino iscritto.
5. Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.‡

‡ Comma sostituito dall'art. 177, c. 5, del d.lgs. 196/2003

** Articolo sostituito dall'art. 26, c. 12, della l. 340/2000

ART. 52 **

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 42)

1. Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, l'Ufficiale elettorale, i componenti delle Commissioni elettorali circondariali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità degli adempimenti loro assegnati dal presente testo unico.

ART. 53

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 43)

1. In caso di ritardo, da parte degli organi comunali, nell'adempimento dei compiti prescritti dalla presente legge, il prefetto delega un suo commissario.
2. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.
3. Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto dà notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il Comune.

TITOLO VI Disposizioni penali

ART. 54 ²⁸⁴

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 44, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 7°)

* Comma modificato dall'art. 86, c. 1, lett. a), del d.lgs. 507/1999

1. Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei termini e modi prescritti, le operazioni per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la compilazione e l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le notificazioni relative o non cura la conservazione delle liste e degli atti relativi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.*

† Comma modificato dall'art. 86, c. 1, lett. b), del d.lgs. 507/1999

2. Se l'omissione è dolosa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.†

‡ Comma aggiunto dall'art. 86, c. 1, lett. c), del d.lgs. 507/1999

3. Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.‡

ART. 55 ²⁸⁵

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 45, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 8°)

** Comma modificato dall'art. 86, c. 1, lett. d), del d.lgs. 507/1999

1. Chiunque iscrive nelle liste o negli elenchi un cittadino che non aveva il diritto di essere iscritto o cancella un cittadino che non doveva essere cancellato, ovvero non iscrive un cittadino che aveva diritto alla iscrizione o non cancella un cittadino che doveva essere cancellato, ovvero include o sposta arbitrariamente schede dallo schedario di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.**

284) Ai sensi dell'art. 93, c. 1, lett. a), del d.lgs. 30.12.1999, n. 507, l'autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente articolo è il Ministero dell'interno.

285) Si veda la nota n. 284.

* Comma sostituito dall'art. 86, c. 1, lett. e), del d. lgs. 507/1999

† Comma aggiunto dall'art. 86, c. 1, lett. f), del d. lgs. 507/1999

2. Se il fatto è commesso con dolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.*
3. Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.†

ART. 56

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 46, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 9°)

1. Chiunque forma una lista o un elenco di cittadini iscritti nelle liste elettorali in tutto o in parte falsi, ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, una lista o un elenco di cittadini iscritti nelle liste elettorali, è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000²⁸⁶.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque sottrae od altera schede, registri e documenti relativi alle liste ed agli elenchi di cittadini iscritti nelle liste elettorali.

ART. 57

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 47, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 10°)

1. Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sé o per altri che sia effettuata un'iscrizione o non sia effettuata una cancellazione negli elenchi e nelle liste elettorali o che sia effettuata la cancellazione d'uno o più cittadini, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000²⁸⁷.

‡ Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

2. Tali pene sono aumentate di un sesto, se il colpevole sia componente di una Commissione elettorale comunale o circondariale.‡

ART. 58

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 48)

** Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 244/1989

1. Chiunque proponga, a termini dell'articolo 42, un'impugnativa avverso le decisioni della Commissione elettorale circondariale o delle Sottocommissioni, o per falsa od erronea rettificazione delle liste elettorali, è punito, ove il ricorso sia riconosciuto temerario o manifestamente infondato, con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000²⁸⁸.**

286) La misura della multa è stata elevata dall'art. 3 della l. 12.7.1961, n. 603 e dall'art. 113, primo comma, della l. 24.11.1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/91.

287) Si veda la nota n. 286.

288) La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32 della l. 689/1981 ed elevata dall'art. 3 della l. 603/1961 nonché dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981 in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

2. La condanna è pronunciata dalla Corte di appello con la medesima sentenza che rigetta la impugnativa²⁸⁹.

ART. 59

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 49, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, ultimo comma)

1. Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di far prendere notizia o copia degli elenchi e delle liste elettorali e dei relativi documenti, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.000²⁹⁰.

ART. 60

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 50)

1. Le condanne per i reati previsti dal presente titolo, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, importano sempre l'interdizione dai pubblici uffici per un tempo non minore di due e non superiore a cinque anni.
2. Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.
3. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale o in altre leggi per i reati non previsti dalla presente legge.
4. Ai delitti dolosi previsti dal presente titolo non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'articolo 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena, e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

ART. 61

(Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 29)

1. Le Commissioni elettorali comunali e le Commissioni elettorali mandamentali in carica al momento della entrata in vigore della legge 22 gennaio 1966, n. 1, restano in funzione, purché siano state rinnovate dopo le ultime elezioni amministrative, finché non saranno rinnovate a norma dei precedenti articoli 12 e 21.

²⁸⁹) Si vedano, ora, le disposizioni del capo I della l. 689/1981.

²⁹⁰) Si veda la nota n. 286.

ART. 62

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 57)

1. Le spese per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali sono a carico dei Comuni.
2. Le spese per il funzionamento delle Commissioni elettorali circondariali e delle eventuali Sottocommissioni gravano sul bilancio dei Comuni compresi nella circoscrizione del mandamento giudiziario e sono ripartite tra i Comuni medesimi in base alla rispettiva popolazione elettorale. Il riparto è reso esecutivo dal prefetto.*

* Comma modificato
dall'art. 2, c. 3,
della l. 244/1989

Legge 26 maggio 1969, n. 241

Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

ART. 1

1. Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 [e 117] del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali ²⁹¹.
2. Gli oneri derivanti dalle facilitazioni tariffarie per le elezioni comunali, provinciali e regionali saranno rimborsati a titolo specifico dal bilancio dello Stato alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo le norme stabilite dalla legge 29 novembre 1957, n. 1155.

ART. 2

1. Le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato previste dagli articoli 116 [e 117] del sopra richiamato testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati sono estese anche ai viaggi via mare effettuati dagli elettori partecipanti alle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali con i mezzi delle società di navigazione concessionarie dei servizi da e per tutte le isole del territorio nazionale ²⁹².
2. I noli introitati in meno dal vettore sono rimborsati dal Ministero dell'interno e fanno carico sugli stanziamenti del relativo stato di previsione per le spese elettorali.

ART. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

²⁹¹) A seguito dell'intervenuta privatizzazione delle Ferrovie dello Stato, in occasione delle consultazioni elettorali le riduzioni tariffarie di cui all'art. 116 del d.P.R. 361/1957 sono ora applicate nella percentuale e con le modalità adottate da Trenitalia S.p.A. Le facilitazioni di cui all'art. 117 del citato d.P.R. 361/1957 sono state abrogate dall'art. 20, c. 1, della l. 27.12.2001, n. 459. Pertanto, i lavoratori emigrati in occasione delle elezioni amministrative possono usufruire delle facilitazioni previste dall'art. 116 del d.P.R. 361/1957 con riferimento al percorso di viaggio all'interno del territorio italiano.

²⁹²) Si veda la nota n. 291.

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034

Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

(Omissis) (...)

ART. 6

1. Il tribunale amministrativo regionale è competente a decidere sui ricorsi concernenti controversie in materia di operazioni per le elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali.
2. Con la decisione dei ricorsi il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147.
3. Rimangono salve, per le azioni popolari e le impugnative consentite agli elettori, le norme dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, e dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

(Omissis) (...)

ART. 19

(Omissis) (...)

4. Per i giudizi in materia di operazioni elettorali, previsti dall'articolo 6, rimangono ferme le norme procedurali contenute nella legge 23 dicembre 1966, n. 1147. Per essi non è necessario il ministero di [procuratore]²⁹³ o di avvocato. Gli atti relativi sono redatti in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dalle spese di cancelleria.

(Omissis) (...)

²⁹³) Ai sensi dell'art. 3 della l. 24.2.1997, n. 27, il termine "procuratore legale" deve intendersi sostituito con il termine "avvocato".

Legge 2 maggio 1974, n. 195

Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

(Omissis) (...)

ART. 7

1. Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari.
2. Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.
3. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge.

(Omissis) (...)

Legge 24 aprile 1975, n. 130

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

(Omissis) (...)

ART. 7

1. Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
2. Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.
3. La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000²⁹⁴.

(Omissis) (...)

²⁹⁴) La misura dell'ammenda è stata elevata dall'art. 113, quarto comma, della l. 24.11.1981, n. 689. L'art. 32, secondo comma, della stessa legge escludeva la sanzione dalla depenalizzazione. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 21-27.2.1996, n. 52, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 15, diciassettesimo comma, della l. 10.12.1993, n. 515, nella parte in cui permette che il fatto previsto dal presente art. 7 venga punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.

Legge regionale 23 giugno 1978, n. 75

Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici.

(Omissis)

(...)

[†] Articolo sostituito dall'art. 3, c. 1, della l.r. 13.3.1993, n. 9

ART. 3 ^{*}

Nomina di presidenti o vicepresidenti di enti ed istituti pubblici

1. La Giunta regionale, il [Presidente della Giunta] ²⁹⁵ ed i singoli Assessori, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, alla nomina o designazione di presidenti o vicepresidenti di enti ed istituti pubblici, anche economici, trasmettono la relativa proposta al Consiglio regionale, corredata da una relazione illustrativa, con riguardo sia alla capacità, professionalità ed agli incarichi precedentemente svolti dal candidato, sia ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'ente o istituto cui la proposta si riferisce. Da tale procedura sono escluse le nomine da effettuare su designazione, prevista per legge, da altri enti od organismi.

(Omissis)

(...)

[†] Articolo sostituito dall'art. 5, c. 1, della l.r. 12.3.1993, n. 9

ART. 7 [†]

Incompatibilità e cause ostative alla nomina

1. Alle cariche di cui all'articolo 3 non possono essere eletti o nominati:
 - a) i consiglieri regionali, i presidenti e gli assessori delle Province, i sindaci e gli assessori del Comune con popolazione superiore ai quindicimila abitanti o coloro i quali hanno svolto le anzidette funzioni nei sei mesi precedenti a quello in cui avviene l'elezione o la nomina; [‡]

[‡] Lettera ulteriormente sostituita dall'art. 6, c. 16, della l.r. 15.5.2002, n. 13

(Omissis)

(...)

^{**} Articolo inserito dall'art. 55, c. 1, della l.r. 15.2.2000, n. 1

ART. 7 ante-bis ^{**}

1. Non possono essere nominati o designati a far parte di Consigli di amministrazione delle Società a partecipazione regionale, in quelli degli Enti regionali e nei Comitati di nomina regionale soggetti che hanno subito condanne per reati previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale. Tale divieto vale anche per quanti, per gli stessi reati, hanno patteggiato la pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e si estende per un periodo di cinque anni dalla data del patteggiamento. Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, ricoprono tali incarichi e si trovino nelle condizioni sopraindicate, decorsi 30 giorni, sono dichiarati decaduti.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, tutti coloro che ricoprono le cariche di cui sopra devono rendere formale dichiarazione alla [Presidenza della Giunta regio-

²⁹⁵) Per effetto del disposto di cui all'art. 5, c. 1, lett. a), della l.cost. 31.1.2001, n. 2, si legga: "Presidente della Regione".

nale]²⁹⁶ e alla Giunta delle nomine del Consiglio regionale di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dal presente articolo. Analoga dichiarazione devono presentare preventivamente i soggetti preposti alla nomina o alla elezione nei Consigli di Amministrazione delle Società o degli Enti regionali o nei Comitati di nomina regionale.

3. Non possono altresì essere nominati componenti delle Giunte comunali o provinciali o eletti nei Direttivi delle Comunità montane o in quelle di Consorzi tra Enti locali tutti coloro che si trovano nelle condizioni ostative di cui al comma 1. Qualora, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, ricoprono tali incarichi, decorsi 30 giorni, sono dichiarati decaduti.

* Comma modificato dall'art. 17, c. 3, della l.r. 24.5.2004, n. 17

4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, tutti coloro che ricoprono tali cariche devono dichiarare al Sindaco o al Presidente della Provincia o al Presidente della Comunità montana o al Presidente del Consorzio di non trovarsi nello stato di incompatibilità previsto dal presente articolo. Analoga dichiarazione devono presentare i soggetti all'atto della nomina o dell'elezione nelle suddette cariche.*

† Comma sostituito dall'art. 1 della l.r. 23.1.2008, n. 2

5. Per tutte le nomine di cui al comma 1 i candidati devono dichiarare alla Presidenza della Giunta regionale e alla Giunta delle nomine del Consiglio regionale la loro eventuale appartenenza a società a carattere segreto. La mancata dichiarazione costituisce condizione ostativa alla nomina.†

(Omissis)

(...)

²⁹⁶) Nel nuovo ordinamento dell'Amministrazione regionale, si legga: "Presidenza della Regione".

Legge 23 aprile 1976, n. 136

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.

(Omissis) (...)

TITOLO II

Norme relative alle operazioni di votazione e di scrutinio

ART. 7

1. I plichi di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, debbono essere rimessi contemporaneamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al [pretore del mandamento]²⁹⁷ che ne rilascia ricevuta.
2. I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvederà al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti.
3. Il plico di cui all'articolo 75, quinto comma, del predetto testo unico deve essere recapitato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, al sindaco del comune, il quale provvederà al successivo inoltro al [pretore]²⁹⁸.

ART. 8²⁹⁹

1. I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui al successivo articolo 9 nel luogo di detenzione.
2. A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato [e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale]³⁰⁰, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.
3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

²⁹⁷) Ai sensi del d.lgs. 19.2.1998, n. 51, si legga: Giudice unico di primo grado.

²⁹⁸) Si veda la nota n. 297.

²⁹⁹) Si veda anche l'art. 1, terzo comma, lett. d), del d.l. 3.5.1976, n. 161, convertito dalla l. 14.5.1976, n. 240.

³⁰⁰) La necessità di inserire nella dichiarazione il numero di iscrizione nella lista sezionale deve intendersi non più attuale, poiché il d.P.R. 8.9.2000, n. 299, non prevede l'indicazione di tale numero all'interno della tessera elettorale sostitutiva del certificato elettorale.

- a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

* Comma sostituito dall'art. 13, c. 1, del d.P.R. 8.9.2000, n. 299

- 4. I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.*

ART. 9 ³⁰¹

- 1. Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.
- 2. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.
- 3. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.
- 4. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.
- 5. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.
- 6. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.
- 7. I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.
- 8. Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

³⁰¹) Si veda anche l'art. 1, terzo comma, lett. d) ed e), del d.l. 161/1976, convertito dalla l. 240/1976.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.
10. Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361³⁰².
11. Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua³⁰³.*

* Comma modificato dall'art. 2, c. 3, della l. 30.6.1989, n. 244

(Omissis) (...)

TITOLO IV Disposizioni finali

(Omissis) (...)

ART. 17³⁰⁴

1. Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei referendum previsti dai titoli I e II della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono a carico dello Stato.
2. Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, fatta eccezione di quelle indicate nel successivo comma, sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni.[†]
3. Sono, comunque, a carico dello Stato le spese per il funzionamento dei propri uffici interessati alle elezioni, per la spedizione [dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori del comune e]³⁰⁵ delle cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nonché le spese per la spedizione dei plichi dei predetti uffici, comprese quelle per l'apertura degli uffici postali fuori del normale orario di lavoro.
4. Nel caso di contemporaneità di elezioni politiche con le elezioni dei consigli regionali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle

† Comma modificato dall'art. 11, c. 1, lett. a), della legge 11.8.1991 n. 271

³⁰²) Per le elezioni comunali e provinciali, si veda l'art. 44 del d.P.R. 30.3.1960, n. 570.

³⁰³) Si veda anche l'art. 1, terzo comma, lett. d), del d.l. 3.5.1976, n. 161, convertito dalla l. 14.5.1976, n. 240.

³⁰⁴) Si veda anche l'art. 2 del d.l. 161/1976 convertito dalla l. 240/1976.

³⁰⁵) Parole da intendersi abrogate. Ai sensi del d.P.R. 8.9.2000, n. 299, il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale permanente.

elezioni vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

5. In qualunque caso di contemporaneità di elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, vengono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle consultazioni.
6. Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione dei consigli regionali e provinciali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico allo Stato sono ripartite tra gli enti interessati alla consultazione ponendo a carico del comune metà della spesa totale. *
7. Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del solo consiglio regionale o del solo consiglio provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale. *
8. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali e circoscrizionali sono anticipate dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla regione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni. †
9. Lo Stato, le regioni o le province sono tenute ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.
10. Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto delle presenti disposizioni, si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

* Comma aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. b), della l. 271/1991

† Comma modificato dall'art. 11, c. 1, lett. c), della l. 271/1991

ART. 18

1. In occasione di consultazioni popolari il personale dei comuni, delle prefetture, del Ministero dell'interno, nonché del Ministero di grazia e giustizia, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva Amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.³⁰⁶

(Omissis)

(...)

³⁰⁶) Per il personale degli enti locali, si veda l'art. 15 del d.l. 18.1.1993, n. 8, convertito dalla l. 19.3.1993, n. 68 e, nel Friuli Venezia Giulia, l'art. 18 del c.c.r.l. del personale del comparto unico – area enti locali, sottoscritto il 1.8.2002 e l'art. 35 del c.c.r.l. del comparto unico – area enti locali, sottoscritto il 26.11.2004.

Decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161³⁰⁷

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota con il sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976.

ART. 1

1. Alle disposizioni di legge per le elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

(Omissis)

(...)

- c) sulle schede di votazione è abolita l'appendice destinata alla apposizione del numero progressivo di ciascuna scheda, nonché la gommatura sul lembo di chiusura;
- d) i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare, con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per le elezioni regionali, provinciali e comunali, sempre che gli stessi siano elettori, rispettivamente, della regione, della provincia e del comune;
- e) le modalità indicate dall'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, si applicano anche per l'ammissione al voto dei degenti in ospedali e case di cura, in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali;
- f) per le elezioni regionali e provinciali, gli elettori di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361³⁰⁸, possono esercitare il diritto di voto, secondo le modalità di cui ai predetti articoli, nel comune ove si trovano, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della regione o della provincia.

ART. 2

1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali si osservano le seguenti norme:

* Lettera abrogata dall'art. 15, c. 1, del d.P.R. 8.8.2000, n. 299

a) *

† L'alinea che si omette, aggiunto alla lettera b) del presente articolo, dall'art. 1 della legge di conversione 240/1976, è stato abrogato dall'art. 6 della l. 13.3.1980, n. 70

b) per la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione si applicano le norme del testo unico 30 marzo 1957, n. 361; †

c) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonché le schede avanzate.

³⁰⁷) Convertito dalla l. 14.5.1976, n. 240.

³⁰⁸) Si tratta dei detenuti, dei militari delle Forze armate e degli appartenenti a corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché dei naviganti.

I plichi devono essere rimessi contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al [Pretore del circondario]³⁰⁹ che ne rilascia ricevuta.

Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine prima lo scrutinio per il Senato e poi quello per la Camera.

* Periodo sostituito dall'art. 1, c. 1, del d.l. 10.5.2001, n. 166, convertito dalla l. 6.7.2001, n. 271, e modificato dall'art. 1, c. 9, della l. 16.4.2002, n. 62

Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali viene rinviato alle ore 14 del martedì successivo alla votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali;*

- d) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni regionali, provinciali e comunali sono ripartite fra lo Stato, la regione, la provincia ed il comune, nella misura di due quinti per lo Stato e di un quinto, rispettivamente, per la regione, per la provincia e per il comune.

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle sole elezioni regionali, o alle sole elezioni provinciali, o alle sole elezioni comunali sono ripartite in ragione di due terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico del comune, della provincia o della regione.

† Alinea aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 14.5.1976, n. 240

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni provinciali e comunali sono ripartite tra lo Stato, la provincia ed il comune, nella misura di due quarti per lo Stato e di un quarto, rispettivamente, per la provincia e per il comune.†

ART. 3

1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con le elezioni regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, con le elezioni provinciali e comunali, le operazioni previste dall'articolo 32, primo comma, punti 2, 3 e 4, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio della avvenuta convocazione dei comizi per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
2. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del testo unico anzidetto decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto di cui al primo comma.

(Omissis) (...)

ART. 8

1. Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con il presente decreto.

³⁰⁹) Per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 19.2.1998, n. 51, si legga: "Tribunale o alla Sezione distaccata del Tribunale".

Legge 7 febbraio 1979, n. 40

Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reinscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero.

(Omissis) (...)

TITOLO II

Norme transitorie per la iscrizione o reinscrizione nelle liste elettorali degli elettori residenti all'estero

(Omissis) (...)

ART. 6

1. Salvo quanto disposto dalla legge sulla elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita agli elettori residenti all'estero una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare [il certificato elettorale]³¹⁰ presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.
2. Le cartoline devono essere spedite col mezzo postale più rapido.

(Omissis) (...)

³¹⁰) Ai sensi del d.P.R. 8.9.2000, n. 299, il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale permanente. Si veda, in particolare, l'art. 3, c. 4, del citato d.P.R.

Legge 13 marzo 1980, n. 70

*Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.*³¹¹

* Articolo, modificato dal d.P.R. 22.4.1985, n. 169, dal d.P.R. 8.4.1988, n. 168, dall'art. 9 della l. 21.3.1990, n. 53, dall'art. 1 del d.P.R. 27.5.1991, dal d.P.R. 8.3.1994, dall'art. 2, c. 125, della l. 23.12.1996, n. 662, dal d.P.R. 10.3.1997, sostituito dall'art. 3, c. 1, della l. 16.4.2002, n. 62

ART. 1 *

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfetario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.
2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfetario di euro 120.
3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.
4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfetario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.
5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:
 - a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;
 - b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;
 - c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.
6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:
 - a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;

³¹¹) Ai sensi dell'art. 9, c. 2, della l. 21.3.1990, n. 53 "gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile a fini fiscali."

- b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.

[†] Articolo sostituito dall'art. 11, c. 1, della l. 30.4.1999, n. 120

ART. 2 *

1. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, sempreché il comune abbia più di una sezione elettorale, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del citato testo unico, a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.
2. Per l'elezione dei consigli circoscrizionali è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.
3. Ai presidenti degli uffici centrali di cui ai commi 1 e 2 spettano un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto all'articolo 1.
4. Ai segretari degli uffici centrali è, inoltre, corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

[†] Articolo sostituito dall'art. 11, c. 2, della l. 120/1999

ART. 3 †

1. A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dell'ufficio centrale per il referendum e degli uffici provinciali per il referendum di cui agli articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonché degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000.
2. Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corri-

spondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'Amministrazione predetta.

3. Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al comma 1, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 nonché, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

* Articolo inserito dall'art. 11, c. 3, della l. 120/1999

ART. 3-bis *

1. Gli importi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono rivalutati a partire dal mese di aprile dell'anno 2000 con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117³¹².

ART. 4

1. Le indennità di trasferta previste nella presente legge non sono dovute, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.
2. Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nella presente legge sono esentate dall'obbligo del rientro giornaliero in sede, disposto per le missioni dei dirigenti statali.
3. Esse sono altresì autorizzate all'uso del mezzo proprio, restando esclusa l'amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.
4. I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nella presente legge devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.

ART. 5

1. Ai componenti dei seggi che siano lavoratori dipendenti e che possedendo solo il proprio reddito di lavoro non sono tenuti a presentare, a norma dell'articolo 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione dei redditi, è consentito di comunicare l'ammontare dei compensi riscossi per le funzioni elettorali e della relativa ritenuta operata, al proprio datore di lavoro, affinché questi ne tenga conto in sede di conguaglio di fine d'anno.

ART. 6

1. Sono abrogate le disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 23 aprile 1976, n. 136, del terzo comma dell'articolo 1 della legge 14 maggio 1976, n. 240, e dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

³¹²) Ai sensi dell'art. 22, c. 1, della l. 23.12.1999, n. 488, e dell'art. 36, c. 1, della l. 27.12.2002, n. 289, tali importi continuano ad applicarsi.

ART. 7

(*Omissis*) (...)

6. Gli allegati A e B alla legge 8 aprile 1976, n. 278, recante norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune, sono sostituiti dalle tabelle A ed E allegate alla presente legge.³¹³

(*Omissis*) (...)

³¹³) Si veda anche l'art. 15, c. 2, del d.P.R. 28.4.1993, n. 132.

Legge 18 novembre 1981, n. 659

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

(Omissis) (...)

ART. 4

* Comma sostituito dall'art. 3 della l. 27.1.1982, n. 22

1. I divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici. *

(Omissis) (...)

† Comma modificato dall'art. 7 della l. 10.12.1993, n. 515, e dall'art. 39-quater decies, c. 1, del d.l. 30.12.2005, n. 273, convertito dalla l. 23.2.2006, n. 51

3. Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi euro cinquantamila sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari. †
4. Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce.
5. L'obbligo di cui al terzo e quarto comma deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.
6. Chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto comma ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale ³¹⁴.

(Omissis) (...)

³¹⁴) Ai sensi dell'art. 32, primo comma, della l. 24.11.1981, n. 689, la violazione di cui al presente comma è ora soggetta alla sola sanzione amministrativa.

Legge 5 luglio 1982, n. 441

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

ART. 1

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:
 - 1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
 - 2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato;
 - 3) ai consiglieri regionali;
 - 4) ai consiglieri provinciali;
 - 5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.*

* Numero sostituito dall'art. 26, della l. 27.12.1985, n. 816

ART. 2

1. Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:
 - 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;
 - 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
 - 3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.
2. Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

(Omissis) (...)

ART. 3

1. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.

ART. 4

1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.
2. Si applica il secondo comma dell'articolo 2.
3. Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.

ART. 5

1. Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effettuate su uno schema di modulo predisposto dagli uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.

ART. 6

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i membri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati devono provvedere agli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 2.

ART. 7

1. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea.

ART. 8

1. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste nell'articolo 2, secondo le modalità stabilite nell'articolo 9.
2. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno altresì diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

ART. 9

1. Le dichiarazioni previste nei numeri 1 e 3 del primo comma dell'articolo 2, nonché quelle previste dagli articoli 3 e 4 vengono riportate in apposito bollettino pubblicato a cura dell'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza. Nello stesso bollettino devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi del numero 2 del primo comma dell'articolo 2.
2. Il bollettino è a disposizione dei soggetti indicati nell'articolo 8.

(Omissis) (...)

ART. 11

1. Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai soggetti indicati nei numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 1, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli.
2. La pubblicazione prevista nell'articolo 9 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli provinciali e comunali, su apposito bollettino.

ART. 12

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano, con le modificazioni di cui ai successivi articoli:
 - 1) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio dei Ministri od a singoli Ministri;
 - 2) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;

- 3) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrono lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecento milioni;
- 4) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;
- 5) ai direttori generali delle aziende speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai centomila abitanti.³¹⁵

ART. 13

1. Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6 devono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 12, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per quanto riguarda i soggetti indicati nel numero 5 dello stesso articolo, al sindaco od al presidente dell'amministrazione locale interessata.

ART. 14

1. La diffida di cui all'articolo 7 è effettuata per quanto riguarda i soggetti indicati nell'articolo 12, secondo i casi, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal sindaco o dal presidente dell'amministrazione locale interessata i quali, constatata l'inadempienza, ne danno notizia, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nell'albo comunale o provinciale.
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9.

(Omissis) (...)

³¹⁵) Si veda anche l'art. 17, c. 22, della l. 15.5.1997, n. 127.

Decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807³¹⁶

Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive.

(Omissis) (...)

* Articolo inserito dalla legge di conversione 10/1985

ART. 9 BIS *

1. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale.

(Omissis) (...)

³¹⁶) Convertito dalla l. 4.2.1985, n. 10.

Legge 8 marzo 1989, n. 95

* Titolo modificato dall'art. 3 della l. 21.3.1990, n. 53

*Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.**

† Articolo sostituito dall'art. 9, c. 1, della l. 30.4.1999, n. 120

ART. 1 †

1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.
2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere elettore del comune;
 - b) avere assolto gli obblighi scolastici.

ART. 2

1. Nei comuni con più di duecento sezioni elettorali l'albo è articolato in più settori, che raggruppano sezioni territorialmente contigue, assicurando una eguale ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore.

‡ Articolo, modificato dall'art. 4 della l. 53/1990, sostituito dall'art. 9, c. 3, della l. 120/1999

ART. 3 ‡

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.
2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

* Comma modificato dall'art. 9, c. 1 della l. 21.12.2005, n. 270

3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.

4. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale.

† Articolo sostituito dall'art. 9, c. 4, della l. 120/1999

ART. 4 †

‡ Comma modificato dall'art. 9, c. 2, della l. 270/2005

1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati entro il mese di febbraio. ‡

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.

ART. 5

** Comma modificato dall'art. 5, c. 1, lett. a), della l. 53/1990

1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente. **

†† Comma modificato dall'art. 5, c. 1, lett. b), della l. 53/1990

2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. ††

‡‡ Comma modificato dall'art. 5, c. 1, lett. c), della l. 53/1990

3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla

commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi.^{‡‡}

* Comma, modificato dall'art. 5, c. 1, lett. d), della l. 53/1990, sostituito dall'art. 9, c. 3, della l. 270/2005

4. Compite le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.*

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'articolo 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo.

(Omissis)

(...)

† Articolo sostituito dall'art. 7, c. 1, della l. 53/1990, dall'art. 9, c. 6, della l. 120/1999 e dall'art. 9, c. 4, della l. 270/2005

ART. 6 †

1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

- a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
- b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;
- c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.[‡]

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomi-

‡ Comma modificato dall'art. 3-quinquies, c. 1, del d.l. 3.1.2006, n. 1, convertito dalla l. 27.1.2006, n. 22

na, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

(Omissis) (...)

Legge 21 marzo 1990, n. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

ART. 1

1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.
2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonché, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.
3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:
 - a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;
 - b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;
 - c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;
 - d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;
 - e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.
5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perché, [sentita la commissione elettorale comunale]³¹⁷, propongano, per la i-

³¹⁷) Ai sensi dell'art. 2, c. 30 della l. 24.12.2007, n. 244 le funzioni della commissione elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale. In tutte le leggi e decreti aventi ad

scrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perché propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960.

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

8. Il sindaco, sentita [la commissione elettorale comunale]³¹⁸, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello.

9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo è disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

ART. 2

1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

(Omissis)

(...)

oggetto la materia elettorale il riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

³¹⁸) Vedi nota n. 317.

ART. 9

(Omissis) (...)

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

(Omissis) (...)

ART. 14 *

* Comma modificato dall'art. 4, c. 2, della l. 30.4.1999, n. 120

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste [dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29]³¹⁹, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle [preture]³²⁰, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunicano la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.*

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15]³²¹.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

³¹⁹) La l. 6.2.1948, n. 29 ha cessato di avere vigore. La materia è disciplinata, ora, dal d.lgs. 20.12.1993, n. 533.

³²⁰) Per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 19.2.1998, n. 51, si legga: tribunale o sezione distaccata del tribunale.

³²¹) La legge 15/1968 è stata abrogata dall'art. 77, c. 1, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445. Si vedano, ora, gli artt. 1, c. 1, lett. i), e 21, c. 2, del citato d.P.R. 445/2000.

ART. 15

(Omissis)

(...)

2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'articolo 68 del testo unico n. 570 del 1960 sono segnalati al presidente della corte d'appello, da parte degli uffici immediatamente sopraordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque, denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della presente legge.

ART. 16

(Omissis)

(...)

2. Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, nono comma, n. 4), del testo unico n. 570 del 1960, sono estese anche ai comuni inferiori ai [5.000]³²² abitanti ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.

(Omissis)

(...)

ART. 19

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, detta disposizioni per disciplinare la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento elettorale, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio.

2. Detti programmi sono realizzati e trasmessi dalla società concessionaria del servizio pubblico della radio e della televisione alle medesime condizioni stabilite per la rubrica: "Tribuna elettorale".

(Omissis)

(...)

³²²) A seguito dell'entrata in vigore della l. 25.3.1993, n. 81, tutte le disposizioni che riguardano i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti debbono intendersi riferite, in quanto compatibili, ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

Legge 8 giugno 1990, n. 142³²³

Ordinamento delle autonomie locali.

(Omissis)

(...)

* Articolo inserito dall'art. 20, c. 1, della l. 81/1993

ART. 37-bis *

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente³²⁴.
2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo [15, comma 4 - bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16]³²⁵.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio³²⁶.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte.

(Omissis)

(...)

³²³) La l. 142/1990 è stata abrogata dall'art. 274, c. 1, lett. q), del d.lgs. 18.8.2000, n. 267. Per effetto del rinvio di cui all'art. 23, c. 1, della l.r. 4.7.1997, n. 23, nel Friuli Venezia Giulia continuano a trovare applicazione gli artt. 37, 37-bis, 39 e 40 della l. 142/1990. Gli artt. 37-bis, 39 e 40 trovano applicazione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della citata legge regionale; l'art. 37, pure oggetto del rinvio "statico", trova applicazione nel testo modificato dalla successiva l. 3.8.1999, n. 265, in quanto con tale modifica il legislatore ha inteso interpretare e chiarire un punto controverso, senza innovare la fonte normativa. Si pubblica il testo degli artt. 37-bis, 39 e 40 che trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia. Si veda anche l'art. 52 del d.lgs. 267/2000, che ha sostituito l'art. 37 della l. 142/1990.

³²⁴) Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 8, c. 4, lett. a), della l. 30.4.1999, n. 120.

³²⁵) L'art. 15 della l. 55/1990 è stato abrogato dall'art. 274, c. 1, lett. p), del d.lgs. 267/2000. Si veda l'art. 59, c. 1, del citato decreto legislativo.

³²⁶) Il comma è stato successivamente sostituito dall'art. 8, c. 4, lett. b), della l. 120/1999.

Capo XI Controllo sugli organi

ART. 39

Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del [Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno]³²⁷:

- a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
- b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

* Numero sostituito dall'art. 21, c. 1, della l. 81/1993

† Numero sostituito dall'art. 5, c. 2, della l. 15.5.1997, n. 127

‡ Numero aggiunto dall'art. 5, c. 3, della l. 127/1997

- 1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia^{328, *}
- 2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;[†]
- 2-bis) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;[‡]

- c) quando non sia approvato nei termini il bilancio³²⁹.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo no-

³²⁷) Nel Friuli Venezia Giulia, si veda anche l'art. 23 della l.r. 23/1997.

³²⁸) Il numero è stato successivamente modificato dall'art. 8, c. 5, lett. a), della l. 120/1999, che, nella lett. b), ha anche introdotto un n. 1-bis).

³²⁹) Per quanto riguarda l'ipotesi dello scioglimento del consiglio per mancata approvazione del bilancio, le disposizioni dell'art. 39 della l. 142/1990 devono essere coordinate con quelle di cui all'art. 1, c. 11, della l.r. 11.12.2003, n. 21, di cui si riporta il testo:
"Art. 1. (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali).
11. Fino all'approvazione della nuova normativa regionale in materia di ordinamento delle autonomie locali, nel procedimento di approvazione del bilancio di previsione, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta comunale o provinciale il relativo schema, l'Assessore regionale per le autonomie locali nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio comunale o provinciale non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'Assessore regionale per le autonomie locali assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Dalla data del provvedimento sostitutivo inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).".

mina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al [prefetto]³³⁰ che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

* Comma sostituito dall'art. 21, c. 2, della l. 81/1993

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.*

† Comma sostituito dall'art. 3, c. 1, del d.l. 25.2.1993, n. 42, convertito dalla l. 23.4.1993, n. 120

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge³³¹.†

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del [Ministro]³³² contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato [nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana]³³³.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, [il prefetto]³³⁴, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

‡ Comma abrogato dall'art. 3, c. 2, del d.l. 42/1993 convertito dalla l. 120/1993

8. ‡

ART. 40

Rimozione e sospensione di amministratori di enti locali

** Comma modificato dall'art. 4, c. 2, della l. 18.1.1992, n. 16.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compia-

330) Nel Friuli Venezia Giulia: Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

331) Comma che deve essere coordinato con le disposizioni di cui all'art. 2 della l. 7.6.1991, n. 182. Si veda anche l'art. 7 della l.r. 21.4.1999, n. 10.

332) Si veda la nota n. 327.

333) Nel Friuli Venezia Giulia: nel Bollettino Ufficiale della Regione.

334) Si veda la nota n. 327.

no atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico^{335 **}.

2. In attesa del decreto, il prefetto³³⁶ può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dall'articolo [15 della legge 19 marzo 1990, n. 55]³³⁷.

(Omissis) (...)

³³⁵) Si veda la nota n. 327.

³³⁶) Nel Friuli Venezia Giulia si veda anche l'art. 23 della l.r. 23/1997. La competenza del Prefetto permane nelle sole due ipotesi di gravi motivi di ordine pubblico e di applicazione della normativa antimafia.

³³⁷) L'art. 15 della l. 55/1990 è stato abrogato dall'art. 274, c. 1, lett. p), del d.lgs. 267/2000. Si vedano gli artt. 58 e 59 del citato decreto legislativo.

Legge 15 gennaio 1991, n. 15

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.

ART. 1

* Comma modificato dall'art. 8, c. 1, della l. 4.8.1993, n. 277

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al [certificato elettorale]³³⁸, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.*

† Comma sostituito dall'art. 8, c. 2, della l. 277/1993

2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto.†

3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

ART. 2

1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

³³⁸) Per effetto dell'entrata in vigore del d.P.R. 8.9.2000, n. 299, il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale.

2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A) al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384³³⁹.

3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.


ART. 3

1. I comuni provvedono al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e provvedono di conseguenza allo scopo di evitare che si ripresenti la stessa situazione nelle future consultazioni.

³³⁹) Il d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, è stato abrogato dall'art. 32 del d.P.R. 24.7.1996, n. 503, ed il relativo simbolo sostituito con quello di cui all'allegato A) del citato d.P.R. n. 503.

Nota all'articolo 2

L'allegato A) al regolamento di attuazione dell'art. 27 della l. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici, approvato con d.P.R. 27.4.1978, n. 384, e richiamato dall'art. 2, c. 2, della l. 15.1.1991, n. 15, è stato sostituito con l'allegato A al d.P.R. 24.7.1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), e reca il seguente simbolo:



Legge 7 giugno 1991, n. 182

Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.

^{*} Articolo sostituito dall'art. 1 del d.l. 25.2.1993, n. 42, convertito dalla l. 23.4.1993, n. 120, e dall'art. 8, c. 1, della l. 30.4.1999, n. 120

[†] Comma modificato dall'art. 4, c. 2, della l. 23.2.1995, n. 43

ART. 1 ^{*}

1. [Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre]³⁴⁰ [†]

2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

[‡] Articolo sostituito dall'art. 2 del d.l. 42/1993, convertito dalla l. 120/1993, e dall'art. 8 della l. 120/1999

ART. 2 ³⁴¹ [‡]

1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui all'articolo 1 dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data.

^{**} Articolo sostituito dall'art. 4 della l. 25.3.1993, n. 81

ART. 3 ^{**}

1. La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 è fissata dal [Ministro dell'interno]³⁴² non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente [ai prefetti]³⁴³ perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge.^{††}

^{††} Comma modificato dall'art. 4 della l. 43/1995 e dall'art. 8, c. 1, lett. b), della l. 120/1999

ART. 4

1. La elezione dei consigli circoscrizionali, di cui all'articolo [13, commi 1 e 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142], deve aver luogo contemporaneamente alla elezione per il rinnovo del consiglio comunale, secondo le modalità previste dal [comma 4 del predetto articolo 13]³⁴⁴.

ART. 5

1. Sono abrogati la legge 3 gennaio 1978, n. 3, e l'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663.

³⁴⁰) Nel Friuli Venezia Giulia il comma non trova applicazione. Si veda l'art. 7, c. 1, della l.r. 21.4.1999, n. 10.

³⁴¹) Nel Friuli Venezia Giulia l'articolo non trova applicazione. Si vedano anche l'art. 7, c. 2, della l.r. 10/1999 e l'art. 39, c. 4, della l. 8.6.1990, n. 142.

³⁴²) Nel Friuli Venezia Giulia: il Presidente della Regione (art. 27, c. 1, lett. a) della l.r. 4.7.1997, n. 23; art. 5, c. 1, lett. a), della l.cost. 31.1.2001, n. 2).

³⁴³) Nel Friuli Venezia Giulia: l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

³⁴⁴) La legge 142/1990 è stata abrogata dall'art. 274, c. 1, lett. q), del d.lgs. 18.8.2000, n. 267. Si veda l'art. 17 del citato decreto legislativo.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

(Omissis) (...)

ART. 3

Soggetti aventi diritto

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

ART. 4

Accertamento dell'handicap

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

(Omissis) (...)

ART. 29

Esercizio del diritto di voto

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul [certificato elettorale]³⁴⁵ dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito³⁴⁶.

(Omissis)

(...)

³⁴⁵) Ai sensi del d.P.R. 8.9.2000, n. 299, il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale. Si veda, in particolare, l'art. 11 del citato d.P.R. 299/2000.

³⁴⁶) Si veda anche l'art. 41 del d.P.R. 16.5.1960, n. 570.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

(Omissis)

(...)

* Articolo sostituito
dall'art. 49
del d.P.R. 16.9.1996, n. 610

ART. 59 *

(Art. 23 Codice della strada) Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.
3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.
4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

(Omissis)

(...)

Decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8³⁴⁷

Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

(Omissis) (...)

ART. 15³⁴⁸

Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1 e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo già decorso.

3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.*

* Comma modificato
dalla legge di conversione
68/1993

(Omissis) (...)

³⁴⁷) Convertito dalla l. 19.3.1993, n. 68.

³⁴⁸) Nel Friuli Venezia Giulia si vedano anche, per quanto riguarda il lavoro straordinario dei dipendenti degli enti locali, art. 18 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area enti locali, sottoscritto il 1° agosto 2002; art. 35 del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico-area enti locali, sottoscritto il 26 novembre 2004; art. 83, comma 1, del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico – area non dirigenziale – Regione e autonomie locali – sottoscritto il 7 dicembre 2006.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81 in materia di elezioni comunali e provinciali.

ART. 1

1. L'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, nonché, rispettivamente, l'elezione del consiglio comunale e del consiglio provinciale si svolgono contestualmente mediante un primo turno di votazione ed un eventuale turno di ballottaggio, ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81³⁴⁹, di seguito denominata legge.
2. Le norme che stabiliscono i termini entro i quali debbono svolgersi le elezioni nei comuni e nelle province si applicano con riferimento al primo turno di elezioni.
3. L'eventuale turno di ballottaggio si svolge nei tempi previsti [dall'articolo 6, commi 5 e 6, e dall'articolo 8, commi 7 e 8, della legge]³⁵⁰, indipendentemente dai termini previsti dalle disposizioni citate dal comma 2.

ART. 2

1. Fermo il disposto dell'articolo 3 della legge per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature individuali e di lista, le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura, o della lista sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

³⁴⁹) Si veda ora anche il d.lgs. 18.8.2000, n. 267. Nel Friuli Venezia Giulia trovano applicazione le l.r. 9.3.1995, n. 14, 21.4.1999, n. 10, e 15.3.2001, n. 9.

³⁵⁰) Gli artt. 6 e 8 della l. 81/1993 sono stati abrogati dall'art. 274, c. 1, lett. cc), del d.lgs. 267/2000. Si legga ora: dall'art. 72, commi 5 e 6, e dall'art. 74, commi 7 e 8, del d.lgs. 267/2000. Nel Friuli Venezia Giulia trovano, rispettivamente, applicazione l'art. 5, cc. 5 e 6, della l.r. 9.3.1995, n. 14, e l'art. 2, cc. 7 e 8, della l.r. 21.4.1999, n. 10.

ART. 3

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti di cui all'articolo 5 della legge³⁵¹, ai fini della stampa, sulle schede di votazione e sul manifesto, dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco e dei contrassegni delle liste ad essi collegate, la commissione elettorale circondariale assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati³⁵².
2. Nei comuni di cui al comma 1, l'arrotondamento all'unità superiore, previsto dal comma 7 dell'articolo 5 della legge³⁵³, si effettua quando il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

ART. 4³⁵⁴

1. Per le elezioni del consiglio provinciale e per le elezioni dei consigli comunali [nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti], l'ufficio elettorale centrale e, rispettivamente, la commissione elettorale circondariale procedono, sia in sede di prima votazione sia in sede di eventuale ballottaggio, al sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco ammessi, alla presenza dei delegati di gruppo o di lista appositamente convocati.
2. Sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione i nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio, con a fianco i contrassegni dei gruppi o delle liste riprodotti secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato a norma delle vigenti disposizioni.

ART. 5

1. Nelle elezioni relative ai comuni, qualora l'elettore ometta di votare un contrassegno di lista, ma esprima correttamente il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, s'intende validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato. In tal caso, s'intende validamente votato anche il candidato alla carica di sindaco, collegato con la stessa lista, salvo che l'elettore si sia avvalso della facoltà di votare per un diverso candidato alla carica di sindaco, come disposto

³⁵¹) L'art. 5 della l. 81/1993 è stato abrogato dall'art. 274, c. 1, lett. cc), del d.lgs. 267/2000. Si veda l'art. 71 del citato decreto legislativo.

³⁵²) Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, ai sensi dell'art. 6 bis, c. 3, della l.r. 14/1995, nel Friuli Venezia Giulia trova applicazione l'art. 4 anziché l'art. 3, c. 1.

³⁵³) Si veda la nota n. 351.

³⁵⁴) Articolo che, ai sensi dell'art. 6 bis della l.r. 14/1995, nel Friuli Venezia Giulia trova applicazione anche per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

dall'articolo [6, comma 3]³⁵⁵, della legge per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le elezioni del consiglio provinciale, nel caso in cui l'elettore abbia segnato unicamente il nominativo del candidato alla carica di consigliere provinciale³⁵⁶.

ART. 6

1. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.

{ 2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l'indicazione di voto apposta sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso vale, ai sensi dell'articolo [5, comma 6, della legge]³⁵⁷, anche come voto alla lista collegata. }³⁵⁸

3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'indicazione di voto apposta sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso vale solo come voto per il candidato stesso, esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate.

4. [Nelle elezioni provinciali, ciascun elettore può esprimere il proprio voto unicamente sul simbolo posto alla sinistra dell'unico candidato alla carica di consigliere ovvero sul simbolo posto alla sinistra di uno dei candidati alla carica stessa, collegati al candidato alla carica di presidente. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia.]³⁵⁹

ART. 7

1. Nelle ipotesi di cui al [comma 6 dell'articolo 6 e del comma 8 dell'articolo 8 della legge]³⁶⁰, [il prefetto]³⁶¹, con proprio decreto, so-

³⁵⁵) L'art. 6 della l. 81/1993 è stato abrogato dall'art. 274, c. 1, lett. cc), del d.lgs. 267/2000; si veda l'art. 72 del citato d.lgs.. Tale articolo non trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia; si veda l'art. 5, c. 3, della l.r. 14/1995.

³⁵⁶) Si veda l'art. 74, c. 5, del d.lgs. 267/2000. Nel Friuli Venezia Giulia trova applicazione l'art. 2, c. 5, della l.r. 21.4.1999, n. 10.

³⁵⁷) Si veda la nota n. 351.

³⁵⁸) Comma che, per effetto delle modifiche introdotte al sistema elettorale dei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti dalla l.r. 9/2001, non trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia.

³⁵⁹) Comma che non trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia, dove esiste la possibilità del voto disgiunto. Si veda l'art. 2, c. 5, secondo periodo, della l.r. 10/1999.

³⁶⁰) Gli artt. 6 e 8 della l. 81/1993 sono stati abrogati dall'art. 274, c. 1, lett. cc), del d.lgs. 267/2000; si vedano, ora, gli artt. 72 e 74 del citato d.lgs.. Nel Friuli Venezia Giulia trovano applicazione, rispettivamente, l'art. 5, c. 6, della l.r. 14/1995 e l'art. 2, c. 8, della l.r. 10/1999.

spende il procedimento elettorale e, contestualmente, fissa la data della nuova votazione che deve aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

2. Il decreto di cui al comma 1 è notificato al sindaco, il quale ne dà immediata notizia al pubblico mediante manifesto da affiggersi nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

ART. 8

1. Le operazioni di riparto dei seggi tra le liste e tra i gruppi di candidati sono, in ogni caso, effettuate dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia o del sindaco avvenuta in sede di primo ovvero di secondo turno.

ART. 9

1. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi dell'[articolo 7, comma 4]³⁶², della legge, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene comunque assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o coalizione di liste costituita al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi³⁶³.

2. I seggi restanti dopo l'assegnazione di cui al comma 1 vengono distribuiti ai sensi dell'[articolo 7, comma 4]³⁶⁴, della legge, tra la lista o i gruppi di liste collegate al candidato alla carica di sindaco non eletto in sede di ballottaggio, nonché tra le liste o le coalizioni di liste non collegate a nessuno dei candidati ammessi al secondo turno.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le elezioni del consiglio provinciale³⁶⁵.

ART. 10

1. All'[articolo 9, comma 3, della legge]³⁶⁶, ogni riferimento a gruppo di candidati è esteso anche alle coalizioni di gruppi di candidati.

³⁶¹) Nel Friuli Venezia Giulia: l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

³⁶²) L'art. 7 della l. 81/1993 è stato abrogato dall'art. 274, c. 1, lett. cc), del d.lgs. 267/2000; si veda l'art. 73, c. 8, del citato decreto legislativo. Nel Friuli Venezia Giulia trova applicazione l'art. 6, c. 4, della l.r. 14/1995.

³⁶³) Si veda l'art. 73, c. 10, secondo periodo, del d.lgs. 267/2000. Nel Friuli Venezia Giulia, si veda l'art. 6, c. 6, secondo periodo, della l.r. 9.3.1995, n. 14.

³⁶⁴) Si veda la nota n. 362.

³⁶⁵) Si veda l'art. 75, cc. 6, 8 e 9, del d.lgs. 267/2000. Nel Friuli Venezia Giulia, si veda l'art. 3 della l.r. 10/1999.

ART. 11

1. Nel caso di parità di cifre individuali, di cui all'[articolo 9, comma 8, della legge]³⁶⁷, è preferito il più anziano di età.

ART. 12

1. [La elezione del presidente del consiglio circoscrizionale avviene, a suffragio indiretto, a norma dell'articolo 13, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.]³⁶⁸

2. Fino all'approvazione delle norme statutarie e regolamentari, le elezioni dei consigli circoscrizionali sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'[articolo 7, commi 1, 2, 4 e 8, della legge.]³⁶⁹

ART. 13

1. Le operazioni di spoglio delle schede presso gli uffici elettorali di sezione hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, successivamente all'espletamento delle operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni.

ART. 14

1. Nelle operazioni di scrutinio il presidente dell'ufficio elettorale di sezione enuncia ad alta voce in primo luogo i voti espressi in favore del candidato alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco.

ART. 15

1. Le schede per la prima votazione e per il turno di ballottaggio previste dalla legge devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti

³⁶⁶) L'art. 9 della l. 81/1993 è stato abrogato dall'art. 274, c. 1, lett. cc), del d.lgs. 267/2000; si veda l'art. 75, c. 6, del citato decreto legislativo. Nel Friuli Venezia Giulia tale articolo non trova applicazione; si veda l'art. 3, c. 3, della l.r. 10/1999.

³⁶⁷) L'art. 9 della l. 81/1993 è stato abrogato dall'art. 274, c. 1, lett. cc), del d.lgs. 267/2000; si veda l'art. 75, c. 11, del citato decreto legislativo. Nel Friuli Venezia Giulia tale articolo non trova applicazione; si veda l'art. 3, c. 9, della l.r. 10/1999.

³⁶⁸) La l. 8.6.1990, n. 142, è stata abrogata dall'art. 274, c. 1, lett. q), del d.lgs. 267/2000. Si veda l'art. 17, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo che non riporta più la previsione della elezione indiretta del presidente del consiglio circoscrizionale. Pertanto, la disposizione del c. 1 deve intendersi implicitamente abrogata.

³⁶⁹) L'art. 7 della l. 81/1993 è stato abrogato dall'art. 274, c. 1, lett. cc), del d.lgs. 267/2000; si veda l'art. 73, commi 1, 3, 8 e 12, del citato decreto legislativo.

nelle tabelle [A, B,]³⁷⁰ C, D, E, F, [G]³⁷¹, H ed I allegata al presente regolamento.

2. La scheda per la votazione per le elezioni dei consigli circoscrizionali ha le stesse caratteristiche del modello descritto nelle tabelle A ed E allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, fatta eccezione del numero delle righe stampate accanto a ciascun simbolo che si intendono ridotte ad una, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10, comma 3, e dell'[articolo 7, comma 2, della legge]³⁷².

³⁷⁰) I modelli descritti nelle tabelle A e B non trovano applicazione nel Friuli Venezia Giulia, dove, per la elezione degli organi dei comuni sono utilizzati i modelli C, D, E e F. Si veda l'art. 6-bis, cc. 1 e 2, della l.r. 14/1995.

³⁷¹) Nel Friuli Venezia Giulia trova applicazione il modello di cui alla Tabella A allegata alla l.r. 10/1999.

³⁷²) L'art. 7 della l. 81/1993 è stato abrogato dall'art. 274, c. 1, lett. cc), del d.lgs. 267/2000; si veda l'art. 73, c. 3, del citato decreto legislativo. Nel Friuli Venezia Giulia tale articolo non trova applicazione; si veda l'art. 6, c. 2, della l.r. 14/1995.

[TABELLA A

(prevista dall'art. 15, comma 1)

Modello della parte interna della scheda di votazione per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<p>1 NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)</p>	<p>5 NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)</p>		
<p>2 NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)</p>	<p>6 NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)</p>		
<p>3 NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)</p>	<p>7 NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)</p>		
<p>4 NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)</p>	<p>8 NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)</p>		

N.B. — La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei nominativi dei candidati alla carica di Sindaco e dei contrassegni delle liste ad essi collegate e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12.

Quando i contrassegni da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5; quando sono da 16 a 20, viene utilizzata la quarta parte della scheda; nel caso in cui siano più di 20, la scheda comprenderà una parte quinta, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

I nominativi dei candidati alla carica di Sindaco ed il contrassegno della lista a ciascuno di essi collegato sono posti secondo l'ordine del sorteggio, progredendo dall'alto in basso e, quindi, da sinistra a destra.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata dev'essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.] ³⁷³

373) Tabella che non trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia, dove, anche per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, ai sensi dell'art. 6 bis, c. 1, della l.r. 14/1995 si utilizzano i modelli delle Tabelle C ed E. Si veda l'art. 6 bis, c. 1, della l.r. 14/1995.

[TABELLA B

(prevista dall'art. 15
comma 1)

**Modello della parte interna della scheda di votazione
per il turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti**

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV				
<table border="1"><tr><td>1</td><td>NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</td></tr><tr><td>2</td><td>NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</td></tr></table>	1	NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)	2	NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)			
1	NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)						
2	NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)						

N.B. — La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: soltanto la prima, iniziando da sinistra, viene utilizzata per la stampa dei nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio e dei contrassegni ad essi collegati.

I nominativi ed i relativi contrassegni sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.]³⁷⁴

³⁷⁴) Tabella che non trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia per effetto delle modifiche introdotte al sistema elettorale dei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti dalla l.r. 9/2001.

TABELLA C

(prevista dall'art. 15, comma 1)

Modello della parte interna della scheda di votazione per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti³⁷⁵

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<p>NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</p> <p>1</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>			
	<p>2</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>		
	<p>3</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>		
	<p>4</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>		
<p>NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</p> <p>5</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>			
	<p>6</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>		
	<p>7</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>		
<p>NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</p> <p>8</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>			
	<p>9</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>		
		<p>10</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>	
		<p>11</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>	
		<p>12</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>	
		<p>13</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>	
		<p>NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</p> <p>14</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>	
		<p>15</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>	
		<p>16</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>	
		<p>17</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>	
		<p>18</p> <p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>	

N.B. — La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i contrassegni accanto al rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di Sindaco posto geometricamente in posizione centrale rispetto ai contrassegni medesimi. Sulla destra è stampata accanto a ciascun contrassegno una riga per l'espressione di una preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale della lista votata. I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a 9. Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutti i candidati e dei rispettivi contrassegni ammessi.

Qualora in uno spazio debba riprodursi il nominativo di un unico candidato alla carica di Sindaco collegato a più di 9 liste, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio.

³⁷⁵) Tabella che trova applicazione nel Friuli Venezia Giulia anche per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. Si veda l'art. 6-bis, c. 1, della l.r. 14/1995.

In ogni caso i contrassegni da riprodurre accanto al nominativo del candidato alla carica di Sindaco devono essere contenuti nel medesimo spazio. I nominativi dei candidati alla carica di Sindaco ed i contrassegni della lista ad essi collegati devono essere disposti secondo l'ordine risultato dal rispettivo sorteggio.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata dov'essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA D

(prevista dall'art. 15,
comma 1)

**Modello della parte interna della scheda di votazione
per il turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
e per l'elezione del presidente della provincia**

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO O DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</p> <p>1</p>			
<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO O DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</p> <p>2 3 4</p>			

N.B. — La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: soltanto la prima, iniziando da sinistra, viene utilizzata per la stampa dei contrassegni e dei nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio.

I nominativi dei candidati sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

I contrassegni da collocare all'interno di ciascuno spazio sotto il nome e cognome del candidato sono disposti in senso orizzontale iniziando da sinistra a destra, secondo l'ordine del sorteggio effettuato in occasione del primo turno, e collocati sulla stessa riga se sono da 1 a 3, su una seconda riga se sono da 4 a 6, su una terza riga se sono da 7 a 9, e così via.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA E

**(prevista dall'art. 15,
comma 1)**

**Modello della parte esterna della scheda di votazione
per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale**

**ELEZIONE DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE**

.....
(denominazione del Comune)

.....
(data della votazione)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

BOLLO DELLA SEZIONE

TABELLA F

(prevista dall'art. 15,
comma 1)

**Modello della parte esterna della scheda di votazione
per il turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco**

**ELEZIONE DEL SINDACO
DEL COMUNE DI**
.....
(denominazione del Comune)
.....
(data del turno di ballottaggio)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE **BOLLO
DELLA
SEZIONE**

[TABELLA G

(prevista dall'art. 15,
comma 1)

**Modello della parte interna della scheda di votazione
per l'elezione del presidente della provincia
e del consiglio provinciale**

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>	4 NOME E COGNOME <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>		
	5 NOME E COGNOME <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>		
	6 NOME E COGNOME <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>		
NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>	2 NOME E COGNOME <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>		
	3 NOME E COGNOME <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>		
NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>	1 NOME E COGNOME <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>		
NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</small>	7 NOME E COGNOME <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>		
	8 NOME E COGNOME <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>		
	9 NOME E COGNOME <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>		

N.B. — La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i contrassegni accanto al nominativo del candidato alla carica di Presidente della Provincia posto geometricamente in posizione centrale rispetto ai contrassegni medesimi. Sulla destra di ogni contrassegno è stampato il nominativo del candidato al consiglio provinciale presentato nel collegio. I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a 9. Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutti i candidati e dei rispettivi contrassegni ammessi.

Qualora in uno spazio debba riprodursi il nominativo di un unico candidato alla carica di Presidente della Provincia collegato a più di 9 gruppi, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio.

In ogni caso, i contrassegni da riprodurre accanto al nominativo del candidato alla carica di Presidente della Provincia devono essere contenuti nel medesimo spazio.

I nominativi dei candidati alla carica di presidente della Provincia ed i contrassegni dei gruppi ad essi collegati devono essere disposti secondo l'ordine risultato dal rispettivo sorteggio.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.]³⁷⁶

³⁷⁶) Nel Friuli Venezia Giulia il presente modello non trova applicazione. Si veda il modello di cui alla Tabella A allegata alla l.r. 10/1999.

TABELLA H

**(prevista dall'art. 15,
comma 1)**

**Modello della parte esterna della scheda di votazione
per l'elezione del presidente della provincia
e del consiglio provinciale**

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

☐
.....
(denominazione della Provincia)

.....
(data della votazione)

COLLEGIO DI

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....
BOLLO DELLA SEZIONE

TABELLA I

(prevista dall'art. 15,
comma 1)

**Modello della parte esterna della scheda di votazione
per il turno di ballottaggio
per l'elezione del presidente della provincia**

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

di _____
(denominazione della Provincia)

_____ (data del turno di ballottaggio)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

Legge 10 dicembre 1993, n. 515

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

ART. 1

Accesso ai mezzi di informazione

1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.

* Commi abrogati dall'art. 13, c. 1, della l. 22.02.2000, n. 28

2. *
3. *
4. *

† Comma modificato dall'art. 5, c. 4, della l. 28/2000

5. Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni³⁷⁷. †

‡ Comma aggiunto dall'art. 1-bis del d.l. 13.5.1999, n. 131, inserito dalla legge di conversione 13.7.1999, n. 225

5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate. ‡

(Omissis)

(...)

³⁷⁷) Ai sensi dell'art. 3, c. 1, della l. 6.11.2003, n. 313, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali. Si veda il decreto del Ministro delle comunicazioni 8.4.2004.

ART. 3

Altre forme di propaganda

(*Omissis*) (...)

3. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatario.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.

(*Omissis*) (...)

ART. 15

Sanzioni

1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e dal [Garante per la radiodiffusione e l'editoria] ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 1, il [Garante] applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l'undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il [Garante] applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni è irrogata dal [Garante] anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità. Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il [Garante] diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 a ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre tre giorni, le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del [Garante] o della

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le modalità. In caso di inottemperanza alla diffida, il [Garante] dispone la sospensione dell'efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.³⁷⁸

(Omissis) (...)

ART. 17

Agevolazioni postali

1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure e tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.

ART. 18

Agevolazioni fiscali

1. Per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.*

2. ³⁷⁹

ART. 19

Interventi dei comuni

1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari,

³⁷⁸) Ai sensi della l. 31.7.1997, n. 249, si legga: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

³⁷⁹) Modifica il n. 18) della tabella A, parte II, allegata al d.P.R. 26.10.1972, n. 633.

senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

(Omissis) (...)

ART. 20

Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali

(Omissis) (...)

2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e [dell'articolo 6]³⁸⁰ e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

(Omissis) (...)

³⁸⁰) L'art. 6 è stato abrogato dall'art. 13, c. 1 della l. 28/2000.

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.

(Omissis) (...)

ART. 5

Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 5

1. Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361³⁸¹.

(Omissis) (...)

³⁸¹) Ai sensi dell'art. 62, c. 1, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, l'accettazione della candidatura a senatore (e deputato) comporta, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e per i presidenti delle province, la decadenza dalle cariche elettive.

Decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 ³⁸²

Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

(Omissis) (...)

ART. 36

Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente decreto legislativo.

* Comma sostituito dall'art. 11, c. 1, lett. a), del d.lgs. 11.6.1996, n. 336

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'[articolo 37] ³⁸³, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è sottoposta al controllo di legittimità dell'organo regionale di controllo ed è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo ³⁸⁴ *.

† Comma modificato dall'art. 11, c. 1, lett. b), del d.lgs. 336/1996

3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili. †

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo di legge.

(Omissis) (...)

³⁸²) Gli articoli del d.lgs. 77/1995 sono stati abrogati dall'art. 274, c. 1, lett. hh), del d.lgs. 18.8.2000, n. 267. Per effetto del rinvio di cui all'art. 23, c. 1, della l.r. 4.7.1997, n. 23, nel Friuli Venezia Giulia continuano a trovare applicazione gli artt. 36, 80 e 93 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della citata legge regionale. Si pubblica il testo di tali articoli.

³⁸³) Si veda, ora, l'art. 194 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267.

³⁸⁴) Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 4, c. 1, del d.lgs. 23.10.1998, n. 410.

ART. 80

Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.
2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.
3. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.
4. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione [al prefetto]³⁸⁵ che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente.

(Omissis)

(...)

ART. 93

Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

1. L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'[articolo 92]³⁸⁶, comma 1, o del termine di cui all'[articolo 92]³⁸⁷, comma 4, o l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno integrano l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Nel caso di emanazione del provvedimento definitivo di diniego di cui all'[articolo 92]³⁸⁸, comma 4, sono attribuiti al commissario i poteri ritenuti necessari per il riequilibrio della gestione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.*

* Comma sostituito dall'art. 31, c. 1, del d.lgs. 336/1996

(Omissis)

(...)

385) Nel Friuli Venezia Giulia: all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

386) Si veda, ora, l'art. 261 del d.lgs. 267/2000.

387) Si veda la nota n. 386.

388) Si veda la nota n. 386.

Legge 28 dicembre 1995, n. 549

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

(Omissis) (...)

ART. 3

(Omissis) (...)

67. Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

(Omissis) (...)

Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197

Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.³⁸⁹

ART. 1

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea - di seguito indicati «cittadini dell'Unione» - che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.
2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:
 - a) la cittadinanza;
 - b) l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine;
 - c) la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, sempreché non siano già iscritti;
 - d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.
3. Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di un documento di identità valido, resa a norma [della legge 4 gennaio 1968, n. 15]³⁹⁰.
4. Il personale diplomatico e consolare di uno Stato membro dell'Unione, nonché il relativo personale dipendente, può chiedere direttamente l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune in cui ha sede l'ufficio diplomatico o consolare, con espressa dichiarazione di non essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte di altro comune.
5. L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini dell'Unione l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti, l'eleggibilità a consigliere e l'eventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco.
6. Per i cittadini dell'Unione che chiedono l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un comune della provincia di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 295.

³⁸⁹) I Paesi aderenti all'Unione Europea, oltre all'Italia, sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

³⁹⁰) La l. 15/1968 è stata abrogata dall'art. 77, c. 1, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445. Si legga, ora: del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ART. 2

1. La domanda di cui all'articolo 1 è presentata all'ufficio comunale competente che provvede all'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte con la prima revisione dinamica utile.
2. Ai fini di cui al comma 1, le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.
3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative, provvede a:
 - a) iscrivere i cittadini dell'Unione nell'apposita lista aggiunta, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;
 - b) comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione; contro la mancata iscrizione può essere proposto ricorso secondo la normativa vigente. Il provvedimento negativo indica l'organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine.

ART. 3

1. In occasione di consultazioni per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui all'articolo 1 deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il comune procede alla immediata iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione.
3. Ai fini della iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell' articolo 2.

ART. 4

1. I cittadini dell'Unione, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.
2. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.

ART. 5

1. I cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81:
 - a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
 - b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.
2. Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all'articolo 3, comma 1, della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.
3. La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricsuzione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.

ART. 6

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Legge regionale 11 novembre 1996, n. 46

Norme in materia di indennità agli amministratori locali.

(Omissis)

(...)

* Articolo inserito
dall'art. 1, c. 17,
della l.r. 3.7.2000, n. 13

ART. 20 bis *

Anagrafe degli amministratori locali

1. È istituita presso la [Direzione regionale per le autonomie locali]³⁹¹ l'anagrafe degli amministratori locali, curata dal Servizio elettorale.
2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative ai componenti degli organi dei comuni e delle province concernenti i dati anagrafici, la lista o il gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio, la professione esercitata e le altre cariche pubbliche eventualmente ricoperte.
3. I comuni e le province in occasione del rinnovo degli organi e in ogni caso di modificazione della composizione degli stessi trasmettono i dati di cui al comma 2 al Servizio elettorale, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.
4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia anche su supporto informatico dei dati contenuti nell'anagrafe degli amministratori.

(Omissis)

(...)

³⁹¹) Nel nuovo ordinamento dell'Amministrazione regionale, il riferimento è alla struttura direzionale competente in materia di autonomie locali.

Legge regionale 4 luglio 1997, n. 23

Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale.

(Omissis) (...)

Capo II Norme in materia di autonomie locali

ART. 23

(Organi regionali competenti al controllo sugli organi degli enti locali)

1. Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come aggiunto dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, per lo scioglimento e la sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonché per la rimozione e la sospensione degli amministratori degli enti locali, fino a quando non è diversamente disciplinato con legge regionale, continuano a trovare applicazione gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e gli articoli 36, 80 e 93 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.
2. Salvo i provvedimenti adottati dagli organi dello Stato per gravi motivi di ordine pubblico o in forza della normativa antimafia, i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonché di rimozione degli amministratori locali, sono adottati dal [Presidente della Giunta regionale]³⁹², su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell' [Assessore regionale per le autonomie locali]³⁹³. I provvedimenti di sospensione dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonché di sospensione degli amministratori locali, sono adottati dall' [Assessore regionale per le autonomie locali]³⁹⁴.
3. I decreti di scioglimento e di sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonché i decreti di rimozione e di sospensione degli amministratori locali sono immediatamente trasmessi al Commissario del Governo nella Regione e alla [Prefettura]³⁹⁵ competente per territorio, nonché pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Ai commissari di cui al comma 2, spetta una indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico dell'ente commissariato.

³⁹²) Ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. a), della l.cost. 31.1.2001, n. 2, si legga: Presidente della Regione.

³⁹³) Si legga: Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

³⁹⁴) Si veda la nota n. 393.

³⁹⁵) Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 30.7.1999, n. 300, si legga: Prefettura – Ufficio territoriale del Governo.

5. I commi 2, 3 e 4 si applicano, per quanto compatibili, anche agli organi degli altri enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
6. Fuori dei casi previsti dal comma 1, quando gli organi degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non possono, per qualsiasi ragione, funzionare, l' [Assessore regionale per le autonomie locali] ³⁹⁶ invia appositi commissari che provvedono a reggerle per il periodo di tempo strettamente necessario.
7. Il comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 è abrogato ³⁹⁷.
8. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal [Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali] ³⁹⁸.

(Omissis)

(...)

ART. 25

(Giuramento del Presidente della Provincia)

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, nella regione Friuli-Venezia Giulia, il Presidente della Provincia presta giuramento dinanzi al [Presidente della Giunta regionale] ³⁹⁹ o ad un Assessore regionale da questi delegato.
2. Il giuramento è prestato prima dell'assunzione delle funzioni e immediatamente dopo la proclamazione degli eletti.
3. La formula del giuramento è la seguente: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".
4. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal [Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali] ⁴⁰⁰.
5. Dell'avvenuto giuramento è data formale comunicazione, entro dieci giorni, al Commissario del Governo nella Regione, alla [Prefettura] ⁴⁰¹ competente per territorio e al Presidente del [Comitato regionale di controllo] ⁴⁰².

³⁹⁶) Si veda la nota n. 393.

³⁹⁷) La l.r. 49/1991 è stata abrogata dall'art. 1, c. 14, della l.r. 11.12.2003, n. 21.

³⁹⁸) Si legga: Servizio competente a garantire il funzionamento degli organi degli enti locali.

³⁹⁹) Si veda la nota n. 392.

⁴⁰⁰) Si veda la nota n. 398.

⁴⁰¹) Si veda la nota n. 395.

⁴⁰²) Organo soppresso.

6. Il Presidente della Provincia, dopo aver prestato giuramento in lingua italiana, può formulare una dichiarazione analoga nelle lingue minoritarie e locali presenti nella provincia medesima.

ART. 26

(Inosservanza degli obblighi di convocazione dei consigli comunali e provinciali)

1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 9/1997 nella Regione Friuli-Venezia Giulia, in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio comunale e provinciale, previa diffida, provvede l' [Assessore regionale per le autonomie locali] ⁴⁰³.
2. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal [Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali] ⁴⁰⁴.

ART. 27

(Organi regionali competenti all'esercizio delle funzioni amministrative concernenti gli enti locali)

1. Le attribuzioni in materia di enti locali che siano state trasferite alla Regione in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia e che non siano dalla legge regionale assegnate ad altri organi, sono esercitate:
 - a) dal [Presidente della Giunta regionale] ⁴⁰⁵ se già di competenza degli organi centrali dello Stato;
 - b) dall' [Assessore regionale per le autonomie locali] ⁴⁰⁶ se già di competenza degli organi periferici dello Stato.
2. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti riguardanti le attribuzioni di cui al comma 1, sono curati dalla [Direzione regionale per le autonomie locali] ⁴⁰⁷.
3. Sono abrogati gli articoli 6, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1 e 9, come modificato dall'articolo 6 della medesima legge regionale 1/1995, della legge regionale 49/1991.

(Omissis) (...)

⁴⁰³) Si veda la nota n. 393.

⁴⁰⁴) Si veda la nota n. 398.

⁴⁰⁵) Si veda la nota n. 392.

⁴⁰⁶) Si veda la nota n. 393.

⁴⁰⁷) Si legga: struttura direzionale dell'Amministrazione regionale competente in materia di autonomie locali.

Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51

Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

(Omissis) (...)

TABELLA A

Sedi dei tribunali della Repubblica e loro sezioni distaccate

(Omissis) (...)

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

TRIBUNALE DI GORIZIA

Tribunale di Gorizia: Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano Del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse.

TRIBUNALE DI PORDENONE

Tribunale di Pordenone: Andreis, Arba, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnara, Budoia, Caneva, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Cordenons, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Forgaria nel Friuli, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Quirino, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola.

Sezione di San Vito al Tagliamento: Arzene, Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pravidomini, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone.

TRIBUNALE DI TOLMEZZO

Tribunale di Tolmezzo: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Bordano, Buia, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Emonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Lauceo, Ligosullo, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Osoppo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Rava-schetto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tarvisio, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Carnico, Venzona, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.

TRIBUNALE DI TRIESTE

Tribunale di Trieste: Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste.

TRIBUNALE DI UDINE

Tribunale di Udine: Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Campofornido, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Lestizza, Majano, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Moruzzo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Ragogna, Reana Del Roiale, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Tavagnacco, Udine, Varmo.

Sezione di Cividale del Friuli: Attimis, Buttrio, Cassacco, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Manzano, Moimacco, Nimis, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Tarcento, Torreano, Treppo Grande, Tricesimo.

Sezione di Palmanova: Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo al Torre, Carlino, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Fiumicello, Gonars, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, San Vito al Torre, Santa Maria La Longa, Tapogliano, Teor, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco.

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

(*Omissis*) (...)

TRIBUNALE DI BELLUNO

Tribunale di Belluno: (*omissis*) Erto e Casso, (*omissis*).

(*Omissis*) (...)

Legge 3 giugno 1999, n. 157

Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.

(Omissis) (...)

ART. 5

Disciplina fiscale dell'attività di movimenti e partiti politici ed agevolazioni

(Omissis) (...)

5. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

6. I consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste [dalla legge 8 giugno 1990, n. 142]⁴⁰⁸, possono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai partiti politici le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti.

7. Hanno diritto alle agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 i partiti o movimenti politici che abbiano propri rappresentanti eletti nelle elezioni politiche, regionali, provinciali o comunali o per il Parlamento europeo.

(Omissis) (...)

⁴⁰⁸) La l. 8.6.1990, n. 142, è stata abrogata dall'art. 274, c. 1, lett. q), del d.lgs. 18.8.2000, n. 267. Si legga ora: dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Legge 22 febbraio 2000, n. 28

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

* Rubrica inserita dall'art. 1, c. 1, della l. 6.11.2003, n. 313

Capo I⁴⁰⁹

Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica *

ART. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazioni per la comunicazione politica.
2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.

ART. 2

(Comunicazione politica radiotelevisiva)

1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.
2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.
3. È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.
4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.

⁴⁰⁹) Ai sensi dell'art. 11-septies della presente legge, le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano, ad eccezione degli artt. 4, cc. 3 e 5, e 8, alle emittenti radiofoniche e televisive locali alle quali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8.4.2004.

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione», e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

ART. 3

(Messaggi politici autogestiti)

* Comma modificato dall'art. 2, c. 1, lett. a), della l. 6.11.2003, n. 313

1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti, di seguito denominati «messaggi».*

2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all'Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.

† Comma abrogato dall'art. 2, c. 1, lett. b), della l. 313/2003

5. †

‡ Comma modificato dall'art. 2, c. 1, lett. c), della l. 313/2003

6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca l'indicazione del soggetto committente. ‡

7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti.*

8. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

ART. 4

(Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

- a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;
- b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento;
- c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;
- d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:

- a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;
- b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
- c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, nè essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;
- d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
- e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
- f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;
- g) ogni messaggio reca l'indicazione «messaggio autogestito» e l'indicazione del soggetto committente.⁴¹⁰

4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in lire 40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale or-

⁴¹⁰) Si veda la nota n. 409.

gano non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.⁴¹¹

* Commi abrogati dall'art. 2, c. 1, lett. e), della l. 313/2003

6. *

7. *

† Comma modificato dall'art. 2, c. 1, lett. f), della l. 313/2003

8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo.[†]

9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.

10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei referendum.

11. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale.

ART. 5

(Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi)

1. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

⁴¹¹) Si veda la nota n. 409.

3. I registri ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.

4. ⁴¹²

ART. 6

(Imprese radiofoniche di partiti politici)

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

ART. 7

(Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.

2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

- a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.

ART. 8 ⁴¹³

(Sondaggi politici ed elettorali)

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori,

⁴¹²) Modifica l'art. 1, c. 5, della l. 10.12.1993, n. 515.

⁴¹³) Si veda la nota n. 409.

anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) committente e acquirente;
- c) criteri seguiti per la formazione del campione;
- d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- f) domande rivolte;
- g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.

ART. 9

(Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche [e private]⁴¹⁴, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

ART. 10

(Provvedimenti e sanzioni)

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali viola-

⁴¹⁴) Si veda la nota n. 409.

zioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax:

- a) all'Autorità;
- b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;
- c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
- d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonché del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.

* Alinea modificato dall'art. 2, c. 1, lett. g), della l. 313/2003

4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi 3 e 4, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge: *

† Lettera modificata dall'art. 2, c. 1, lett. h), della l. 313/2003

a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito, per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche; †

b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.

5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.

6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.

7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.

8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:

a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;

b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.

9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

10. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inerzia dell'Autorità, entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronuncia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronuncia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato.

ART. 11

(Obblighi di comunicazione)

1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

Capo II

Disposizioni particolari per le emittenti locali *

ART. 11-bis

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.
2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunale locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale.

ART. 11-ter

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo si intende:
 - a) per "emittente radiofonica e televisiva locale", ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;
 - b) per "programma di informazione", il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca;
 - c) per "programma di comunicazione politica", ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni.

ART. 11-quater

(Tutela del pluralismo)

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.
2. Al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di auto-

regolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva parità di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto della normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di comprovata parità di costo tra gli stessi candidati.

4. La Federazione nazionale della stampa italiana, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri, è immediatamente trasmesso all'Autorità, che delibera entro il termine di quindici giorni dalla sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi.

5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma 2 sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che è emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato dall'Autorità. Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni.⁴¹⁵

⁴¹⁵) Si veda il decreto del Ministro delle comunicazioni 8.4.2004.

ART. 11-quinquies

(Vigilanza e poteri dell'Autorità)

1. L'Autorità vigila sul rispetto dei principi contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater, nonché delle disposizioni regolamentari e attuative emanate dall'Autorità medesima.
2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità, di comportamenti in violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma 1, l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo, l'Autorità può disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.
3. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso di inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.
4. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi agli organi di giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.

ART. 11-sexies

(Norme regolamentari e attuative dell'Autorità)

1. L'Autorità adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente Capo.

ART. 11-septies

(Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti locali)

1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-quater, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8.

* Rubrica inserita
dall'art. 1, c. 3,
della l. 313/2003

Capo III

Disposizioni finali *

ART. 12

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando per gli anni 2000 e 2002 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 13

(Abrogazione di norme)

1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati.

(Omissis)

(...)

**Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000,
n. 299**

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120.

TITOLO I

**Disposizioni sull'istituzione e l'aggiornamento della
tessera elettorale**

ART. 1

Istituzione della tessera elettorale

1. In conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, è istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale.
2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

ART. 2

Caratteristiche della tessera elettorale

1. La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto e può essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni.⁴¹⁶
2. In ogni caso, la tessera, che riporta l'indicazione del comune di rilascio, è contrassegnata da una serie e da un numero progressivi e contiene i seguenti dati relativi al titolare:
 - a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) indirizzo;
 - d) numero, sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione;
 - e) il collegio e la circoscrizione o regione nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione.

⁴¹⁶) I modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D sono stati sostituiti con decreto del Ministro dell'interno 16.11.2000.

3. Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che si effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.

4. La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, nonché un estratto delle disposizioni del presente decreto. Le tessere rilasciate ai cittadini di altri Stati dell'Unione europea residenti in Italia riportano, in avvertenza, l'indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facoltà di esercitare il diritto di voto. Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, è inserito un estratto delle rispettive disposizioni che ivi subordinano l'esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco del comune in cui l'elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto.

5. Gli esemplari della tessera elettorale sono forniti dal Ministero dell'interno – Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigenti degli Uffici elettorali comunali.

6. Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale, di cui alle tabelle A, B, C e D del presente decreto, sono apportate con decreto del Ministro dell'interno.

ART. 3

Consegna della tessera elettorale

1. La consegna della tessera elettorale è eseguita, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione elettorale, all'indirizzo del titolare, ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Qualora l'intestatario non possa o non voglia rilasciare ricevuta, l'addetto alla consegna la sostituisce con la propria dichiarazione.

2. La tessera elettorale viene consegnata ai titolari domiciliati fuori del comune per il tramite del sindaco del comune di domicilio, quando quest'ultimo sia conosciuto.

3. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita al comune che l'ha emessa.

4. Gli elettori residenti all'estero ritirano la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo restando l'invio della cartolina avviso prevista dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

ART. 4

Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale

1. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a consegnare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza.
2. Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, conseguenti alle revisioni delle liste elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, vengono effettuate dall'ufficio elettorale comunale, che provvede a trasmettere per posta, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare stesso incolla all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio. Analogamente si procede in caso di variazione dei dati relativi al collegio o circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il voto.
3. La tessera elettorale è ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente; il ritiro è effettuato, a cura del comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo.
4. La tessera ritirata è conservata nel fascicolo personale del titolare.
5. In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'ufficio elettorale del comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.
6. In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.
7. Su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto.

ART. 5

Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal presente decreto, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, nonché della sua custodia nel fascicolo personale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, della [legge 31 dicembre 1996,

n. 675, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318]⁴¹⁷.

2. A tali fini, gli adempimenti di cui al comma 1 sono posti, in ogni comune, sotto la diretta vigilanza del responsabile del trattamento dei dati personali, che cura, altresì, l'individuazione delle persone incaricate del trattamento.

ART. 6

Nomina di un commissario

1. In caso di mancata, irregolare o ritardata consegna, da parte del comune, delle tessere elettorali, il prefetto, previ sommari accertamenti, nomina un commissario.

ART. 7

Impossibilità di consegna della tessera

1. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

ART. 8

Sperimentazione della tessera elettorale elettronica

1. In applicazione dell'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 120, può essere adottata, in via sperimentale, la tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica prevista dall'articolo [2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191].⁴¹⁸

2. A tale fine, i comuni, contestualmente o successivamente all'introduzione della carta d'identità elettronica, potranno procedere alla relativa sperimentazione attenendosi alle prescrizioni e alle modalità di presentazione ed approvazione dei relativi progetti previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, e dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo [2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191].⁴¹⁹

⁴¹⁷) La l. 675/1996, il d.lgs. 135/1999 e il d.P.R. 318/1999 sono stati abrogati dall'art. 183 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196. Si veda ora il citato d.lgs. 196/2003.

⁴¹⁸) L'art. 2, c. 10, della l. 127/1997 è stato abrogato dall'art. 77, c. 1, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445. Si veda ora l'art. 36 del d.P.R. 445/2000.

⁴¹⁹) Si veda la nota n. 418.

3. Il Ministero dell'interno, in sede di esame dei progetti di sperimentazione, ne valuta la compatibilità con quanto previsto dalla normativa elettorale vigente.

4. Conclusa la fase di sperimentazione, con decreto del Ministro dell'interno sono fissate le modalità per l'adozione a regime della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica.

TITOLO II

Modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa sulle consultazioni elettorali referendarie, conseguenti alla istituzione della tessera elettorale permanente

ART. 9

Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'Ufficio elettorale comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti la elezione dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.⁴²⁰

ART. 10

Voto dei degenti nei luoghi di cura

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.

2. L'attestazione di cui al comma 1, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

ART. 11

Annotazione del voto assistito

1. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale

⁴²⁰) Ai sensi dell'art. 1, c. 1, della l. 16.4.2002, n. 62, l'apertura dell'Ufficio elettorale comunale deve intendersi estesa anche alla giornata del lunedì, per tutta la durata delle operazioni di voto.

dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

ART. 12

Annotazione dell'esercizio del voto

1. In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identità personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegna all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro.

ART. 13

Ammissione al voto dei detenuti

1. ⁴²¹

ART. 14

Norma di chiusura

1. Salvo che sia diversamente stabilito dal presente regolamento, quando leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale fanno riferimento al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si intende, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

ART. 15

Norme abrogate

1. Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, gli articoli 27, 28, 54 e 58, primo comma, limitatamente alle parole da: «stacca il tagliando» a: «in apposito plico», del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, gli articoli 19, 45 e 49, primo comma, limitatamente alle parole da: «stacca il tagliando» a: «in apposito plico», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, l'articolo 18 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453, e l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

421) Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 8 della l. 23.4.1976, n. 136.

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO

1 DATA DELLA VOTAZIONE 	2 DATA DELLA VOTAZIONE 	3 DATA DELLA VOTAZIONE 	4 DATA DELLA VOTAZIONE 	5 DATA DELLA VOTAZIONE 	6 DATA DELLA VOTAZIONE 	7 DATA DELLA VOTAZIONE 	8 DATA DELLA VOTAZIONE 	9 DATA DELLA VOTAZIONE 	10 DATA DELLA VOTAZIONE 	11 DATA DELLA VOTAZIONE 	12 DATA DELLA VOTAZIONE 	13 DATA DELLA VOTAZIONE 	14 DATA DELLA VOTAZIONE 	15 DATA DELLA VOTAZIONE 	16 DATA DELLA VOTAZIONE 	17 DATA DELLA VOTAZIONE 	18 DATA DELLA VOTAZIONE 
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	---	---	---	--	--	--

(Omissis)

(...)

TABELLA D *

(1ª parte)
(prevista dall'art. 2,
comma 1)

Modello di tessera elettorale per i cittadini di altro
stato membro dell'Unione Europea residente in Italia

 <p>Unione Europea Repubblica Italiana</p> <p>TESSERA ELETTORALE</p> <p>N. 00000000</p>	<p>NOTA</p> <p>La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione.</p> <p>Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.</p>
<p>CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI</p>	<p>Comune di _____</p> <p>Cognome _____</p> <p>Nome _____</p> <p>Luogo e data di nascita _____</p> <p>Data di nascita _____ Il Sindaco/Il Commissario</p>
<p>AVVERTENZE</p> <p><i>Il titolare della presente tessera può esercitare il diritto di voto esclusivamente per le elezioni</i></p>	<p>La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punito ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/57 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/60.</p> <p>In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune rassegnate per posta al titolare un tagliando di comodità adesivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.</p> <p>In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.</p>
<p>Circoscrizione o regione _____</p> <p>Collegio _____</p> <p>Parlamento europeo _____</p> <p>Circoscrizioni _____</p>	<p>Numero Tessera Elettorale _____ Iscritta nella lista elettorale della Sezione n. _____</p> <p>Indirizzo della sezione _____</p> <p>Indirizzo dell'elettore/elettica _____</p> <p>Data di aggiornamento _____ Il Sindaco/Il Commissario</p>

* Tabella sostituita con decreto del Ministro dell'interno 16.11.2000

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO

1 DATA DELLA VOTAZIONE 	2 DATA DELLA VOTAZIONE 	3 DATA DELLA VOTAZIONE 	4 DATA DELLA VOTAZIONE 	5 DATA DELLA VOTAZIONE 	6 DATA DELLA VOTAZIONE 	7 DATA DELLA VOTAZIONE 	8 DATA DELLA VOTAZIONE 	9 DATA DELLA VOTAZIONE 	10 DATA DELLA VOTAZIONE 	11 DATA DELLA VOTAZIONE 	12 DATA DELLA VOTAZIONE 	13 DATA DELLA VOTAZIONE 	14 DATA DELLA VOTAZIONE 	15 DATA DELLA VOTAZIONE 	16 DATA DELLA VOTAZIONE 	17 DATA DELLA VOTAZIONE 	18 DATA DELLA VOTAZIONE 
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	---	---	---	--	--	--

**Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445**

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
(Testo A).⁴²²

Capo I

Definizioni e ambito di applicazione

ART. 1 (R)

Definizioni

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

(Omissis) (...)

i) **AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE**, l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

(Omissis) (...)

Capo II

Documentazione amministrativa

(Omissis) (...)

Sezione IV

Copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni

(Omissis) (...)

ART. 21 (R)

Autenticazione delle sottoscrizioni

1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'articolo 38, comma 2 e comma 3. (R)

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. (R)

(Omissis) (...)

⁴²²) In tema di autenticazioni si veda anche l'art. 5 della l.r. 28/2007.

**Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313⁴²³**

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A).

(Omissis) (...)

ART. 29 (L)

(Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato)

(art. 688, c. 3, c.p.p., art. 195 att. c.p.p.)

1. Il certificato per ragioni di elettorato contiene solo le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale che incidono sul diritto elettorale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.
2. L'interessato ha diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta; soggetti diversi dall'interessato possono richiedere lo stesso certificato ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, e dell'articolo 32, primo comma, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

(Omissis) (...)

⁴²³) Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003. Ai sensi dell'art. 55, c. 1, il d.P.R. entra in vigore il quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di tale pubblicazione.

Legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4

Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole.

(Omissis) (...)

ART. 3

(Disposizioni in materia elettorale)

1. Ai fini della rendicontazione delle spese elettorali e referendarie obbligatorie a carico dell'Amministrazione regionale, anticipate dai Comuni e non rientranti in assegnazioni forfetarie, i Comuni devono presentare, entro tre mesi dallo svolgimento della consultazione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante l'importo della spesa anticipata.
2. L'Amministrazione regionale ha facoltà di chiedere l'esibizione della documentazione in originale comprovante la spesa.

(Omissis) (...)

4. La Regione può provvedere all'automatizzazione, mediante l'impiego integrato di strumenti informatici e telematici, degli adempimenti collegati ai procedimenti elettorali e referendari di propria competenza.

(Omissis) (...)

Decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004

Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'articolo 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.

ALLEGATO A

ART. 1

Finalità

1. Il presente codice di autoregolamentazione reca disposizioni in materia di programmi di informazione e di programmi di comunicazione politica sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, in attuazione dei principi di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.

ART. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente codice di autoregolamentazione si intende:
 - a) per «emittente radiofonica e televisiva locale», ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;
 - b) per «programma di informazione», il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca;
 - c) per «programma di comunicazione politica», ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni;
 - d) per «messaggio politico autogestito a pagamento», ogni messaggio recante l'esposizione di un programma o di una opinione politica, realizzato ai sensi dei successivi articoli 6 e 7;
 - e) per «periodo elettorale o referendario», il periodo dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione del referendum alla data di chiusura della campagna elettorale o referendaria.

ART. 3

Programmi di comunicazione politica

1. Nel periodo elettorale o referendario, i programmi di comunicazione politica che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti poli-

tici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita ai soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare e alle coalizioni e alle liste in competizione; ai due candidati ammessi, in caso di ballottaggio, e ai favorevoli e ai contrari a ciascun quesito, in caso di referendum.

3. I programmi di comunicazione politica sono collocati dalle emittenti radiofoniche e televisive locali in contenitori con cicli a cadenza periodica nelle diverse fasce orarie, secondo quanto stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle disposizioni regolamentari e attuative.

ART. 4

Programmi di informazione

1. Nei programmi di informazione le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. In periodo elettorale o referendario, in qualunque trasmissione radio-televisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

ART. 5

Messaggi politici autogestiti

1. Nel periodo elettorale o referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come disciplinati dal successivo articolo 6.

2. Nel periodo elettorale o referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono, altresì, trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, come disciplinati dalla vigente normativa e, in particolare, dall'articolo 4, commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. Al di fuori del periodo elettorale o referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, secondo le modalità di cui al successivo articolo 7.

ART. 6

Messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale o referendario

1. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi di cui al presente comma devono essere praticate condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione del referendum, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale o referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi di cui al comma 1 sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
3. Nell'avviso le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:
 - a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
 - b) le modalità di prenotazione degli spazi;
 - c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
 - d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
4. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
5. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
6. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.
7. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
8. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 2 e 3 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale o referendario.
9. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente con-

tenuto: «Messaggio elettorale/referendario a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

10. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio elettorale/referendario a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

ART. 7

Messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo non elettorale o non referendario

1. In periodo non elettorale o non referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 5, 6 e 7.

2. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio politico a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

3. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio politico a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

ART. 8

Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal presente codice di autoregolamentazione esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

ART. 9

Sanzioni

1. Per le violazioni del presente codice di autoregolamentazione si applicano le disposizioni dell'articolo 11-quinquies della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

(Omissis)

(...)

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 7 settembre 2005

Misure in materia di propaganda elettorale.

1. FINALITÀ DEL PROVVEDIMENTO

Le iniziative di propaganda elettorale, o collegate a *referendum* o alla selezione di candidati alle elezioni, costituiscono un momento particolarmente significativo della partecipazione alla vita democratica (art. 49 Cost.).

In vista delle prossime consultazioni il Garante richiama l'attenzione sui principali casi nei quali partiti, organismi politici, comitati di promotori e sostenitori e singoli candidati possono utilizzare dati personali per iniziative di propaganda rispettando i diritti e le libertà fondamentali degli interessati (art. 2 del Codice).

2. DATI UTILIZZABILI SENZA CONSENSO

A) *Liste elettorali.*

Possono essere anzitutto utilizzati, senza il preventivo consenso degli interessati, i dati contenuti nelle liste elettorali che ciascun comune tiene, aggiorna costantemente e rilascia in copia anche su supporto elettronico. L'intera platea degli elettori può essere così contattata agevolmente.

Possono essere altresì utilizzati i seguenti altri elenchi e registri in materia di elettorato attivo e passivo:

elenco degli elettori italiani residenti all'estero per le elezioni del Parlamento europeo;

elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato a predisporre le liste elettorali, realizzato unificando i dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) e degli schedari consolari;

elenco dei cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto al voto per l'elezione del Comitato degli italiani all'estero (Comites);

c.d. liste aggiunte degli elettori di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia e che intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo.

B) *Altri elenchi e registri pubblici.*

Oltre alle liste elettorali, possono essere utilizzate per la propaganda, anche in questo caso senza il consenso degli interessati, altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici qualora esse siano liberamente accessibili a chiunque senza limitazioni di sorta in base ad una specifica disposizione normativa. Occorre tuttavia rispettare le modalità eventualmente stabilite per accedere a tali fonti (es., identificazione di chi ne chiede copia; accessi consentiti solo in determinati periodi) o per utilizzarle

(es., obbligo di indicare la fonte dei dati nel materiale di propaganda; rispetto delle finalità per le quali determinati elenchi sono resi pubblici).

C) Dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche.

I titolari di cariche elettive possono utilizzare le informazioni raccolte nel quadro delle relazioni interpersonali con cittadini ed elettori.

Alcune specifiche disposizioni di legge prevedono altresì che il titolare della carica elettiva possa richiedere agli uffici di fornire notizie utili all'esercizio del mandato, che possono essere utilizzate solo per finalità pertinenti a tale esercizio. L'eventuale impiego di tali informazioni per iniziative di propaganda rivolte agli interessati è pertanto consentita solo in casi particolari nei quali le iniziative stesse possano risultare in concreto obiettivamente riconducibili ad attività e compiti espletati nel corso del mandato.

È illegittima l'eventuale richiesta di ottenere dagli uffici dell'amministrazione o dell'ente la comunicazione di intere basi di dati, oppure la formazione di appositi elenchi «dedicati» da utilizzare per la propaganda fuori dai predetti casi riconducibili ad attività e compiti espletati nel corso del mandato.

Non può ritenersi parimenti consentito, da parte di soggetti titolari di altre cariche pubbliche non elettive, l'utilizzo per finalità di propaganda di dati acquisiti per svolgere i relativi compiti istituzionali.

D) Dati raccolti nell'esercizio di attività professionali e di impresa.

I dati personali raccolti in quanto necessari nell'esercizio di attività professionali e di impresa per prestazioni d'opera o per fornire beni e servizi non sono utilizzabili. La finalità di propaganda non è infatti riconducibile agli scopi per i quali i dati sono raccolti.

E) Iscritti a partiti, organismi politici e comitati.

Nell'ambito di partiti, organismi politici, comitati di promotori e sostenitori, si possono utilizzare lecitamente, senza un apposito consenso, dati personali relativi ad iscritti ed aderenti nonché ad altri soggetti con cui intrattengono regolari contatti (cfr. art. 26, comma 4, lettera a), del Codice).

F) Iscritti ad altri organismi associativi a carattere non politico.

Altri enti, associazioni ed organismi senza scopo di lucro (associazioni sindacali, professionali, sportive, di categoria, ecc.), possono prevedere che tra i propri scopi vi siano anche le finalità di propaganda di cui al presente provvedimento che, se perseguite direttamente dai medesimi enti, organismi o associazioni, non richiedono il consenso (cfr. articoli 24, comma 1, lettera h) e 26, comma 4, lettera a), del Codice).

3. FONTI DOCUMENTALI NON UTILIZZABILI PER PROPAGANDA

Alcune fonti documentali detenute da soggetti pubblici non sono utilizzabili, neanche da parte di titolari di cariche elettive, in ragione della specifica normativa che ne precluda l'acquisizione a fini di propaganda, oppure del segreto d'ufficio o della circostanza che esse sono state acquisite in base ad una normativa che ne vincola l'utilizzo. Ciò avviene ad esempio nei seguenti casi:

archivi dello stato civile;

anagrafe della popolazione residente, utilizzabile però per la comunicazione istituzionale di amministrazioni pubbliche;

liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi, sulle quali sono annotati dati relativi ai non votanti e che sono utilizzabili solo per controllare la regolarità delle operazioni elettorali;

dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali;

particolari indirizzi e dati raccolti solo per svolgere le attività istituzionali del soggetto pubblico o, in generale, per la prestazione di servizi, anche di cura.

4. DATI UTILIZZABILI PREVIO CONSENSO

Con il consenso preventivo degli interessati possono essere utilizzate per iniziative di propaganda altre fonti documentali.

A) *Simpatizzanti e persone contattate.*

Partiti, organismi politici, comitati di promotori e sostenitori e singoli candidati possono utilizzare lecitamente dati relativi a simpatizzanti o ad altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato occasionalmente (petizioni, proposte di legge, richieste di *referendum*, raccolte di firme, ecc.).

In questi casi, occorre però aver acquisito preventivamente il consenso scritto, trattandosi di dati sensibili. Tale consenso può essere anche manifestato *una tantum*.

B) *Elenchi telefonici.*

Nei nuovi elenchi telefonici cartacei ed elettronici, derivanti dalla disciplina di origine comunitaria vincolante per il legislatore nazionale, accanto ai nominativi di alcuni abbonati figurano due simboli che attestano il consenso prestato, rispettivamente, alla ricezione di posta a domicilio o di chiamate telefoniche per finalità diverse dalla comunicazione interpersonale.

In tali casi, i nominativi sono pertanto utilizzabili anche per inviare a domicilio materiale di propaganda, oppure per effettuare chiamate aventi finalità di propaganda, a seconda dei simboli apposti sull'elenco.

C) *Particolari modalità di comunicazione.*

In base alla disciplina di origine comunitaria vincolante per il legislatore nazionale, alcune particolari modalità di comunicazione richiedono il consenso specifico di abbonati a servizi di comunicazione elettronica, compresi gli abbonati a servizi di telefonia mobile e gli utilizzatori di schede di traffico prepagato (invio di fax, di messaggi tipo Sms o Mms; chiamate telefoniche preregistrate; messaggi di posta elettronica).

Il consenso, che anche in questo caso può essere acquisito una tantum, deve comunque precedere la chiamata o il messaggio e deve essere raccolto sulla base di formule chiare che specifichino espressamente la finalità di propaganda politica o elettorale. Non è possibile ricorrere a modalità di silenzio-assenso.

Senza un preventivo consenso informato non è lecito l'invio di messaggi, newsletter e di altro materiale di propaganda quando si utilizzano:

dati raccolti automaticamente in Internet tramite appositi software;

liste di abbonati ad un provider;

dati pubblicati su siti web per specifiche finalità di informazione aziendale, comunicazione commerciale o attività istituzionale od associativa;

dati ricavati da forum o newsgroup;

dati consultabili in Internet solo per le finalità di applicazione della disciplina sulla registrazione dei nomi a dominio.

D) *Dati raccolti e messi a disposizione da terzi.*

L'eventuale acquisizione dei dati personali da un soggetto terzo (il quale potrebbe averli raccolti in base ad un consenso riferito ai più diversi scopi, compresi quelli di tipo promozionale o commerciale) non esime il partito, l'organismo politico, il comitato o il candidato dall'onere di verificare, anche con modalità a campione e avvalendosi del mandatario elettorale, che il terzo:

abbia informato gli interessati riguardo all'utilizzo dei dati per finalità di propaganda e abbia ottenuto il loro consenso idoneo ed esplicito. Il consenso deve risultare manifestato liberamente, in termini differenziati rispetto all'eventuale prestazione di beni e servizi e documentato per iscritto;

non abbia violato il principio di finalità nel trattamento dei dati associando informazioni provenienti da più archivi, anche pubblici, aventi finalità incompatibili (articoli 11 e 61 del Codice).

Queste cautele vanno adottate anche quando il terzo, oltre a fornire i dati, svolge le funzioni di responsabile del trattamento designato da chi effettua la propaganda.

5. OBBLIGO DI INFORMATIVA

Se i dati sono raccolti presso l'interessato, quest'ultimo deve essere comunque informato a norma di legge delle caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi che gli siano già noti (art. 13, commi 1 e 2). Quando i dati sono raccolti altrove, e il caso non rientra tra quelli di cui al successivo punto 6, l'informativa va fornita all'atto della registrazione o della prima, eventuale comunicazione a terzi (art. 13, commi 4 e 5).

L'informativa sintetica, ma efficace, può essere basata sulla seguente formula semplificata che può essere inserita anche nei messaggi di posta elettronica o nelle lettere di propaganda (art. 13, comma 3, del Codice):

Informativa

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali

«I dati che ha fornito liberamente (oppure: che sono stati estratti da...) sono utilizzati da... (indicare il titolare del trattamento) solo a fini di propaganda (o per la selezione dei candidati indicare anche se i dati verranno utilizzati per analoghe iniziative o anche da singoli candidati, oltre che da parte degli organi della forza politica), anche con strumenti informatici, e non saranno comunicati a terzi (indicare, se utilizzata, l'eventuale organizzazione esterna che cura l'inoltro). Lei può in ogni momento accedere ai dati, ottenere di non ricevere più materiale di propaganda, opporsi al trattamento dei dati o chiedere di integrarli, rettificarli, ecc., rivolgendosi a ...» (indicare le coordinate del predetto titolare del trattamento o di un suo referente, ad esempio del responsabile del trattamento facoltativamente designato).

6. CASI IN CUI L'INFORMATIVA NON È DOVUTA

Il Garante ritiene che nei due seguenti casi il partito, l'organismo politico, il comitato di promotori e sostenitori o il singolo candidato non debbano fornire l'informativa agli interessati secondo le ordinarie modalità di legge relativamente alle iniziative e consultazioni in programma sino al 30 giugno 2006.

Questa Autorità, analogamente a quanto già provveduto in passato, ritiene infatti che l'impiego dei mezzi necessario per le finalità in esame sia sproporzionato rispetto ai diritti tutelati (art. 13, comma 5, lettera c), del Codice), qualora il partito, l'organismo politico, il comitato di promotori e sostenitori o il singolo candidato utilizzi i dati solo per le finalità di cui al presente provvedimento e:

- a) li raccolga direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure
- b) invii materiale propagandistico di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile inserire un'ideale informativa anche sintetica.

L'Autorità intende anche evitare che, in un breve arco di tempo, un alto numero di interessati riceva un elevato numero di informative analoghe da parte di più soggetti impegnati in iniziative politiche e campagne elettorali.

Qualora gli interessati siano invece contattati mediante lettere cartacee, messaggi per posta elettronica o missive e plichi contenenti più documenti anche di dimensioni ridotte, l'informativa – secondo la predetta formula semplificata – potrà essere inserita nella lettera, nel messaggio, nella missiva o plico, anziché essere inviata all'atto della registrazione dei dati (art. 13, comma 5, lettera c), del Codice).

Dopo il 31 ottobre 2006 partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori e singoli candidati che intendano conservare i dati per i quali non si sia già provveduto all'informativa dovranno informare gli interessati nei modi previsti dal predetto art. 13 qualora intendano inviare loro una comunicazione.

7. GARANZIE E ADEMPIMENTI

Nelle iniziative di propaganda e di selezione di candidati che comportano l'utilizzo di dati personali va posta attenzione alle garanzie che il Codice prevede a tutela delle persone a cui essi si riferiscono, i quali sono a volte di natura sensibile.

Il trattamento non deve essere comunque notificato al Garante (art. 37 del Codice), quale che sia il soggetto titolare (partito, organismo politico, comitato di promotori e sostenitori o singolo candidato).

È altresì facoltativo designare uno o più responsabili del trattamento (art. 29 del Codice).

Occorre però designare le persone fisiche incaricate del trattamento (art. 30 del Codice) e adottare, in conformità al Codice, idonee misure di sicurezza conformi a quelle previste, a seconda dei casi, dagli articoli 31-36 e dall'Allegato b) del medesimo Codice.

Deve essere infine dato tempestivo riscontro ad eventuali richieste con le quali gli interessati esercitano i propri diritti ad esempi o per accedere ai dati che li riguardano, conoscerne l'origine e alcune modalità del trattamento od opporsi al loro utilizzo, ad esempio all'ulteriore ricezione di materiale o chiamate (art. 7 del Codice). Qualora il titolare di trattamento non fornisca un riscontro idoneo l'interessato può rivolgersi all'autorità

giudiziaria, oppure presentare un ricorso al Garante; può altresì presentare a questa Autorità una segnalazione o un reclamo.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c), del Codice prescrive ai titolari interessati di conformare il trattamento dei dati personali ai principi richiamati nel presente provvedimento;

b) ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Codice, dispone che partiti e movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori e singoli candidati possano prescindere dall'informativa agli interessati nei casi indicati nel punto del presente provvedimento;

c) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.

Decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1⁴²⁴

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.

ART. 1

Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali

1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'aveute diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.*
4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.
5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:
 - a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

* Comma modificato
dalla legge di conversione
22/2006

424) Convertito dalla l. 27.1.2006, n. 22.

- b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
- c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

* Comma modificato
dalla legge di conversione
22/2006

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è compresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.*

8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

(Omissis)

(...)

